Parte Speciale "A"

Reati contro la Pubblica Amministrazione

INDICE

1. - Premessa

2. - I reati di cui all'art. 24 del Decreto

2.1. - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

2.2. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)

2.3. - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

2.4. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)

2.5. - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

2.6. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

2.7. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

2.8. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)

2.9. - Delitto di cui all'articolo 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898

2.10. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

3. - I reati di cui all'art. 25 del Decreto.

3.1. - Peculato (art 314, 1 comma c.p.)

3.2. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.)

3.3. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

3.3. - Concussione (art. 317 c.p.)

3.4. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

3.5. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

3.6. - Circostanza aggravante (art. 319-*bis* c.p.)

3.7. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

3.8. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)3

3.9. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

3.10. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

3.11. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

3.12. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte internazionali o degli

organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

3.13. - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

3.14. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto

4. - Reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

4.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

5. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

6. – I Principi generali di comportamento

7. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

8. – Schede di evidenza

1. – Premessa

Il presente paragrafo concerne i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Ai fini della presente trattazione si intende per "Pubblica Amministrazione" (di seguito, anche solo 'PA') il complesso di autorità, organi ed agenti cui l'ordinamento affida la cura dell'interesse pubblico nazionale, comunitario o internazionale.

Rientrano, pertanto, in tale definizione tutte le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

In particolare, si intende per "PA" lo Stato o qualsiasi Ente Pubblico nonché gli Stati, gli Enti, le Comunità di cui all'art. 322-*bis* del codice penale, gli Enti competenti in materia di adempimenti previdenziali (Inps, Inail, ecc.), di sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del lavoro, USSL/ASL, VVFF, ecc.), ovvero di materie specifiche delegate alle Authority con leggi speciali.

Nell'ambito della presente Parte Speciale, assume rilevanza anche la nozione di "Pubblico Ufficiale" (di seguito, anche solo 'PU'), ovvero, a mente dell'art. 357 c.p., del soggetto che "*eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", dovendosi ritenere che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

Esempi di pubblico ufficiale possono essere:

- funzionari dello Stato (ad es., Presidenza della Repubblica, Parlamentari, Ministri, funzionari ministeriali);
- funzionari degli Enti Pubblici locali (Regioni, Province, Comuni);
- funzionari di Autorità Pubbliche (ad es., Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas);
- funzionari delle ASL;
- dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa;
- notai;
- militari dell'Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza;
- militari dell'Arma dei Carabinieri;
- appartenenti alla Polizia di Stato;

- funzionari di ambasciate e consolati;
- appartenenti al corpo dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco;
- amministratori di enti pubblici economici;
- dipendenti ENAC e ENAV.

Assume, inoltre, rilevanza la nozione di "Incaricato di Pubblico Servizio" delineata dall'art. 358 c.p. (di seguito, anche solo 'IPS'), il quale dispone che devono essere ricompresi in tale categoria "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Esempi di persona incaricata di un pubblico servizio possono essere:

- dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- funzionari di enti privati che svolgono un pubblico servizio (ad es., Trenitalia);
- funzionari dell'ARPA;
- funzionari dell'INPS e INAIL;
- funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

2. - I reati di cui all'art. 24 del Decreto

2.1. - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p. "*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*".

Tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui scopo tipico è di interesse generale e risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla PA, ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con la mancata destinazione dell'erogazione per lo scopo per il quale essa è stata concessa. A nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

É doveroso segnalare come, a seguito dell'emanazione nel febbraio 2022 del c.d. "Decreto Frodi" recante "*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili",* il legislatore ha modificato in senso ampliativo sia la rubrica che il testo di alcuni articoli del codice penale, tra cui figura la norma in questione, con il preciso scopo di contrastare le frodi in materia di erogazioni pubbliche.

2.2. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-*ter* c.p. *"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,*

sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p.) determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, prevista e punita per l'appunto dall'art. 640-*bis* c.p. Il reato in esame si concretizza, dunque, nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.
A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 *ter* punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

2.3. – Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
L'art. 353 c.p. prevede che "*Chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà".

La presente norma è volta a tutelare l'interesse della pubblica amministrazione al libero e consueto svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private e, al contempo, per coloro che affermano la natura plurioffensiva del reato la libertà di chi vi partecipa di influenzare l'esito della gara secondo i principi cardine della libera concorrenza.
Il presupposto fondamentale della fattispecie consiste nella pubblicazione del bando, non potendosi realizzare alcuna condotta criminosa nel frangente temporale in cui la procedura non sia ancora iniziata.
Per l'integrazione dell'elemento oggettivo è richiesto il dolo generico consistente nella volontà di impedire o turbare la gara ovvero allontanare i plurimi offerenti attraverso le modalità tipizzate dalla norma.
La fattispecie si presenta come un reato di pericolo in quanto si configura quando il normale e consueto svolgimento della procedura sia alterato indipendentemente dal risultato della gara.
Infine, l'ultimo comma introduce una autonoma fattispecie di reato con una cornice edittale meno grave di quella prevista per l'integrazione della condotta punita al primo comma.

2.4. – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)
L'articolo 353 *bis* prevede che "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032"*
La previsione incriminatrice è stata aggiunta dall'art. 10 della l. 13 agosto n. 136 al fine di porre rimedio al vuoto normativo riguardante tutte quelle situazioni in cui le scelte del contraente e/o delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara, così da trarre un vantaggio rilevante a discapito delle imprese partecipanti.
Il bene giuridico tutelato è l'interesse al regolare espletamento della procedura di scelta del contraente atta all'individuazione della offerta più conveniente per la pubblica amministrazione.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico in quanto la turbativa d'asta deve essere necessariamente diretta a condizionare e/o alterare le modalità di scelta del contraente da parte della p.a.
La norma prevede la consumazione della fattispecie nel luogo e nel momento in cui si concretizza l'indebita l'interferenza nella procedura di redazione del bando di gara o, eventualmente, un atto equipollente.

Infine, come si evince dalla clausola di apertura della predetta norma, il legislatore ha voluto rendere l'art. 353 *bis* fattispecie sussidiaria applicabile solamente nei casi in cui il fatto non presenti elementi oggettivi o soggettivi comuni ad altre previsioni incriminatrici più gravemente sanzionate.

2.5. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

L'articolo 640 c.p. punisce *"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da un a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

Tale fattispecie è richiamata dal Decreto in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'ente le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, per la cui consumazione è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato appare configurabile, in particolare, nel caso in cui un ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla PA documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato

perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

2.6. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-*bis* c.p. si applica la pena della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio *"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316-*ter* c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

2.7. - Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-*ter* c.p. *"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell´art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 6, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto nella sola forma aggravata per l'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, sicché deve ritenersi improduttivo di responsabilità da reato in capo all'ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.
Il reato è aggravato se commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

2.8. - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
Ai sensi e per l'effetto dell'art. 356 c.p. "*Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".
Con riferimento alla struttura della fattispecie delittuosa in esame – introdotta tra il novero dei reati presupposto del Decreto con d.lgs. n. 75/2020 - ai fini della sua configurabilità, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.
Tale elemento di malafede rappresenta l'elemento specializzante e differenziale rispetto al delitto di inadempimento di pubbliche forniture disciplinato ai sensi dell'art. 355 c.p.
A tali considerazioni approda la più recente giurisprudenza d legittimità che – con plurime decisioni – che si pone in contrasto con la precedente interpretazione del delitto *de quo* avendo ritenuto – in precedenza – che per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 356 c.p. non fossero necessari specifici raggiri essendo sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

2.9. - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898)
Il delitto in commetto, nel porsi in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p. con l'inserimento della c.d. clausola di riserva, prevede che *"chiunque, mediante l'esposizione di dati o*

notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili".

Il giudice di legittimità ha recentemente chiarito che ai fini della configurabilità del reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ex art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898 (c.d. frode comunitaria), l'ignoranza da parte dell'agente del contenuto della domanda e delle allegate attestazioni non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., secondo la lettura datane da Corte cost. n. 364 del 1988, non potendo tale ignoranza ritenersi inevitabile in relazione ad un reato il cui disvalore sociale è noto. Nella parte motiva della sentenza la Corte ha ritenuto che, in ogni caso, sono esigibili da parte di soggetti dotati di peculiare qualificazione tecnica, come gli imprenditori agricoli o commerciali, oneri di attivazione diretti a conoscere la disciplina di settore ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio dell'attività.

2.10. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. – I reati di cui all'art. 25 del Decreto

3.1. – Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

L'articolo in commento dispone che "*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi*".
La ratio della norma consiste nella tutela del buon andamento, del prestigio e degli interessi patrimoniali della P.A.
Il delitto in parola si sostanzia nella fattispecie dell'appropriazione indebita, posta in essere però da un soggetto attivo "qualificato", ossia dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta di un reato plurioffensivo, poiché prevede la lesione innanzitutto del regolare e buon andamento della P.A., in secondo luogo degli interessi patrimoniali della stessa e dei privati cittadini. Con la consumazione della fattispecie de qua si realizza una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.
Il peculato è un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.
In linea con la giurisprudenza prevalente, si ritiene ormai pacifica la parificazione delle condotte di distrazione ed appropriazione, stante la ricomprensione di quest'ultima all'interno della prima condotta, dal momento che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione, difatti, è quel comportamento uti dominus, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, quindi interrompendo illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.
Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa, intendendo con tale ultimo termine configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che lo stesso possa tornare a detenere in qualsiasi momento.
Altro presupposto integrante il reato in esame è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.
Ultimo requisito, fondamentale, è l'altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui).

3.2. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)
Fuori dai casi previsti dall'art. 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
La fattispecie in esame è stata introdotta all'interno del novero dei reati presupposto dal c.d. "Decreto Carceri" e modificata successivamente dalla Legge n. 112/2024 recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".
Il nuovo reato di "Peculato per distrazione" di cui all'articolo in oggetto oltre ad essere sussidiario rispetto all'art. 314 c.p. è integrato ogni qualvolta un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ponga in essere una delle condotte elencate all'interno della norma.

3.3. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma in commento prevede che *«il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».*
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Occorre preliminarmente valutare la natura di tale reato e i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice: la Suprema Corte aderisce all'impostazione, condivisa anche dalla dottrina dominante, che ritiene la natura plurioffensiva dei reati contro la pubblica amministrazione, distinguendo un bene giuridico "di categoria", comune a tutte le fattispecie incriminatrici, ed un bene giuridico specifico, proprio delle singole ipotesi.
Nel caso che occupa, la norma da un lato è diretta a tutelare il buon andamento, l'imparzialità, la legalità, l'efficienza e la probità della pubblica amministrazione; dall'altro lato, è posta a presidio del patrimonio dei terzi, nonché del legittimo affidamento dei privati nei confronti dell'operato del soggetto pubblico.
Ai fini dell'integrazione del delitto de quo, è necessario che il pubblico ufficiale commetta l'illecito nell'esercizio delle funzioni o del servizio, segnalando dunque la necessità della contestualità tra le mansioni concretamente svolte e la condotta; è invece esclusa la rilevanza della causa, cioè del nesso logico-pertinenziale del ricevere o ritenere, giacché il legislatore ha voluto dare rilievo al solo effettivo ed attuale esercizio della funzione o servizio.
Un altro elemento fondamentale del reato è rappresentato dall'errore altrui, cioè di colui che dà o corrisponde il denaro, che ai sensi dell'art. 316 c.p. deve essere il fattore che ha determinato la ricezione o ritenzione del pubblico agente.
Sul punto, è opportuno evidenziare che l'errore del privato non deve essere causato dallo stesso p.u. o i.p.s., giacché quest'ultimo deve solo giovarsi di un errore preesistente, errore in cui il soggetto deve essere già incorso per conto proprio e che può indifferentemente vertere sull'esistenza o sulla quantità del dovuto (sull'*an* o sul *quantum debeatur*).
Ed invero, attraverso il costante orientamento dei giudici della Suprema Corte, è ormai pacifico che ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 316 c.p. «*l'errore deve cadere sull'an o sul quantum debeatur, enon sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione giacché se, invece, l'errore cade sul soggetto, cioè se il danaro viene versato al pubblico ufficiale incompetente, costui incorre comunque nel reato di cui all'art. 314 c.p., indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l'errore*» (*ex multis*, Cass. pen. Sez VI, sent. n. 9732 del 13 ottobre 1992).

La condotta illecita dell'agente consiste invece nel ricevere o nel ritenere indebitamente il denaro con la consapevolezza e rappresentazione dell'errore altrui, unita alla volizione dell'appropriarsi del denaro per sé o per un terzo, approfittando dell'errore in cui versa l'interlocutore.
Se la condotta è di ricezione, necessitando di un comportamento uti dominus da parte del p.u., la fattispecie delittuosa si consuma nel momento in cui il pubblico agente accoglie per sé o per altri il denaro; se invece si tratta di ritenzione, implicando l'appropriazione del bene, il momento consumativo si verifica quando il soggetto pubblico, accorgendosi dell'errore in cui versa il privato, non restituisce il quantum dovuto. La condotta può consistere in un rifiuto alla richiesta altrui di restituire il denaro, ovvero nella omessa restituzione dopo la sopravvenuta scoperta dell'errore.

3.4. - Concussione (art. 317 c.p.)

L'articolo dispone *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

La concussione è il più grave dei delitti contro la PA e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale, sicché si vede costretto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. In tale ipotesi, è ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

3.5. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La disposizione prevede *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".*

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incarcati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri d'ufficio.

In sostanza, l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale, il quale sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.
Ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., consiste nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione, i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

3.6. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Ai sensi dell'art. 319 c.p. *"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*
Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale e privato, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. A nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).
Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis c.p.), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di

pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

3.7. - Circostanza aggravante (art. 319-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. *"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".*

3.8. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

L'art. 319-*ter* c.p. dispone che *"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato dunque coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

3.9. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

L'articolo sancisce: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione *ex* art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (l. n.190/2012).

Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del Pubblico Ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità. Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal Pubblico Ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che pone in essere la dazione o la promessa.

3.10. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'articolo dispone "*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

La disposizione ha lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore a un terzo.

3.11. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'articolo prevede *"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".*

3.12. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Ai sensi dell'art. 322 c.p. *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,*

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

L'istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, dinanzi ad un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro o di altra utilità finalizzata a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio ed il rifiuto del pubblico ufficiale.

3.13. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

A norma dell'articolo 322-*bis* c.p. "*Le disposizioni degli articoli 314, 316, 317, 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta:

- da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati membri;
- nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

3.14. – Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

A norma dell'art. 346 *bis* c.p. *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri*

soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

La fattispecie è stata di recente innovata dalla Legge n. 114/2024 c.d. "Legge Nordio" al fine di riorganizzare e modificare l'ordinamento giudiziario nonché quello militare.
In special modo, la nuova formulazione prevede, come requisito necessario, per l'integrazione del reato l'utilizzo in maniera diretta e intenzionale allo scopo di relazioni esistenti con una delle figure indicate dall'articolo. Difatti, a ben vedere, si introduce una nuova forma di dolo intenzionale per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato.
Inoltre, per quanto concerne l'oggetto proprio della condotta questo deve essere necessariamente un'utilità economica.
Infine, il secondo comma inserisce la nozione di "mediazione illecita" al fine di comprendere e meglio circoscrivere le condotte proprie del reato in questione.

3.15. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei

responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

4. - Reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. in commento *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

La norma è posta a tutela del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno chiamato a rendere le dichiarazioni dinnanzi l'Autorità Giudiziaria, pronunci il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

4.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

In relazione al reato sopra descritto, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da soggetti apicali o sottoposti appartenenti a essa, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

5. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ovvero con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dal Decreto.

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) Codice Etico;
2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
9) ove necessario, documentazione scritta, tracciabilità ed archiviazione dei contatti con la PA;
10) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Area a rischio n. 1: Gestione dell'*iter* concernente la partecipazione dalla Società a bandi o gare ad evidenza pubblica, nonché a procedimenti amministrativi.

Attività sensibili:

a) partecipazione a gare indette da PA;

b) negoziazione delle condizioni e dei termini dell'accordo, anche a seguito di aggiudicazione della gara;

c) gestione di sconti o promozioni;

d) fornitura dei servizi oggetto del contratto;

e) gestione dei pagamenti e dei reclami;

f) partecipazione a procedimenti per il rilascio di permessi, certificazioni, autorizzazioni, concessioni e ogni altro provvedimento utile all'esercizio dell'attività

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318,319,319-*bis*,320,321,322-*bis* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) adozione di una procedura/policy che preveda i principi cardine e norme comportamentali di seguito indicati:

- eventuali sconti, promozioni o benefici nei confronti di PA, PU o IPS sono soggetti a specifici iter autorizzativi;

- in caso di partecipazione ad una gara pubblica, occorre assicurare l'evidenza di un controllo sulla completezza e veridicità della documentazione trasmessa alla PA;

- occorre assicurare specifici controlli sulla genuinità e completezza della documentazione o delle informazioni trasmesse alla P.A.;

- occorre uno specifico controllo degli importi riportati nelle fatture emesse nei confronti della PA o di PU o IPS, nonché dei documenti ad esse connessi;

- occorre assicurare evidenza delle azioni intraprese e delle decisioni adottate a seguito di reclami ricevuti dalla Società;

2) predisposizione di un listino dei prezzi dei servizi e/o delle forniture offerti dalla Società;

3) controllo sui servizi e/o sulle forniture effettivamente forniti alla clientela.

- **Area a rischio n. 2: Richieste alla PA di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta**

Attività sensibili:

a) richiesta e gestione autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta;

b) presentazione esposti, denunce, querele o istanze;

c) invio dati e informazioni su eventi a rischio reato.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- predisposizione di un elenco di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta, ecc., richiesti dalla Società, con indicazione della relativa eventuale scadenza;
- specifici controlli sulla completezza e veridicità della documentazione inviata alla PA in vista dell'ottenimento o del rinnovo di licenze/autorizzazioni/permessi, ecc.
- individuazione delle funzioni aziendali deputate a raccogliere, controllare ed inviare la documentazione alla PA ai fini del rilascio o del rinnovo di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. nonchè a curare l'archiviazione di tutta la documentazione inviata e ricevuta.

Area a rischio n. 3: Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di personale, ambiente, salute e sicurezza

Attività sensibili:

a) selezione e gestione del personale;

b) predisposizione ed invio della documentazione concernente assunzioni/variazioni/cessazioni del rapporto di lavoro, incluse le categorie protette;

c) adempimenti relativi all'apertura ed alla gestione delle posizioni previdenziali, nonché al pagamento dei contributi;

d) gestione degli adempimenti riguardanti, l'ambiente, la salute e la sicurezza.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) individuazione delle risorse deputate: a) svolgere gli adempimenti in materia di ambiente, di igiene, salute e sicurezza; b) ad intrattenere rapporti con la PA in caso di visite ispettive; c) a controllare la

veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati/documenti trasmessi/consegnati alla PA;

2) predisposizione di uno scadenzario dei termini previsti per gli adempimenti in materia di ambiente, igiene, salute e sicurezza;

3) formalizzazione per iscritto e archiviazione degli adempimenti svolti;

4) previsione di un flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare i risultati di eventuali ispezioni, verifiche, accertamenti o controlli della PA.

Area a rischio n. 4: Gestione del contenzioso e degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria

Attività sensibili:

a) Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali. Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse della Società reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, finalizzati ad assicurare all'Ente vantaggi di qualsiasi natura nella gestione del contenzioso. A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

i) corruzione di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Società, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna della controparte, in cambio della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato a una Società estera facente capo al medesimo;

ii) corruzione di un militare della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite l'intermediazione del commercialista della Società, al fine di ottenere un esito favorevole e più celere dell'accertamento, in cambio dell'impegno al pagamento di una somma di denaro;

iii) corruzione di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo a occultare un documento sfavorevole per la Società, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio del pagamento di una somma di denaro;

iv) corruzione di un magistrato della Corte di Giustizia europea per ottenere una pronunzia favorevole alla Società, in cambio della promessa di vantaggi indebiti (ad esempio, l'attribuzione di consulenze fittizie retribuite dalla Società);

v) corruzione di un magistrato, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

vi) corruzione di un funzionario di Enti previdenziali, dell'ASL o dell'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamenti o di verifiche, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

vii) truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione alla induzione in errore dell'Autorità Giudiziaria, autorità amministrative con funzioni ispettive e di verifica, amministrazione finanziaria ecc., in vista dell'ottenimento di vantaggi per la Società;

viii) con particolare riferimento alla ipotesi di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) di cui all'art. 25 *decies* del Decreto, si indicano, a titolo esemplificativo, quale possibile modalità di commissione del reato nella realtà aziendale, l'ipotesi di induzione della persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando tale persona ha la facoltà di non rispondere.

b) Gestione degli adempimenti di natura fiscale e/o tributaria (ad es., predisposizione ed invio delle relative dichiarazioni) ed effettuazione dei versamenti in materia di imposte dirette ed indirette: possono presentare profili di rischio le attività svolte da Funzioni Aziendali che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene, in particolare, le dichiarazioni dei redditi e tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore quali, in particolare, quelli connessi alla gestione dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria e tributaria, anche in sede di eventuale ispezione (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/frode informatica ai danni dello Stato). Si segnala, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di erogazione di somme in anticipo (non supportate da fatture e da ricevimento dei relativi beni o servizi) e la destinazione delle stesse a fini corruttivi. O, ancora, l'ipotesi di registrazione in contabilità di tali acconti senza poi più provvedere alla loro chiusura contabile e, più in generale, qualsiasi erogazione a Enti pubblici con finalità corruttive. Possono presentare profili di rischio le attività connesse alla predisposizione del bilancio della Società, le attività connesse alla contabilità (attiva e passiva) relativa ai fornitori e collaboratori esterni: dette attività, infatti, ancorché non implicanti rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (fatturazione per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, creazione di debiti fittizi nei confronti delle controllate ecc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di pubblici agenti. Si rinvia a quanto si osserverà nella Parte Speciale dedicata ai reati societari.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- attività di reporting periodico scritto da parte dei consulenti esterni in merito alle attività svolte ed allo stato delle controversie che coinvolgono la Società;
- individuazione delle risorse deputate ad adempiere agli obblighi di natura fiscale e tributaria;
- predisposizione di uno scadenzario degli adempimenti previsti in ambito fiscale e tributario;
- controllo sulla completezza e veridicità di dati, documenti, informazioni trasmessi alla PA nonché sulla congruità delle imposte e dei tributi pagati rispetto alla effettiva situazione della Società;
- inserimento, nell'ambito dei contratti con i consulenti esterni della Società, della clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Area a rischio n. 5: Liberalità, omaggi e spese di rappresentanza

Attività sensibili:

a) gestione degli omaggi/utilità e delle donazioni effettuate o promesse, compresa la relativa rendicontazione;

b) gestione delle spese di rappresentanza, compresa la relativa rendicontazione;

c) gestione delle sponsorizzazioni.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) per gli omaggi e liberalità, anche sotto forma di sconti/promozioni o altri benefici:

- adozione di una policy/procedura che prevede: a) l'individuazione delle funzioni aziendali deputate a decidere in merito agli omaggi e alle liberalità eventualmente concessi, anche sotto forma di sconti o promozioni o altri benefici, garantendo ove possibile la partecipazione di almeno due funzioni aziendali;
- un limite di Euro 150 per gli omaggi da erogare, con previsione di appositi livelli autorizzativi per gli omaggi di valore superiore (anche sotto forma di sconti/promozioni/benefici);
- tracciabilità e documentazione degli omaggi/benefici/sconti erogati dalla Società;
- rispetto del Protocollo PPS01 relativo alla Gestione dell'omaggistica.

2) Per le spese di rappresentanza:

- definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti);
- necessità di acquisire la validazione delle spese di rappresentanza da parte di uno o più responsabili, con obbligo di allegare la documentazione giustificativa nonchè di disporre il controllo di congruità della documentazione;
- archiviazione di tutte le note spese e dei documenti giustificativi presentati, nonché dei pagamenti effettuati.

3) Per le sponsorizzazioni:

- possibilità di sponsorizzare unicamente eventi o associazioni di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o associazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a PU o IPS che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad es., per il rilascio di una licenza o permesso).

Area a rischio n. 6: Gestione dei rapporti connessi a ispezioni o verifiche o richieste della PA

Attività sensibili:

a) gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni/verifiche o richieste di dati/informazioni

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) adozione di una policy in materia di verifiche/ispezioni o richieste della P.A., che preveda:

- la partecipazione, ove possibile, di almeno due risorse della Società alle ispezioni/verifiche della PA;
- la verbalizzazione, ove possibile, degli incontri con i funzionari pubblici nonchè dei risultati emersi, con trasmissione all'Amministratore Unico e all'OdV dei verbali di cui al punto che precede;

2) individuazione delle risorse deputate a) a riscontrare le richieste della PA; b) a raccogliere ed inviare la documentazione richiesta, previo controllo di completezza e veridicità dei documenti/dati/informazioni trasmessi; c) a mantenere i contatti con la PA richiedente fino alla evasione della richiesta;

3) archiviazione delle richieste ricevute dalla PA e dei documenti inviati.

Area a rischio n. 7: Gestione dei finanziamenti e sussidi pubblici

Attività sensibili:

a) richiesta, gestione e rendicontazione del contributo/finanziamento

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, comma 2, c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*, c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*, c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) individuazione delle risorse deputate: a) a verificare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici; b) a verificare la completezza, la regolarità e la genuinità della documentazione e dei dati da presentare ai fini dell'ottenimento del finanziamento/contributo nonché in sede di rendicontazione; c) a gestire i contatti con l'ente pubblico erogante a seguito della concessione del

finanziamento/contributo, incluso per ciò che attiene la rendicontazione; d) a curare la gestione del finanziamento/contributo ottenuto;

2) formalizzare per iscritto, ove possibile, dei contatti intercorrenti con l'ente pubblico erogante;

3) archiviazione della documentazione concernente la richiesta, l'ottenimento, la gestione e la rendicontazione del contributo/finanziamento;

4) predisposizione, in sede di richiesta dei contributi per la formazione del personale, di un Piano di Formazione che illustra le specifiche attività che saranno effettuate;

5) flusso informativo annuale nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare i finanziamenti, contributi e sovvenzioni pubblici ricevuti dalla Società.

Area a rischio n. 8: Selezione, assunzione, formazione e gestione del personale

Attività sensibili:

a) gestione del processo di selezione, valutazione e scelta dei candidati;

definizione e formalizzazione della retribuzione e degli aumenti retributivi, nonchè del sistema di incentivi, degli obiettivi ad essi connessi e dei criteri da utilizzare per valutarne il raggiungimento. Definizione e formalizzazione del sistema di promozioni e di concessione degli altri benefit (ad es., premi, ecc.).

b) Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) archiviazione dei CV ricevuti unitamente ai documenti eventualmente richiesti in sede di selezione;

2) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;

3) divieto di assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, o loro familiari, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale,

da cui sia derivato un vantaggio per la Società ovvero per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società;

4) richiesta di sottoscrizione, in sede di selezione, di una dichiarazione riguardante eventuali rapporti di parentela con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;

5) previsione di un duplice livello di colloquio dei candidati prima dell'assunzione.

Area a rischio n. 9: Selezione e gestione di fornitori/consulenti

Attività sensibili:

a) gestione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti;

b) selezione dei fornitori/consulenti;

c) gestione degli acquisti e monitoraggio dei beni/servizi ricevuti;

d) gestione di beni aziendali: a titolo esemplificativo si indica quale possibile modalità di commissione del reato nella realtà aziendale, la cessione o il prestito a titolo gratuito di beni aziendali (ad es. automobili, appartamenti, ecc.) con finalità corruttive. Le aree indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per contro della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV;

e) gestione pagamenti

f) gestione dei rapporti con fornitori o vettori in possesso di certificati di qualità rilasciati da Enti pubblici e/o iscritti ad appositi albi.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità

ed onorabilità;

2) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori/consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

3) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori/consulenti/appaltatori b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Fornitori/Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori/consulenti/appaltatori;

4) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori/consulenti;

5) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

6) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore/consulente/appaltatore;

7) sottoscrizione di un contratto con tutti i fornitori, con previsione, per quelli per i quali si prevede di procedere con l'Ordine di Acquisto, della sottoscrizione di Condizioni Generali di Contratto;

8) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;

9) inserimento nei contratti di appalto/fornitura e negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;

10) rispetto dei protocolli aziendali ed in particolare del Protocollo PRT02 relativo al Processo di Approvvigionamento.

Area a rischio n. 10: Tesoreria, contabilità e bilancio*[1]

Attività sensibili:

a) gestione e monitoraggio di incassi e pagamenti;

b) gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture attive;

c) gestione del processo di registrazione e pagamento

[1]*Area che presenta un rischio "indiretto" poichè, pur non essendovi un contatto diretto con la P.A., potrebbe supportare la commissione dei reati nell'ambito delle altre aree a rischio.

delle fatture passive;

Reati ipotizzabili:

Tutti i reati considerati

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) previsione di un adeguato processo approvativo, da parte dei responsabili, per le registrazioni di contabilità e per i pagamenti, con coinvolgimento di almeno due risorse aziendali;

2) adozione di specifiche policy in materia di fatturazione attiva e passiva;

3) nell'ambito del processo di fatturazione attiva, specifico controllo di congruità tra l'importo spettante alla Società in virtù degli accordi e quello fatturato al cliente, formalizzato mediante validazione da parte del Responsabile Risorse Umane;

4) riconciliazione quotidiana tra gli importi fatturati e quelli incassati;

5) registrazione di incassi e pagamenti, con controllo sulla veridicità, congruità e completezza dei dati registrati a cura della Direzione Amministrazione;

6) previsione di una riconciliazione mensile dei conti bancari.

Area a rischio n. 11: Controllo di gestione*

Attività sensibili:

a) raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali;

b) gestione flussi finanziari;

c) gestione degli extra-budget.

Reati ipotizzabili:

Tutti i reati considerati.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) Elaborazione di un report con cadenza mensile di contabilità analitica nonché di un report trimestrale

in cui sono indicati (i) i dati riguardanti il medesimo periodo dell'anno precedente; (ii) i dati consuntivati dell'anno in corso; (iii) i dati di budget del trimestre di riferimento;

2) condivisione del budget tra le diverse funzioni aziendali e discussione su eventuali scostamenti;

3) controllo preventivo dell'utilizzo di risorse finanziarie a cura della Direzione Amministrazione e dell'Amministratore Unico;

4) previsione di un flusso informativo periodico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere trasmesso il bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

6. - I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, buona fede e trasparenza;
4. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari del Modello, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la PA (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei comportamenti sin qui ricordati è **fatto divieto, in particolare**, di:

a) distribuire o promettere denaro, omaggi, regali, vantaggi ed altre utilità, qualora non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi della Società; i regali, vantaggi o utilità sono in ogni caso assolutamente vietati quando sono destinati, direttamente o indirettamente, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (o loro familiari) e sono volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. Tutti i regali e gli omaggi offerti - inclusi quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o di loro familiari;
c) effettuare prestazioni in favore dei partner, consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o contrattuale costituito;
d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
e) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

E', altresì, **vietato**:

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- presentare dichiarazioni materialmente alterate o dal contenuto mendace a organismi pubblici nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;
- distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli Enti pubblici o dalla comunità Europea per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati;

- nella fase di ammissione al bando, è vietato fornite false rappresentazioni della realtà sociale, o dei titoli e competenze della Società, al fine di rientrare nei criteri di selezione dei partecipanti alla gara non avendone pienamente i titoli;
- nella successiva fase di negoziazione della gara è fatto divieto di offrire o promettere indebite utilità ai funzionari pubblici (reato di corruzione), al fine di ottenere condizioni contrattuali altrimenti non conseguibili;
- assumere pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ovvero ex impiegati della Pubblica Amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per la Società;
- durante la fase di esecuzione di una commessa è, comunque, vietato porre in essere condotte illecite (anche attraverso l'induzione o corruzione del pubblico funzionario) volte ad assicurarsi condizioni indebite o favoritismi di qualsivoglia natura (ad esempio, riconoscimento di riserve, proroghe sulla tempistica).

Per favorire l'attuazione dei comportamenti predetti, sono richiesti i seguenti ulteriori adempimenti da parte dei destinatari:

- gestire i rapporti con la P.A. in maniera trasparente;
- in ipotesi di ispezioni da parte della P.A. (ad es. forze dell'ordine), di tutti i provvedimenti concernenti tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali) dovrà essere rilasciata copia dall'Autorità procedente e debitamente conservata presso la Società, unitamente a tutta la documentazione del relativo procedimento;
- quanto agli incarichi conferiti a soggetti esterni, questi devono essere redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire e il relativo compenso. Prima di procedere al conferimento, gli accordi presi devono essere approvati dalla figura aziendale competente e la relativa documentazione dell'incarico deve essere debitamente archiviata;
- i professionisti esterni sono obbligatoriamente tenuti a informare la Società e l'OdV circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la

violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale;

- nessun pagamento potrà avvenire in contanti o in natura, bensì solo mediante sistemi trasparenti e facilmente tracciabili, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;
- le dichiarazioni da rilasciare alla P.A. o a organismi pubblici comunitari, anche per ottenere finanziamenti, devono contenere notizie veritiere, delle quali verrà svolto debito riscontro;
- coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero sulla destinazione di eventuali contributi erogati, devono effettuare una verifica pregnante su detta attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali irregolarità;
- con riferimento alla gestione dei procedimenti penali pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana o estera, ciascun destinatario è diffidato dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero di dare o promettere denaro o utilità affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni non veritiere o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Infine, l'Amministratore Unico potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, a integrazione degli adempimenti sopra elencati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni funzione aziendale;
2. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
3. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
4. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione

sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

7. - I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

8. - SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

i) attività aziendale svolta a contatto con esponenti della Pubblica Amministrazione;

ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv) esponente/i della Pubblica Amministrazione che ha/hanno gestito l'attività;

v) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;

vi) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Aziendale - per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Parte Speciale "B"

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. - Premessa

2. – I reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto

2.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

2.2. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

2.3. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 *bis* c.p.)

2.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

2.5. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

2.6. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *sexies* c.p.)

2.7. – Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

2.8. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

2.9. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.)

2.10. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

2.11. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater.1.* c.p.)

2.12. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.)

2.13. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

2.14. - Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

2.15. - Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

2.16. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-*bis* del Decreto

3. - Le aree a rischio ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

La presente Parte Speciale è dedicata ai reati informatici previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta di reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche e caratterizzati da diverse tipologie di condotta.

Alcuni di questi reati sono connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti, ovvero al danneggiamento del medesimo. Altri riguardano condotte di intercettazione illegittima di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è prevista la fattispecie di frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

Si segnala che, ai fini penali, la legge parifica il documento informatico[1] pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

La presente parte speciale è stata di recente innovata con l'introduzione, nel sistema legislativo italiano, della Legge n. 90/2024 recante "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici c.d. Legge sulla Cybersicurezza".*

La legge ha come obiettivo primario l'armonizzazione della *cybersecurity* soprattutto con riferimento alla gestione degli attacchi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, la legge impone ai destinatari della norma l'adempimento di quattro requisiti:

-dotare l'amministrazione di una struttura per la *cybersicurezza*;

-individuare la figura del referente per la *cybersicurezza;*

-segnalare compiutamente le anomalie e/o gli incidenti informatici nelle tempistiche richieste dalla Legge;

- provvedere senza ritardo alla risoluzione della problematicità riscontrata come richiesto dai protocolli dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Difatti, al fine di rafforzare i presidi in materia di *cybersecurity*, è stata emanata la direttiva c.d. "Nis 2", attraverso la quale l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri di definire delle efficaci strategie nazionali di cybersicurezza: obiettivo primario della direttiva è cercare di reprimere gli incidenti e le minacce informatiche e, al contempo, rafforzare le barriere della sicurezza informativa comunitaria e nazionale.

[1] Per documento informatico deve intendersi la "*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*".

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 24-*BIS* DEL DECRETO

2.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 615-*ter* c.p. *"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

L'articolo offre una tutela ampia, comprensiva e anticipata che si sostanzia nel c.d. "*ius excludendi alios*", avente a oggetto tutti i dati raccolti nei sistemi informatici protetti, indipendentemente dal loro contenuto, purché attinenti alla sfera di pensiero o alle attività, lavorative e non, dell'utente, in modo da assicurare una protezione da qualsiasi tipo di intrusione che possa avere anche ricadute economico-patrimoniali.

Per sistema informatico a mente della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 si intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base a un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati.

Il delitto di cui all'art. 615-*ter* c.p. integra un reato di mera condotta che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, mediante l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, a nulla rilevando che si verifichi un'effettiva lesione della riservatezza degli utenti.

Le condotte punite dal primo comma consistono: a) nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (da intendere come accesso alla conoscenza di dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano, sia da vicino); b) nel mantenersi nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione (da intendersi come il fatto di chi persista nella già avvenuta introduzione, inizialmente autorizzata o casuale, continuando ad accedere alla conoscenza dei dati nonostante il divieto, anche tacito, del titolare del sistema).

Secondo la giurisprudenza di legittimità quel che rileva è il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che non può considerarsi autorizzato ad accedervi e a permanervi, sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro), sia quando ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle di cui egli è incaricato e in relazione alle quali l'accesso gli è consentito.

L'articolo pertanto punisce a titolo di dolo generico le condotte non solo di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ma anche di chi vi si trattiene contro la volontà, espressa o tacita, del titolare che ha il diritto di escluderlo.

2.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Ai sensi dell'art. 615-*quater* c.p. "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater". La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter secondo comma, numero 1.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

2.3. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 *bis* c.p.)

La norma prevede che "*Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

La previsione normativa è posta a tutela del bene giuridico della inviolabilità delle comunicazioni a distanza intercorrenti tra due o più soggetti.

Si tratta di una disposizione che persegue fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo 617 c.p., al contempo, indicando infatti come condotta penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni telefoniche o telegrafiche altrui.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica, ogni qualvolta il fatto sia commesso da determinati soggetti qualificati: un pubblico ufficiale con abuso dei propri poteri, un incaricato di pubblico servizio o un investigatore privato, o in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni stesse.

2.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La fattispecie prevede che *"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi[(2)], ovvero le impedisce o le interrompe[(3)], è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

La norma è indirizzata all'impedimento dell'intercettazione fraudolenta, che si verifica quando si prende conoscenza di comunicazioni altrui, in modo occulto e senza autorizzazione. Si tratta di una fattispecie a dolo generico e, salvo le aggravanti previste dal quarto comma, il reato è procedibile a querela della persona offesa.

In particolare, l'intercettazione si ha quando il messaggio giunge integralmente al destinatario, l'interruzione quando l'invio del messaggio viene interrotto e, pertanto, non giunge al destinatario, l'impedimento quando il messaggio non riesce nemmeno a partire.

2.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

L'articolo dispone che: *"Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La norma offre una forma di tutela anticipata rispetto a quella prevista dall'art. 617-*quater*, punendo comportamenti prodromici alle condotte descritte nel precedente articolo. Per la realizzazione della fattispecie è sufficiente il mero pericolo di arrecare danno alla libertà di comunicare e alla riservatezza.

Le condotte consistono nella installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, a nulla rilevando l'effettivo funzionamento delle stesse.

2.6. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *sexies* c.p.)

L'articolo in esame punisce "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa

La norma in esame ha come obiettivo la tutela della veridicità ed inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

Il legislatore intende punire la condotta propria della falsificazione del contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, oppure nell'atto di formare falsamente il contenuto della comunicazione stessa, al fine di procurare un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

È un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi abbia un obbligo di formare o di trasmettere ad altri il contenuto di comunicazioni altrui, avendo, per ragioni del suo ufficio o della sua professione, l'autorizzazione a captare tale forma di comunicazione.

Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

2.7. – Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

La norma punisce "*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità".*

Il legislatore ha di recente modificato l'art. 24 bis con l'emanazione della Legge n. 90/2024 recante "Disposizioni per il rafforzamento di cybersicurezza nazionale e reati informatici".

Il nuovo comma 1 bis contempla un'ulteriore fattispecie criminosa, nel caso di specie "l'estorsione mediante attacco informatico", attraverso cui si intende promuovere il coordinamento tra il settore pubblico e privato nella creazione di programmi di formazioni specialistici per i destinatari del settore, al fine di rafforzare la protezione dei dati, le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e contrastare gli attacchi informatici.

Inoltre, la legge in oggetto mira a promuovere nuove e differenti misure per la sicurezza delle banche dati giudiziarie attraverso l'introduzione negli appalti pubblici di criteri di cybersicurezza ad hoc.

Infine, la norma punisce la condotta di chi costringe taluno a fare o ad omettere qualsivoglia cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mediante le condotte indicate dal comma 1 dell'art. 24-bis del Decreto 231

2.8. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Ai sensi della norma in commento *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

La fattispecie si differenzia rispetto al danneggiamento ordinario per gli interessi tutelati inerenti la realtà informatica e telematica.

Le condotte sono rappresentante dalla distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi altrui.

La condotta della "cancellazione", secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata nella accezione informatica e non semantica del termine, ossia come la "rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nell'apposito cestino o in via 'definitiva' mediante il successivo svuotamento dello stesso". Pertanto, del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, è il fatto che i file cancellati possano essere recuperati *ex post* attraverso una specifica procedura tecnico-informatica.

Secondo tale impostazione, la configurabilità del reato di danneggiamento informatico non viene dunque preclusa dall'eventuale reversibilità del danno, ritenendosi sufficiente che il bene tutelato sia stato - anche solo temporaneamente - oggetto di manomissione o alterazione rimediabile attraverso un postumo intervento riparatorio.

2.9. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 635-*ter* c.p. "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

La norma punisce i medesimi fatti sanzionati dall'art. 635 *bis* allorquando l'attività si diriga avverso informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio informatico in relazione alle informazioni, dati e programmi informatici statali.

Il Legislatore ha previsto al secondo comma un aggravante specifica qualora il fatto sia commesso con violenza o minaccia oppure abusando della qualifica di operatore informatico.

2.10. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

L'articolo dispone: "S*alvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,*

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

La fattispecie richiama le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p. e punisce condotte ulteriori, quali l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, che danneggino, distruggano, rendano anche in parte inservibili o ostacolino il funzionamento di altrui sistemi informatici o telematici.

2.11. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater.*1)

La fattispecie in esame punisce "*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.*

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

La fattispecie in esame è stata di recente inserita all'interno del catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 90/2024.

2.12. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Ai sensi della norma in commento: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi*

informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

L'articolo punisce le condotte dell'art. 635 *quater* dirette a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

2.13. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

L'articolo dispone: *"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."*

L'articolo tutela l'attività di rilascio di un certificato qualificato rispetto ad attività poste in essere dal certificatore che per fini ed interessi di tipo privato viola gli obblighi previsti dalla legge.

La fattispecie richiede il dolo specifico rappresentato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

2.14. – Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

L'articolo prevede *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."*

Lo scopo della norma è la tutela della fede pubblica attraverso la salvaguardia dell'integrità del documento informatico nella sua valenza probatoria.

2.15. - Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Il comma 11 dell'articolo summenzionato prevede che *«Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».*

Il decreto è volto ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La nuova normativa, in particolare quanto statuito dal comma 11, articolo 1, della legge in commento definisce le modalità di individuazione dei soggetti pubblici e privati che ne fanno parte, nonché delle rispettive reti, sistemi informativi e servizi informatici rilevanti per le finalità di sicurezza nazionale cibernetica ed istituisce un meccanismo teso ad assicurare dei presidi più sicuri per i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni e servizi di information and communication technology (ICT) destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per i servizi rilevanti.

2.16. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-*bis* del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. - LE AREE A RISCHIO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Organo Amministrativo, in quanto dotato di poteri di firma e rappresentanza della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) rispetto del Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

6) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

9) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

10) rispetto dell'organigramma aziendale;

11) rispetto di regole, procedure e istruzioni operative adottate dalla Società in tema di sicurezza informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:

- uso accettabile delle risorse informatiche;
- controllo degli accessi alle risorse informatiche;
- gestione degli incidenti in materia di sicurezza delle informazioni e reazioni ai medesimi;
- sicurezza della rete e delle comunicazioni;

12) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

Area a rischio n. 1: Processo tecnico / tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet

Attività sensibili:

a) gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione;

b) evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT;

b) gestione dei flussi di comunicazione elettronici con Enti Pubblici;

c) utilizzo di software e di banche dati;

d) utilizzo di sistemi informatici di gestione e controllo degli adempimenti fiscali e amministrativi.

Reati ipotizzabili:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) **divieto** posto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle sopra considerate;

- violare i principi di comportamento previsti nella presente Parte Speciale, nonché le regole e prassi aziendali di interesse;

2) individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza di natura organizzativa, fisica e logistica, in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o distruzione delle risorse informatiche e che si pongano quale obiettivo quello di:

- tutelare la sicurezza delle informazioni;
- prevedere eventuali controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset;
- prevedere eventuali controlli di sicurezza destinati a indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali;
- introdurre un doppio sistema di accesso per navigare nei *browser* contenenti dati sensibili gestititi dalla Società;
- prevedere più livelli di sicurezza mediante l'utilizzo di *password*, *firewall* e simili;
- instaurare un sistema di navigazione segregato;
- introdurre un sistema di filtro e di limitazione alla navigazione sui computer in dotazione ai dipendenti.

3) obbligo per tutti i destinatari del presente Modello di rispettare i principi comportamentali posti a presidio del rischio di commissione dei delitti informatici, volti ad assicurare l'osservanza dei seguenti parametri di sicurezza del patrimonio informativo della Società previsti dai principali standard internazionali in tema di sicurezza delle informazioni:

- **riservatezza** intesa come garanzia che una informazione sia accessibile solo a chi è autorizzato;

- **integrità** intesa come salvaguardia dell'accuratezza e della completezza dell'informazione e dei metodi di elaborazione;

- **disponibilità** intesa come garanzia che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e alle risorse associate, quando richiesto.

In particolare, è **vietato**:

(a) connettere ai sistemi informatici della Società personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;

(b) procedere a installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;

(c) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;

(d) acquisire, possedere, o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati, ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;

(e) ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali dei clienti o di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;

(f) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;

(g) accedere abusivamente a un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;

(h) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

(i) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

(l) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;

(m) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

(n) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

(o) lo spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;

(p) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;

(q) utilizzare per finalità diverse da quelle lavorative le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società;

(r) alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, e in particolare:

- **utilizzare** le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- **custodire** accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- **garantire** la tracciabilità dei documenti prodotti;
- **assicurare** meccanismi di protezione dei file, quali, ad esempio, password da aggiornare periodicamente, secondo le prescrizioni comportamentali della Società;
- **utilizzare** beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- **utilizzare** unicamente materiale pubblicitario (i.e. materiale fotografico) autorizzato.

4) informazione rivolta a tutti i destinatari eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi in ordine alla importanza di:

- mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;

5) formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificato in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore dei destinatari eventualmente autorizzati all'utilizzo

dei sistemi informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

6) sottoscrizione da parte dei dipendenti, nonché degli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, di uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

7) informazione rivolta ai dipendenti e, in generale, a tutti i destinatari del Modello eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

8) limitazione degli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;

9) protezione, per quanto possibile, di ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

10) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venire disattivati;

11) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

12) informazione rivolta agli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;

13) limitazione dell'accesso alle aree e ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti a individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;

14) divieto di installazione e di utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

15) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, protezione degli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;

16) previsione di un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;

17) limitazione dell'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

18) cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

19) nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, previsione di clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;

20) Osservanza dei protocolli aziendali.

Area a rischio n. 2: amministrazione del personale

Attività sensibili:

1) installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione di *software* di soggetti pubblici utilizzati anche per lo scambio di dati ed informazioni riguardanti tutti gli adempimenti previdenziali ed assistenziali.

Reati ipotizzabili:

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Area a rischio n. 3: gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

Attività sensibili:

a) Installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione di software di soggetti pubblici utilizzati anche per lo scambio di dati ed informazioni riguardanti tutti gli adempimenti fiscali.

Reati ipotizzabili:

a) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

In relazione alle aree a rischio n. 2, 3:

1) rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma nella gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici;

2) formale identificazione dei soggetti deputati alla gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici;

3) definizione delle modalità di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi;

4) rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;

5) accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati;

6) controlli formalizzati sugli accessi atti a presidiare il rischio di accesso non autorizzato alle informazioni, ai sistemi, alle reti e alle applicazioni, nonché atti a prevenire danni ed interferenze ai locali ed ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;

7) segregazione delle funzioni al fine di garantire operativamente la separazione del livello esecutivo da quello approvativo;

8) autenticazione individuale dell'utilizzo di dispositivi hardware e software dedicati per l'implementazione delle politiche di navigazione in internet e scambio delle informazioni (firewall, proxy server, ecc.);

9) meccanismi di protezione per lo scambio di informazioni tramite internet, posta elettronica e dispositivi rimovibili;

10) implementazione di misure di sicurezza atte a garantire l'accesso alle informazioni da parte di terze parti solo previa autorizzazione formale e nel rispetto degli accordi di riservatezza e confidenzialità stipulati;

11) implementazione di ambienti logicamente e fisicamente separati al fine di controllare e testare le modifiche software fino al rilascio in produzione;

12) definizione formale delle modalità di protezione da software pericolosi;

13) definizione formale delle modalità di gestione dei back-up delle informazioni e dei software;

14) formale classificazione delle informazioni e dei sistemi informatici gestiti dalla Società;

15) controlli formalizzati atti a presidiare il rischio di appropriazione e modifica indebita delle informazioni di proprietà della Società con conseguente perdita di autenticità, riservatezza ed integrità dell'asset informativo;

16) definizione delle modalità di custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.) e previsione di regole di *clear screen* per gli elaboratori utilizzati;

17) definizione delle tempistiche per la chiusura delle sessioni inattive;

18) formale definizione delle modalità operative per l'individuazione e la gestione degli incidenti e dei problemi;

19) verifica periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti al fine di individuarne le relative cause;

20) verifica periodica dei trend sugli incidenti e sui problemi al fine di individuare le azioni preventive al verificarsi di problemi in futuro;

21) valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e che tenga conto della normativa applicabile in materia e dei principi etici della Società;

22) previsione di specifiche attività di formazione ed aggiornamenti periodici sulle procedure di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;

23) obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa per i dipendenti e per i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;

24) tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici utilizzati dalla Società.

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV potrà proporre ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche, qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui delitti informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale (tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico);
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti l'OdV può accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti, nonché acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici della presente Parte Speciale ovvero alle procedure aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

Parte speciale "C"

Delitti di criminalità organizzata

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto

2.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

2.2. - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)

2.3. - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);

2.4. - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

2.5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR. n. 309/1990)

2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-*ter* del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

L'art. 24-*ter* rubricato "Delitti di criminalità organizzata" è stato inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata non rappresenta una novità assoluta, in quanto l'articolo 10 della legge n. 146/2006 *("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*) aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, seppur circoscrivendo la stessa responsabilità alle ipotesi in cui i reati rivestissero carattere transnazionale. Con l'estensione di tali delitti anche all'ambito nazionale, il legislatore ha cercato di fornire una risposta all'esigenza di rafforzare la lotta contro i fenomeni di criminalità di impresa.

L'art. 2, comma 29, della sopra citata legge n. 94/2009, inserendo l'art. 24-*ter* ha aggiunto, al comma 1, una prima serie di reati:

- associazione per delinquere finalizzata al compimento di specifiche ipotesi di reato (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazione di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni derivanti dalla presenza di un'associazione di tipo mafioso ovvero al fine di agevolarne l'attività;
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Il comma 2 dell'articolo citato prevede, inoltre, quali potenziali fonti di responsabilità dell'ente, i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (*"delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine"*).

Da una prima analisi delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati elencati, è emersa l'inapplicabilità alla Società dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope *ex* art. 74 D.P.R. 309/90 e del reato di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 24-*TER* DEL DECRETO

2.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Ai sensi dell'art. 416 c.p. *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma"

Si tratta di una fattispecie che ha natura plurisoggettiva, essendo necessaria per la configurabilità del reato la partecipazione di almeno tre persone.

Elemento costitutivo dell'associazione è la formazione e permanenza di un vincolo associativo continuativo, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma criminale e la permanente consapevolezza di ciascun consociato di far parte del sodalizio criminoso. Non è necessario che l'associazione costituisca un organismo formale e tragga origine da un regolare atto di costruzione, essendo indifferente la forma di organizzazione adottata.

Come si evince dal secondo comma, la sola partecipazione all'associazione, subordinata all'effettiva esistenza del vincolo associativo, integra il delitto in quanto elemento di per sé idoneo a mettere in pericolo, anche solo in maniera potenziale, l'ordine pubblico.

I consociati, pertanto, risponderanno sempre del delitto associativo in ragione della sola sussistenza del sodalizio a nulla rilevando la concreta commissione di altro reato di scopo, il quale potrà consistere in qualsiasi reato previsto nel codice penale.

Qualora dovesse essere realizzato taluno dei reati fine, ciascun correo risponderà anche di quest'ultimo in concorso formale con il delitto associativo, potendo altresì trovare applicazione l'istituto del reato continuato[1].

Il delitto, inoltre, si differenzia dal concorso eventuale di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p. in quanto si sostanzia in uno stabile apparato organizzativo, idoneo a essere nuovamente "utilizzato" anche in seguito all'eventuale commissione dei reati-scopo, mentre, nel caso del concorso di persone, il sodalizio criminoso ha natura occasionale ed è destinato a cessare una volta commessa la fattispecie concertata dai correi.

Non è esclusa, invece, la possibilità che si configuri il c.d. "concorso esterno" nel delitto associativo, il quale troverà applicazione ove l'agente, pur non partecipando all'associazione stessa, si limiti a fornire un contributo cosciente, volontario e riconducibile - sotto il profilo causale - a un apporto concreto volto a favorire le attività e gli scopi del sodalizio.

Il carattere stabile del vincolo associativo conferisce al reato in esame carattere permanente e si consuma nel luogo e nel momento di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune.

Il comma sesto rappresenta un'ipotesi associativa sorretta dal dolo specifico del fine di commettere uno o più delitti tra quelli elencati.

2.2. – Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p. *"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi

[1] L'art. 81 c.p. al secondo comma disciplina il reato continuato. Questo si verifica quando un soggetto con le sue azioni od omissioni, allo scopo di realizzare il medesimo disegno criminoso, viola più disposizioni di legge o la stessa disposizione svariate volte. A livello sanzionatorio si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo.

ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

La norma in esame rappresenta una speciale ipotesi di delitto associativo introdotta al fine di contrastare con uno strumento *ad hoc* il fenomeno della criminalità di stampo mafioso, per la cui integrazione devono concorrere ulteriori e specifici requisiti.

Il delitto in esame si distingue dal precedente per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare e per il ricorso alla forza di intimidazione nel conseguimento dei fini propri dell'associazione stessa, pertanto, la tipicità della norma risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente.

I membri dell'associazione ex art. 416-*bis* c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Con riferimento alla forza di intimidazione è utile precisare che questa deriva non dal singolo affiliato ma dall'associazione stessa quale timore che il sodalizio è in grado di incutere.

La condizione di assoggettamento e di omertà ha una funzione tipizzante rispetto alla forza di intimidazione, in particolare, il requisito dell'assoggettamento viene inteso come sottomissione, mentre quello di omertà come reticenza e rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato per timore di rappresaglie da parte dell'associazione.

Occorre inoltre specificare che l'elemento del c.d. metodo mafioso, oltre a differenziare il reato in esame dal delitto generale di cui all'art. 416 c.p., qualifica le ulteriori forme di delinquenza organizzata che,

pur non rientrando nelle associazioni tipicamente conosciute come la camorra o la 'ndrangheta, sono alle stesse accumunate ove si avvalgano del medesimo *modus operandi* per perseguire i propri scopi illeciti.

Si sottolinea ancora la maggiore ampiezza degli scopi riferibili all'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione prevista dall'art. 416 c.p., le finalità indicate dall'art. 416-*bis* c.p. sono tassative e alternative tra loro: commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Infine, come per il delitto di cui all'art. 416 c.p., è configurabile il concorso esterno nella fattispecie associativa di stampo mafioso.

2.3. – Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

L'articolo prevede "*Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma."

La disposizione attribuisce penale rilevanza al fatto stesso dell'accordo tra il politico e colui che promette di procacciare i voti mediante modalità mafiose, ritenendo irrilevanti le successive condotte esecutive del patto stesso.

Si tratta di reato comune: sia con riferimento al soggetto del promissario, sia con riferimento a quello del promittente. Il promissario può essere lo stesso candidato in cerca di voti, ovvero un suo collaboratore o, più in generale, un qualsiasi soggetto che agisca per conto o anche solo nell'interesse del politico; dal canto suo, il promittente può essere un esponente di una cosca mafiosa, un mafioso agente *uti singulus*, oppure ancora un soggetto del tutto estraneo a una tale consorteria criminale.

Perché il reato possa dirsi integrato bisogna quindi accertare che il politico, o chi per lui, accetti la promessa di un suo interlocutore di procurargli, in cambio di denaro o di altra utilità, un certo numero di voti grazie al possibile ricorso, con modi espliciti o anche solo impliciti, alla forza di intimidazione di cui egli gode in ragione dell'appartenenza a un sodalizio mafioso.

2.4. - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Ai sensi della norma in commento *"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta.*

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

L'articolo è posto a tutela di un duplice interesse: quello della inviolabilità del patrimonio e quello della salvaguardia della libertà personale, in quanto nel delitto in questione la persona umana è strumentalizzata e oggetto di mercificazione. Il fatto tipico consiste nella privazione dell'altrui libertà personale e gli elementi costitutivi della fattispecie si realizzano non appena l'agente priva la vittima della libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, non occorre – per la sussistenza del delitto – che sia richiesto anche il pagamento del riscatto.

L'elemento psicologico è il dolo specifico, che consiste nel fine dell'agente di conseguire con la sua condotta un ingiusto profitto (tale intendendosi qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico) che deve porsi in relazione finalistica rispetto alla liberazione della vittima.

2.5. – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Dpr n. 309/1990)

Ai sensi della norma in commento "*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

La fattispecie in esame si contraddistingue per un elemento innovativo rispetto al mero accordo delle volontà presente nel concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, *quid pluris* che si sostanzia nella *"predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminale*", come esplicitato numerose volte dalla Suprema Corte di Cassazione.

Difatti, la necessità di elaborare una autonoma figura di reato contrassegnata dal pericolo per l'ordinamento pubblico è giustificata dal particolare allarme sociale che la struttura associativa implica e che il legislatore ha inteso reprimere rigidamente attraverso la predisposizione di numerose e inflessibili sanzioni volte anche alla tutela della salute pubblica.

2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-*ter* del Decreto

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei superiori punti 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei superiori punti 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'ente che facciano parte di associazione criminose.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l'oggetto sociale.

Con specifico riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., occorre sottolineare che gli elementi costitutivi tipici del reato si fondano sulla stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di un programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti.

Sullo specifico punto, è intervenuta la Suprema Corte circoscrivendo l'operatività dell'art. 24-*ter*, negando la possibilità di recuperare indirettamente i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, "*la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione*" (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

Ebbene, esclusa la possibilità di immaginare nel caso della Società e, più in generale, di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p., piuttosto che al mero concorso di persone in più reati.

In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile *ex ante* da parte della Società, ma si leghi a un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri, nel

caso in cui decidano di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le misure preventive immaginabili sono legate, in primo luogo, alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che il perseguimento di vantaggi per la Società, ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate, non è mai consentito e che la Società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella Società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società stessa.

Tuttavia, al solo fine di scongiurare il pur remoto rischio che per la devianza di singoli soggetti operanti all'interno della Società, si possano in qualche modo agevolare dall'esterno, mediante il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo criminale, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza - che hanno, peraltro, ispirato da sempre la filosofia di impresa della Società – per esigerne il rispetto.

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate devono intendersi integrate con le altre specificatamente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

In considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi, non si ritiene possibile localizzare a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti esterni alla Società, nonché a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede e in quelle delle altre Parti Speciali.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) rispetto del Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

6) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

9) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

10) rispetto dell'organigramma aziendale.

Inoltre, si intendono qui richiamati i presidi di controllo adottati nelle altre Parti Speciali del Modello, in ragione del pericolo di commistione delle fattispecie di reato trattate, unitamente al fenomeno della criminalità organizzata.

Infine, l'Organo amministrativo della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e a integrazione dei comportamenti sopra elencati.

Area a rischio n. 1: adempimenti in materia di personale

Attività sensibili:

a) gestione del processo di selezione, valutazione, scelta e gestione dei candidati;

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione e per la gestione del personale;

2) divieto per tutti i destinatari e collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;

3) in relazione alle procedure per la selezione del personale i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa;

4) obbligo, per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

5) archiviazione dei CV ricevuti unitamente ai documenti eventualmente richiesti in sede di selezione;

6) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;

7) previsione di un duplice livello di colloquio dei candidati prima dell'assunzione.

Area a rischio n. 2: stipula e gestione di contratti

Attività sensibili:

a) stipula e gestione dei contratti a supporto delle attività commerciali;

b) stipula e gestione di contratti di service;

c) gestione dei contratti di consulenza e di prestazione professionale;

d) gestione dell'anagrafica Consulenti;

e) selezione dei consulenti;

f) gestione degli acquisti e monitoraggio dei beni/servizi ricevuti.

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi;

2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;

3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali partners e/o fornitori e/o consulenti i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

• assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

4) con riferimento alla gestione di rapporti economici con i consulenti, e/o altri partners esterni è imposto di:

• utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;

• imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;

5) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

• non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;

• informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

6) creazione dell'anagrafica Consulenti, nella quale inserire i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

7) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

8) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi consulenti b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai consulenti;

9) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei consulenti;

10) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

11) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato consulente;

12) inserimento negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società.

Area a rischio n. 3: contabilità

Attività sensibili:

a) contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi aziendali;

2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;

3) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;

- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti.

Area a rischio n. 4: approvvigionamento

Attività sensibili:

a) approvvigionamento di beni, lavori e servizi;

b) selezione e scelta di fornitori e di vettori con cui intrattenere rapporti di natura contrattuale;

c) individuazione dei partners con cui la Società decida di intrattenere rapporti professionali per lo svolgimento della sua attività.

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi;

2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;

3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali partners e/o fornitori e/o consulenti i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

4) con riferimento alla gestione di rapporti economici con i consulenti, e/o altri partners esterni è imposto di:

- utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
- imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;

5) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

6) creazione dell'anagrafica Fornitori, nella quale inserire i fornitori della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

7) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

8) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori b) a

formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Fornitori; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori;

9) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori;

10) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

11) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore;

12) sottoscrizione di un contratto con tutti i fornitori, con previsione, per quelli per i quali si prevede di procedere con l'Ordine di Acquisto, della sottoscrizione di Condizioni Generali di Contratto;

13) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;

14) inserimento nei contratti di appalto/fornitura di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società.

Area a rischio n. 5: sponsorizzazioni

Attività sensibili:

a) gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed Enti.

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;

2) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

• non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;

• informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

3) possibilità di sponsorizzare unicamente eventi o associazioni di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o associazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a PU o IPS che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad es., per il rilascio di una licenza o permesso).

Area a rischio n. 6: gestione dei servizi forniti dalla Società

Attività sensibili:

a) gestione della clientela;

b) rapporti con le agenzie turistiche;

c) offerta dei servizi forniti dalla Società.

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) adozione di una procedura/policy che preveda i principi cardine e norme comportamentali di seguito indicati:

- predisposizione di un listino dei prezzi dei servizi offerti dalla Società;
- controllo sui servizi effettivamente forniti alla clientela;

2) osservanza dei protocolli aziendali.

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate

andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

L'OdV procederà inoltre, a esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e a effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte speciale "D"

I reati societari

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto

2.1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

2.2. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

2.3. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

2.4. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

2.5. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)

2.6. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

2.7. - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.)

2.8. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

2.9. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

2.10. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

2.11. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

2.12. – Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

2.13. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

2.14. – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

2.15. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*ter* del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

La presente sezione è dedicata alla categoria dei reati societari che comprende fattispecie poste a tutela di differenti beni giuridici tra cui la trasparenza societaria, la salvaguardia dell'integrità del capitale sociale e del patrimonio sociale, la correttezza della vita sociale, *sub specie* del regolare funzionamento dell'assemblea ed effettività del dovere di pubblicità, il regolare svolgimento del potere di controllo e della funzione di vigilanza, interni o esterni alla Società, del corretto andamento del mercato.

Si evidenzia inoltre che il catalogo dei reati societari comprende alcune fattispecie di natura contravvenzionale e altre di natura delittuosa.

Molte delle fattispecie in questione sono formulate dal legislatore come reati propri, per la cui integrazione è previsto che i soggetti agenti rivestano determinate qualifiche o funzioni (di caso in caso: amministratori delegati, direttore generale, dirigente, sindaco, liquidatori, ecc.).

Sotto il profilo del soggetto attivo del reato è necessario infine considerare che l'art. 2639 c.c. prevede in via generale che – ai fini dell'integrazione di questi reati - al soggetto formalmente titolare della qualifica o della funzione è equiparato quello che la esercita di fatto.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*TER* DEL DECRETO

2.1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2621 c.c. *"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il reato in esame rientra nella categoria dei c.d. "reati propri", reati cioè che possono essere commessi solo da soggetti "qualificati". I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Ai soggetti muniti di qualifica soggettiva è equiparato, ai sensi dell'art. 2639 c.c., chi "*è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alle funzioni"*, nonché *"coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi".*

Le condotte previste dalla fattispecie consistono, alternativamente, nell'esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero ovvero nell'omettere fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che la condotta può essere posta in essere non solo mediante la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche mediante una valutazione estimativa "artificiosa".

Si evidenzia la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 22474 depositata il 27 maggio 2016) secondo cui «*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*».

I fatti falsi, esposti o commessi, devono essere "rilevanti" e concretamente idonei a indurre in errore i destinatari delle predette comunicazioni.

Oggetto della condotta sono le comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, comprese il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-*ter* in caso di fusione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-*bis* c.c.

Ai sensi dell'art. 2622 c.c. *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

La norma in commento punisce con sanzioni più severe le false comunicazioni sociali commesse nell'ambito di Società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, o Società a queste equiparate.

L'art. 2621-*bis*, rubricato "Fatti di lieve entità", dispone che *"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".*

L'articolo prevede due distinte ipotesi: la prima è disciplinata dal primo comma che contempla l'ipotesi di lieve entità del fatto, i cui parametri sono connessi alla natura e alla dimensione della Società e alla condotta posta in essere dai soggetti attivi. La seconda ipotesi, prevista del secondo comma, si riferisce unicamente alle caratteristiche dell'impresa e al tipo di attività da questa svolta. In questo caso è, inoltre, prevista la procedibilità a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

In entrambe le ipotesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è ridotta.

2.2. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2625 c.c. "*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono gli amministratori.

La norma richiede una condotta attiva dell'amministratore mirata a ostacolare le funzioni di controllo dei soci, organi sociali o Società di revisione. La condotta prevede due distinte modalità di commissione del reato: la prima consiste nell'occultamento di documenti; la seconda nel porre in essere altri artifici idonei, locuzione che, fungendo da formula di chiusura, contempla qualsiasi condotta fraudolenta e ingannatoria idonea allo scopo.

La responsabilità dell'ente si configura solo nell'ipotesi di danno di cui al secondo comma.

2.3. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma prevede che "*Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

La fattispecie si configura come un reato proprio che ha quale soggetto attivo gli amministratori e si attua mediante la restituzione anche simulata dei conferimenti o tramite la liberazione dall'obbligo di eseguirli.

Per "restituzione" si intende ogni operazione che determini la consegna diretta o indiretta al socio di quanto versato a titolo di capitale di rischio, ivi incluse condotte in apparenza lecite che in realtà dissimulano

un'operazione di restituzione dei conferimenti, come, per esempio, l'acquisto da parte della Società di un bene del socio a un prezzo superiore rispetto al reale valore, la concessione in comodato d'uso gratuito di un bene societario al socio, o il versamento di onorari professionali per prestazioni mai eseguite.

La "liberazione", invece, presuppone che il socio non abbia versato il conferimento e si attua mediante una condotta che ha l'effetto di svincolarlo dall'obbligazione assunta nell'atto costitutivo, anche in forma simulata (ad esempio la remissione di un debito realizzata compensando il debito con un credito verso la Società in realtà inesistente).

2.4. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Ai sensi della norma in commento "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La fattispecie tutela l'integrità del patrimonio indisponibile della Società e, in particolare, la tutela è rivolta al capitale sociale e alle riserve legali non distribuibili. Si tratta di reato contravvenzionale che ha quale soggetto attivo gli amministratori. Due sono le condotte incriminate: la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, e la ripartizione di riserve (anche non costituite da utili) non distribuibili.

Il secondo comma prevede una particolare causa di estinzione del reato in conseguenza di una condotta riparatoria consistente nella restituzione degli utili o delle riserve indebitamente distribuiti venga effettuata prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

2.5. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)

La norma in esame dispone che *"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Si tratta di un reato di danno, in quanto ai fini della sussistenza dello stesso è richiesta la lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Al secondo comma è prevista una causa di estinzione del reato nel caso in cui, entro l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'annualità interessata, venga ricostituito il capitale sociale o le riserve.

2.6. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie incrimina *"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Soggetto attivo del reato sono gli amministratori che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra Società. La condotta si sostanzia in operazioni societarie che incidano negativamente sul capitale sociale in danno ai creditori. È anche in questo caso prevista una causa di estinzione del reato qualora venga risarcito il danno prima del giudizio.

2.7. - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.)

L'articolo punisce *"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori o gli altri soggetti specificamente richiamati.

La condotta consiste nella violazione dei precetti di cui all'art. 2391 c.c., qualora ne derivino danni alla Società o a terzi. La norma richiamata prevede l'obbligo per l'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale/sindaco unico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

Si precisa che non ogni violazione della disciplina dettata dall'art. 2391 c.c. realizza la fattispecie di reato in esame, ma solo quella che abbia avuto quale conseguenza un danno per la Società o terzi.

2.8. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La norma punisce *"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

La condotta, a forma vincolata, si attua mediante operazioni fittizie che hanno l'effetto di far apparire come esistente un capitale non effettivo.

2.9. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il delitto punisce *"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

La norma è posta a tutela dell'interesse a che i liquidatori, soggetti attivi del reato, svolgano correttamente la loro funzione. La condotta attiva si concretizza in qualsiasi forma di attribuzione o distribuzione dei beni, anche in forma simulata, e va intesa in senso ampio come trasferimento della proprietà o della titolarità dei beni.

Al secondo comma è prevista quale causa di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

2.10. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

Secondo quanto stabilito *ex* art. 2635 c.c. *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

La fattispecie di corruzione tra privati è di recente introduzione nel nostro ordinamento. Il legislatore italiano è intervenuto in diverse occasioni negli ultimi anni al fine di dare compiuta attuazione a obblighi normativi sovranazionali e, in particolare, a quelli derivanti dalla Decisione quadro UE 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato.

L'attuale sistema normativo è quello risultante dal recente intervento riformatore con il D. Lgs. n. 38/2017, entrato in vigore il 14 aprile 2017, che ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia.

Il primo comma dell'art. 2635 c.c. prevede l'incriminazione della condotta di corruzione passiva. La norma dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il secondo comma estende l'applicabilità della norma incriminatrice, tra i soggetti corrotti, a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. In questo caso si applica la pena ridotta della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Il terzo comma prevede la fattispecie di corruzione attiva. E' punito con le stesse pene previste per i soggetti corrotti chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

È quindi prevista una circostanza aggravante (pene raddoppiate) se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La procedibilità, in via ordinaria, è a querela della persona offesa; il delitto diviene procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Si tratta, come accade per la corruzione "pubblica", di un reato di pericolo. A differenza della precedente formulazione dell'art. 2635 c.c., quella attuale non prevede più, per l'incriminabilità della condotta, un danno per il patrimonio della Società di cui è esponente il soggetto corrotto. Il bene protetto dalla norma non è, pertanto il patrimonio sociale, ma, in un'ottica "realistica", il rapporto fiduciario che lega il soggetto "corrotto" alla Società o all'Ente nel cui ambito svolge la propria attività.

Per l'integrazione del reato, inoltre, è sufficiente il perfezionamento dell'accordo corruttivo: non è necessario, pertanto, l'effettivo compimento o l'omissione di un atto da parte del soggetto corrotto, quest'ultimo elemento costituisce soltanto l'oggetto del dolo specifico perseguito dai soggetti attivi ("*per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà"*).

L'art. 2635-*bis* c.c. prevede la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, secondo cui *"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Il primo comma incrimina l'istigazione compiuta dall'aspirante corruttore: chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o Enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica, in base al disposto del secondo comma, all'aspirante corrotto: i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società

o Enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato in esame si distingue dalla corruzione consumata in quanto, a differenza di questa, l'accordo corruttivo non si perfeziona: l'offerta, la promessa o la sollecitazione non vengono accettate dalla parte alla quale sono rivolte.

La procedibilità è in ogni caso a querela della persona offesa, non essendo ipotizzabile, a differenza di quanto può avvenire per la corruzione di cui all'art. 2635, che, nel caso dell'istigazione, si verifichi un evento di distorsione della concorrenza: il fenomeno corruttivo, infatti, rimane al livello del tentativo.

L'art. 2635-*ter* c.c., infine, per il caso di condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma (corruzione passiva), c.c., prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-*bis*, secondo comma, c.c. (istigazione da parte dell'aspirante corrotto).

Quanto alla responsabilità da reato dell'ente, si osserva che le fattispecie criminose che ne costituiscono il presupposto sono unicamente la corruzione tra privati attiva (art. 2635, terzo comma, c.c.) e l'istigazione commessa dall'aspirante corruttore (art. 2635-*bis*, primo comma, c.c.). Nel primo caso si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel secondo la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto.

2.11. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

L'articolo punisce *"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

Si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da "chiunque", anche da soggetto estraneo alla compagine societaria, il quale, al fine di ottenere direttamente o far ottenere ad altri, attraverso una delibera assembleare per la cui adozione è richiesto il *quorum* dei votanti, un profitto ingiusto, cioè non corrispondente a una pretesa giuridicamente fondata.

Per "atti simulati o fraudolenti" si deve intendere qualsiasi comportamento artificioso finalizzato all'alterazione della formazione della maggioranza in assemblea, utile a conseguire lo scopo illecito dell'agente. Il reato si perfeziona solo nel momento in cui si forma la maggioranza assembleare.

2.12. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La disposizione prevede *"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".*

Si tratta di un reato comune posto a tutela del corretto funzionamento dei meccanismi di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati sul mercato.

La norma prevede due tipologie di condotta: la prima di "aggiotaggio informativo", che consiste nella divulgazione, attuata con qualsiasi mezzo, di informazioni false che siano indirizzate a una pluralità indeterminata di destinatari. Per notizia non devono intendersi semplici voci, *rumors* o dicerie che siano sprovviste di riferimenti concreti e oggettivi.

La seconda modalità di condotta consiste nel compimento di operazioni simulate, con ciò intendendosi sia la simulazione assoluta, sia la simulazione relativa. L'operazione simulata per essere in concreto idonea a incidere sull'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari deve essere in qualche modo conosciuta da quello stesso pubblico le cui decisioni si vogliono influenzare. Per "altri artifici" si intende un qualunque comportamento che denoti una oggettiva e intrinseca capacità ingannatoria.

2.13. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2638 c.c. "*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

Il reato si configura quale reato proprio e i soggetti attivi sono individuati in attori dotati di poteri decisionali e direttivi; sul fronte dei soggetti passivi, e quindi dell'identificazione delle Autorità pubbliche di Vigilanza, andranno ricompresi in via principale CONSOB, Ivass e Banca d'Italia, e, secondo un'interpretazione più estesa, tutte le Autorità Amministrative indipendenti.

Il primo comma individua un reato di mera condotta, che si estrinseca attraverso due alternative modalità.

La prima consiste nell'esposizione di fatti materiali concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazioni).

La seconda consiste invece nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che i soggetti individuati dalla norma avrebbero dovuto comunicare alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

La giurisprudenza ritiene che assumano rilevanza anche le condotte omissive: ad esempio, parrebbe integrare l'ipotesi in esame l'aver celato alla conoscenza degli Organi di Vigilanza l'esistenza di documenti nascosti all'interno di una cassaforte aziendale e non esibiti nel corso di un'ispezione.

Al secondo comma è invece disciplinata l'ipotesi di un reato di danno, quest'ultimo consiste nell'ostacolo alle funzioni degli Organismi di Vigilanza. In questo caso la condotta è a forma libera.

Il terzo comma, infine, contiene una circostanza aggravante a effetto speciale, qualora si tratti di Società quotate.

2.14. – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

Ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 19/23 "*Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma documenti in tutto in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".*

Per la configurazione della fattispecie in esame è necessario che la condotta materiale consista nella:

- falsificazione in tutto in parte di documenti;
- alterazione di documenti veri;

- dichiarazioni mendaci;
- omissione di riferire informazioni rilevanti all'Autorità competente.

Il dolo richiesto dal reato è specifico in quanto è necessario che l'autore abbia agito al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare come previste all'art. 29 del Decreto.

Inoltre, per quanto concerne il secondo comma, si prevede che in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione è obbligatoria l'applicazione della pena accessoria di cui all'art 32 bis del codice penale e, dunque, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ebbene, a seguito della lettura dell'articolo *de quo*, si evince come la società dopo l'approvazione del progetto, comprensivo della predisposizione di termini e condizioni operative, debba richiedere al notaio il rilascio del certificato preliminare attestante la conformità degli atti preliminari al completamento dell'operazione.

Infine, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della nuova disciplina si rimanda integralmente all'art 2 del D. Lgs. n. 19/2023.

2.15. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*ter* del Decreto

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

s-ter per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. – LE AREE A RISCHIO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Oggetto della presente Parte Speciale sono i reati societari, ovvero quelle fattispecie le cui condotte vengono poste in essere da soggetti che ricoprono specifici ruoli all'interno della Società (ad es. l'Amministratore Unico, il Sindaco Unico, direttori generali, liquidatori), cagionando, in linea generale, un danno nei confronti dei soci, dei creditori e della Società stessa.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) rispetto del Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

9) rispetto dell'organigramma aziendale.

Area a rischio n. 1: contabilità e bilancio

Attività sensibili:

a) redazione del bilancio;

b) redazione della relazione sulla gestione;

c) redazione di altre comunicazioni sociali;

d) approvazione progetto del bilancio;

e) formazione di documenti diretti a informare i soci sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Reati ipotizzabili:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

c) adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società di informazioni rilevanti;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto, nonché tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;

3) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

4) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

5) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato e alle altre Autorità pubbliche di Vigilanza;

6) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di improntare i rapporti con i *mass media* al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società e in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale;

7) è fatto espresso **obbligo** di prestare una particolare attenzione alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve, inoltre, essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

8) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

9) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

10) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

11) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";

12) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di esporre, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al

vero, ovvero la mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari, cagionando anche un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori;

- è fatto **divieto** a tutti i destinatari di diffondere notizie false ovvero porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione della valutazione del capitale sociale e della Società stessa.

Area a rischio n. 2: Processo Amministrativo – contabilità generale/ Processo Finanziario-Tesoreria/operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale

Attività sensibili:

a) operazioni di aumento o riduzione di capitale.

Reati ipotizzabili:

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

c) adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società di informazioni rilevanti;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto, nonché tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;

3) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

5) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di formare o aumentare in modo fittizio il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, nonché procedere alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote e alla sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

6) è fatto obbligo di rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;

7) è vietata la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci, o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

8) è vietata la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

9) è vietato l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi previsti dalla legge, di azioni o quote sociali, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

10) è vietata l'effettuazione, da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori;

11) è vietata la formazione o l'aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, nonché la sottoscrizione reciproca di azioni o quote e la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

12) è vietata la ripartizione, da parte dei liquidatori, dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagionino danno ai creditori;

13) in relazione alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzioni di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, riparto di beni in sede di liquidazione, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a osservare i seguenti principi di comportamento:

a) qualsiasi iniziativa o decisione relativa alle attività predette deve essere approvata dall'organo amministrativo e di gestione della Società;

b) contestualmente a una eventuale approvazione, dovrà essere tempestivamente informato l'OdV, il quale avrà diritto ad analizzare tutti i dati relativi alle operazioni in esame anche in pendenza di svolgimento;

c) l'OdV avrà, altresì, l'obbligo di segnalare all'Organo Amministrativo eventuali irregolarità o criticità emerse durante l'esecuzione di dette procedure, potendo indicare eventuali adempimenti risolutivi.

Area a rischio n. 3: Processo amministrativo – contabilità generale/attività di produzione documentazione/informazione necessaria per la decisione di soci in fase assembleare

Reati ipotizzabili:

- Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

c) adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società di informazioni rilevanti;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto;

3) è vietato determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo, a tal fine, in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere i seguenti comportamenti di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

5) è fatto divieto di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

6) è vietato determinare, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Area a rischio n. 4: Processo amministrativo – contabilità generale/gestione dei controlli e delle verifiche

Attività sensibili:

a) rapporti con i revisori contabili/società di revisione;

b) gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche di Vigilanza;

c) verifiche interne.

Reati ipotizzabili:

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

c) adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società di informazioni rilevanti;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

3) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato e alle altre Autorità pubbliche di Vigilanza;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

5) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

6) è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato e alle altre Autorità pubbliche di Vigilanza;

7) è fatto obbligo di osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;

8) è vietato impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie della Società di revisione;

9) è vietata la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; nonché l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità;

10) è altresì imposto all'Organo Amministrativo, anche per il tramite di un soggetto appositamente incaricato:

a) di curare il sistema interno di revisione della documentazione attinente al bilancio di esercizio, alle scritture contabili, alla relazione semestrale, avente a oggetto informazioni sullo stato economico e patrimoniale della Società, verificando che detta documentazione raggiunga gli obiettivi di veridicità e correttezza dei dati;

b) di verificare e, conseguentemente, attestare l'adeguatezza del bilancio d'esercizio (di tutta la documentazione riguardante lo stato patrimoniale, contabile e finanziario della Società), alle caratteristiche dell'impresa e che siano stati rispettati i criteri imposti dalla legge per la formazione di dette scritture, con particolare riferimento ai criteri formali e sostanziali richiesti dalla normativa contabile.

Nell'ipotesi in cui le attività di cui alle lettere a) e b) siano affidate ad un altro dirigente, l'Organo Amministrativo è tenuto a garantire al soggetto preposto sia in possesso dei poteri necessari per lo svolgimento delle attività affidate, nonché di verificare la puntuale corrispondenza delle mansioni svolte con i risultati da raggiungere. Il dirigente è tenuto, altresì, a riferire periodicamente all'Organo Amministrativo e all'OdV un aggiornamento periodico dell'attività svolta.

Infine, in relazione all'incarico conferito alla Società di revisione, l'Organo Amministrativo deve assicurare:

a) che il professionista non si trovi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

b) che venga individuato il personale aziendale tenuto a trasmettere al revisore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato;

c) che la Società di revisione legale prenda contatti con l'OdV e, congiuntamente all'Organo Amministrativo, venga predisposto e assicurato un sistema di informazione tra quest'ultimi e il revisore.

Area a rischio n. 5: partecipazioni a gare pubbliche e/o ad accordi negoziali

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

3) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

5) è imposto agli Esponenti Aziendali, nella partecipazione a gare d'appalto, di non intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle Società concorrenti per ragioni diverse da quelle meramente professionali.

Area a rischio n. 6: approvvigionamento; rapporti con i fornitori.

Attività sensibili:

a) definizioni delle attività di approvvigionamento delle materie prime, con particolare riguardo agli accordi contrattuali con fornitori e al loro successivo adempimento;

b) gestione dei rapporti con istituti di credito (ad es. banche, assicurazioni, finanziarie);

c) ove sussistano controversie con specifiche controparti (ad es. fornitori, somministratori di servizi), rilevano le procedure adottate per la loro risoluzione, anche con riferimento a eventuali accordi transattivi (sul punto si rinvia ai presidi relativi all'area a rischio n. 6 della presente Parte Speciale).

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

3) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

5) nella negoziazione e stipula dei contratti devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- l'iter di definizione e di attuazione delle politiche commerciali;
- le modalità e i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali finalizzate a garantire l'osservanza, da parte del contraente, di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività, con ulteriore definizione delle modalità di gestione di eventuali scostamenti;
- approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

6) nella gestione dei contratti devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- la verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;

7) è **vietato** a tutti i destinatari del Modello effettuare od offrire denaro o altre liberalità finalizzate a ottenere trattamenti di favore nella conduzione di attività aziendali, incluse controparti italiane o estere che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per la Società nella sua interezza;

8) è vietato promettere o riconoscere compensi o prestazioni in favore di fornitori, consulenti o altri partners che non trovino ragione in apposite attività richieste, incarichi da svolgere e regolarmente conseguiti secondo specifici rapporti contrattuali stipulati e approvati dall'Organo Amministrativo della Società;

9) è fatto obbligo di osservare le regole per l'affidamento di consulenze o incarichi a professionisti esterni alla Società;

10) ove sussistano controversie con specifiche controparti (ad es. fornitori, somministratori di servizi), rilevano le procedure adottate per la loro risoluzione, anche con riferimento a eventuali accordi transattivi.

Area a rischio n. 7: gestione controversie

Attività sensibili:

a) risoluzione di controversie con eventuali partners contrattuali.

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

3) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

5) nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali partners contrattuali, anche mediante il ricorso ad accordi transattivi, è fatto obbligo di garantire procedure trasparenti e tracciabili;

c) nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali partners contrattuali è fatto obbligo di astenersi dalla dazione o dalla promessa di denaro o di altra liberalità che non sia effettuata in buona fede o motivata dalla volontà di influenzare la capacità di giudizio della controparte.

Area a rischio n. 8: Processo di gestione delle risorse umane

Attività sensibili:

a) attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente.

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) ispirare la selezione, l'assunzione e la gestione del personale ai principi di correttezza e di imparzialità, nel rispetto della professionalità e delle competenze del candidato e del dipendente;

b) individuare i canali di ricerca delle risorse. Qualunque selezione al di fuori di tali canali deve essere considerata una operazione in deroga e, pertanto, adeguatamente motivata;

c) selezionare risorse corrispondenti ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali;

d) rispettare i seguenti principi: segregazione tra chi manifesta la necessità di assumere personale, chi approva il budget delle assunzioni, chi seleziona e assume i candidati;

e) selezionare, di norma, una rosa di candidati per la copertura della posizione;

f) procedere con una valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;

g) garantire che il colloquio sia svolto da almeno due persone possibilmente appartenenti a funzioni/direzioni diverse;

h) definire criteri generali per la progressione delle carriere, mediante *assessment* periodici delle competenze e del potenziale. Promozioni fuor piano dovranno essere oggetto di segnalazione all'OdV.

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Con riferimento alle attività aziendali relative alla redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni e delle altre scritture contabili, nonché con riguardo ai rapporti con revisori contabili e/o Società di revisione operanti con la Società, l'OdV, in aggiunta e a integrazione degli ordinari compiti previsti nella Parte Generale del Modello, è tenuto:

- a monitorare l'efficacia delle procedure interne per scongiurare il reato di false comunicazioni sociali;
- a verificare la sussistenza delle condizioni ideali per permettere al revisore contabile e/o alla Società di revisione di svolgere in autonomia i compiti loro affidati;
- a predisporre e garantire un efficiente sistema di *report* con il personale preposto alle mansioni in detta attività, con il revisore contabile e/o la Società di revisione e, unitamente a questi, con l'Organo Amministrativo;
- a proporre eventuali integrazioni alle regole comportamentali introdotte con la presente Parte Speciale, di cui dovrà curare la tenuta e la conservazione, mediante supporto cartaceo o informatico, presso i propri archivi.

Inoltre, ove la Società decidesse di procedere a operazioni di fusione, scissione, aumenti o diminuzione di capitale, vendita o richiesta di sottoscrizione di azioni, l'OdV deve essere tempestivamente informato, nonché coinvolto nello svolgimento delle attività predette al fine di verificare se da tali operazioni possano sorgere criticità dalle quali deriverebbe la commissione dei reati societari. Nei casi descritti, la Società garantirà che i propri organi di *governance,* eventualmente con il supporto del personale preposto all'attività di controllo interno, provvederanno a coadiuvare l'OdV mediante continui e puntuali flussi informativi.

Parte speciale "E"

Delitti contro la personalità individuale

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto

2.1. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

2.2. - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

2.3. - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

2.4. - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

2.5. - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*1 c.p.)

2.6. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

2.7. - Tratta di persone (art. 601 c.p.)

2.8. - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

2.9. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

2.10. - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

2.11. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale. La norma è stata successivamente integrata a opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai sensi del rinvio all'art. 600-*quater*.1., c.p.).

L'art. 25-*quinquies* del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-*bis* c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*QUINQUIES* DEL DECRETO

2.1. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Ai sensi dell'art. 600 c.p. *"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."

Il delitto si consuma mediante una serie di condotte alternative quali l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, la riduzione ovvero il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continua, la costrizione a prestazioni lavorative, sessuali o di accattonaggio ovvero attività che ne comportino lo sfruttamento, e, infine, la sottoposizione della persona al prelievo di organi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché si configuri il reato in esame è necessario che il soggetto agente eserciti sulla vittima uno stato di soggezione continuativa, nonché una costrizione intensa e prolungata nel tempo ovvero che determini una notevole permanenza tale da compromettere la libertà volitiva della persona.

Lo stato di soggezione può avvenire attraverso violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o ancora mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona come specificato dal secondo comma.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo generico, che si traduce nella coscienza e volontà di ridurre la vittima ad oggetto di diritti patrimoniali, atta quindi a essere prestata, ceduta, venduta dietro corrispettivo.

2.2. - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

Ai sensi della norma in commento *"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."

La disposizione punisce le condotte di reclutamento (cioè attivazione per far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trae vantaggio dall'atto di meretricio) e di induzione (ossia persuasione, convincimento e determinazione all'atto prostitutivo con soggetto diverso dall'induttore), nonché quelle di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione, controllo o conseguimento in altro modo di un profitto in relazione al fenomeno della prostituzione di un minore di anni diciotto, da intendersi quale rapporto sinallagmatico che importa la prestazione di ogni attività sessuale verso il corrispettivo di denaro o altra utilità economica, eventualmente anche a distanza e in assenza di contatto fisico tra i soggetti.

Al secondo comma è punita anche la condotta del cliente, consistente nella consumazione dell'atto sessuale con il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.

2.3. - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

L'articolo prevede "*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il delitto di pornografia minorile costituisca reato di pericolo concreto, mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela anticipata alla libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fini di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

2.4. - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

La fattispecie prevede che "*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Il fatto punito consiste nel procurarsi consapevolmente materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto, nonché nel detenere detto materiale (comprensivo anche di tutte quelle condotte svincolate da un qualsiasi uso del materiale).

Sotto il profilo della consumazione, la fattispecie costituisce un reato permanente, ove la cessazione della stessa coincide con il venir meno della disponibilità del materiale.

2.5. - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*1 c.p.)

Ai sensi della norma in commento "*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."*

La norma appena richiamata ha la funzione di estendere quanto previsto dagli articoli 600-*ter* e 600-*quater* al materiale rappresentato da immagini virtuali, intendendosi per queste immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

2.6. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquie*s c.p.)

La fattispecie incrimina *"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro".*

2.7. - Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Ai sensi dell'art. 601 c.p. *"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di*

autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".

Il reato ha ad oggetto una serie di attività imprenditoriali: condotte di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasferimento, trasporto, cessione dell'autorità sulle persone, ospitalità ovvero condotte ingannatorie o violente su una delle persone ridotte in schiavitù a norma dell'art. 600 c.p.; le condotte menzionate sono finalizzate al perseguimento del fine di indurre o costringere il soggetto passivo a determinate prestazioni.

2.8. - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

L'articolo dispone *"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".*

La fattispecie punisce il compimento di singoli atti di negoziazione aventi a oggetto esseri umani nella disponibilità giuridica e materiale di terzi o che versino in stato di soggezione continuativa, senza peraltro collocarsi nel circuito della tratta di persone.

2.9. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Ai sensi della norma in commento "S*alvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

Con la legge n. 199/2016 la fattispecie in esame è stata riformulata con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del c.d. "caporalato". Nella nuova formulazione il soggetto attivo del reato non è più solamente l'intermediario (come avveniva nella precedente previsione normativa) ma anche il datore di lavoro che ponga in essere una condotta di sfruttamento del lavoratore.

La prima delle condotte contemplate dall'art. 603-*bis* c.p. consiste nel mero reclutamento di manodopera, essendo scomparso il riferimento tanto alla natura organizzata dell'attività quanto alle modalità della violenza e della minaccia, presenti nella vecchia fattispecie. Il termine "reclutamento" indica un'attività di procacciamento di persone e di sollecitazione a svolgere un certo tipo di prestazione, nonché al raggiungimento di un accordo finalizzato all'impiego di tali persone.

La seconda condotta è quella di utilizzo, impiego o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento, anche mediante l'attività di intermediazione. La novità della nuova formulazione consiste, come sopra accennato, nel punire anche l'utilizzatore del lavoratore sfruttato che invece prima della novella poteva eventualmente essere ritenuto responsabile in qualità di concorrente.

Il comma secondo della norma prevede una circostanza aggravante nel caso in cui i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Il terzo comma della norma prevede quattro indici di sfruttamento. I primi due sono la «reiterata» (in luogo di «sistematica», prevista nella precedente disposizione) violazione della normativa sulla retribuzione o sull'orario di lavoro, riposo, aspettativa obbligatoria e ferie. La modifica è significativa, in quanto mentre l'utilizzo dell'aggettivo "sistematico" contenuto nella vecchia formulazione alludeva a una scelta organizzativa dell'attività lavorativa che fosse in contrasto con la normativa (primaria o secondaria) in materia di retribuzione o di orario di lavoro, il termine "reiterato" implica semplicemente la ripetizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il "sistema" di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo.

Nell'attuale formulazione, dunque, viene meno l'elemento di fattispecie che deponeva a favore dell'esercizio "professionale" di attività di reclutamento illecito, rendendo così possibile un'interpretazione della norma che ne consenta l'applicazione anche a ipotesi di reclutamento del tutto occasionali.

2.10. - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

L'articolo dispone "*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento*

si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."

La fattispecie incrimina, a titolo di reato comune di pericolo, l'adescamento (ossia quella condotta di malizioso, minaccioso o ingannevole ottenimento della fiducia) di un minore di età inferiore agli anni sedici, con il dolo specifico di commettere i delitti contro la personalità individuale tassativamente elencati, potendo essere integrato – alla luce della clausola di riserva – soltanto laddove non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

2.11. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto

Si applicano all'Ente:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*, **la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1., e 600-*quinquies*, **la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote**;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1., nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies* **la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote**.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nelle superiori lettere a) e b), si applicano **le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno**.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo precedente, inclusi i soggetti esterni alla Società.

In tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, ivi compreso quello previsto dal CCNL applicabile;

7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

9) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

Area a rischio n. 1: attività di selezione, assunzione e gestione del personale

Attività sensibili:

1) selezione del personale;

2) gestione del rapporto di collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della instaurazione e durante l'esecuzione dello stesso.

Reati ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) è **vietato** - per tutti i destinatari – adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto;

2) è **vietato** corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;

3) è **vietato** corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;

4) è **vietato** violare, in modo reiterato, la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;

5) è **vietato** sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti:

6) le funzioni aziendali competenti in sede di instaurazione del rapporto di lavoro dipendente **devono**:

- garantire la corresponsione ai lavoratori di una retribuzione conforme alle disposizioni contenute nei CCNL applicabili e, comunque, proporzionata rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;

- dare puntuale esecuzione agli obblighi retributivi derivanti dai contratti;

- adeguare puntualmente le previsioni contrattuali relative alla retribuzione alle eventuali modifiche dei CCNL applicabili;

- adeguare la programmazione degli orari di lavoro, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria e delle ferie di ciascun lavoratore alle prescrizioni contenute nei CCNL concretamente applicabili;

- vigilare affinché i lavoratori non siano sottoposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si precisa che la violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro rileva ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. a prescindere dall'effettivo verificarsi di un infortunio e/o dall'esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Area a rischio n. 2: scelta e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori, partner, terzi

Attività sensibili:

1) selezione dei fornitori;

2) rapporti con appaltatori;

3) selezione partner;

4) rapporti con soggetti terzi che implicano l'utilizzo da parte dell'Ente di manodopera facente capo ai medesimi soggetti terzi.

Reati ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) è **vietato** - per tutti i destinatari – adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto;

2) le funzioni aziendali competenti devono selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgono di manodopera assunta mediante procedure tali da garantire il rispetto della normativa vigente in ambito sindacale e degli adempimenti imposti dalla contrattazione collettiva, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

2) le funzioni aziendali competenti devono curare che venga previsto l'inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole con cui la controparte dichiari, sotto propria responsabilità, di agire nel rispetto delle normative vigenti in ambito sindacale e, quindi, di osservare, nella gestione del personale alle

proprie dipendenze, le norme in materia di trattamento retributivo, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, ecc., nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

3) le funzioni aziendali competenti devono curare che venga previsto l'inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole che prevedano la risoluzione del contratto nel caso di violazione, da parte del contraente, delle norme indicate al punto precedente;

4) la Società si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui i contraenti confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale;

5) l'Organo Amministrativo della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, a integrazione degli adempimenti sopra elencati.

Area a rischio n. 3: salute e sicurezza sul lavoro

Attività sensibili:

1) gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Reati ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) considerata la rilevanza, anche per quanto di interesse in questa sede, delle misure in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, al fine della riduzione dei rischi di verificazione del reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", i destinatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza dei principi di comportamento contenuti nella relativa Parte Speciale del Modello dedicata alle fattispecie di "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*";

Infine, si evidenzia che le aree indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali.

Preme, inoltre, precisare che qualora le condotte di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" siano poste in essere nei confronti di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno, la fattispecie in esame concorrerebbe con il reato di "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto. Trattandosi di fattispecie previste quali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, la loro contestuale realizzazione darebbe vita a distinti illeciti a carico dell'Ente.

Area a rischio n. 4: Processo Tecnico

Attività sensibili:

1) attività supportate da sistemi informatici e telematici per la elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali

Reati ipotizzabili:

- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società è tenuta ad adottare misure di sicurezza informatica adeguate ad impedire agli utenti l'accesso o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati di cui alla Presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- verifica sulla efficacia e sulla adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;

- proposta all'Organo Amministrativo delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;

- esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, da vertici aziendali o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;

- verifiche periodiche sul rispetto e sulla efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.

Parte speciale "F"

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto.

2.1. - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

2.2. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

2.3. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto

3. - I rischi aziendali di ALIMATHA in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4. - I protocolli di controllo adottati da ALIMATHA in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4.1. - Struttura organizzativa

4.1.1. - Figure previste dal d. lgs n. 81/08 per l'area di sicurezza, prevenzione e protezione

4.2. - La gestione operativa del settore della salute e della sicurezza sul lavoro

4.2.1. - Gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

4.2.2. - La valutazione dei rischi

4.2.3. - I dispositivi di prevenzione e protezione

4.2.4. - La gestione delle emergenze

4.2.5. - L'informazione, il coinvolgimento, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori

4.2.6. - La gestione degli infortuni sul lavoro

4.2.7. - L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

4.2.8. - Il sistema di registrazione delle attività

4.3. - Il sistema di monitoraggio della sicurezza

4.4. - Il Codice Etico

4.5. - Il Sistema Disciplinare

1.- Premessa

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, rubricato "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*".

Il testo dell'articolo di cui trattasi è stato successivamente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro, di seguito anche "Testo Unico Sicurezza" o "T.U.S."), il quale, oltre ad aver ridefinito la rubrica della disposizione, che oggi più sinteticamente fa riferimento alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha rimodulato la risposta sanzionatoria prevista in caso di commissione dei reati richiamati.

E' inoltre necessario accennare al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il quale, pur lasciando invariato il testo dell'art. 25-*septies*, ha indirettamente inciso sui presupposti della responsabilità degli Enti, integrando e modificando le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel Testo Unico Sicurezza. In particolare, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, evidenzia le caratteristiche che i Modelli di organizzazione e gestione devono possedere al fine di adempiere alla loro funzione esimente in relazione alla commissione di fattispecie colpose previste dagli articoli 589 c.p. e 590, terzo comma, c.p.

I delitti di cui alla presente Parte Speciale non si sostanziano in condotte illecite volontarie, bensì sono integrati da condotte meramente colpose; l'evento lesivo, infatti, non è voluto dal soggetto agente: il suo verificarsi deriva da un'omissione precedente, determinata da colpa, circa il rispetto delle norme antinfortunistiche.

2. - I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*SEPTIES* DEL DECRETO

2.1. – Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p.: "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera colpa e, più precisamente, la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.2. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

Ai sensi della norma in commento, chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima *"con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni*".

La lesione è ritenuta grave (art. 583, primo comma, c.p.):

"*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o un organo".

La lesione è ritenuta gravissima (art. 583, secondo comma, c.p.) se dal fatto si determina:

"*1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le lesioni si considerano:

- gravi nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.);

- gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

2.3. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

3. - I RISCHI AZIENDALI DI ALIMATHA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal T.U.S., ALIMATHA ha effettuato una valutazione dei rischi sussistenti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

La valutazione dei rischi è stata effettuata, ai sensi degli artt. 17 e 28 del T.U.S., dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del RLS, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui alla normativa prevenzionistica vigente.

I risultati emersi all'esito delle attività svolte sono formalizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche solo 'DVR'), il quale è soggetto a periodico aggiornamento.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO ADOTTATI DA ALIMATHA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

A seguito dell'individuazione dei rischi esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha predisposto ed implementato i seguenti Protocolli di controllo volti ad eliminare i rischi stessi o, ove ciò non sia possibile, a ridurli al minimo e, quindi, a gestirli:

1) il sistema organizzativo;
2) la gestione operativa;
3) il sistema di monitoraggio della sicurezza;
4) il Codice Etico;
5) la comunicazione ed il coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
6) la formazione e l'addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
7) il Sistema Disciplinare.

Nel proseguo del presente paragrafo sono delineati gli aspetti caratterizzanti ciascuno dei protocolli sopra elencati.

4.1. - Struttura organizzativa

All'interno della struttura organizzativa di ALIMATHA, sono stati definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti operanti nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero:

1) il Datore di Lavoro;
2) i Preposti;
3) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito, anche solo 'RSPP');
4) gli Addetti alle Emergenze (ad es., Primo Soccorso, Prevenzione Incendi);
5) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
6) i Lavoratori;
7) gli Appaltatori, i Fornitori, i Progettisti, gli Installatori.

Gli atti di nomina e le connesse attribuzioni di compiti e responsabilità, ove prescritti dalla normativa vigente, sono formalizzati per iscritto e diffusi sia presso le risorse interessate, sia presso i terzi interessati (ad es., ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) nei casi previsti ed archiviati a cura del RSPP. I relativi aggiornamenti e/o modifiche sono effettuati a cura del RSPP e tempestivamente comunicati alle risorse interessate.

4.1.1. – Figure previste dal d. lgs n. 81/08 per l'area di sicurezza, prevenzione e protezione

DATORE DI LAVORO

Inquadrato nell'Amministratore Unico, legale rappresentante della Società, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18.

RSPP

- è responsabile per l'identificazione, selezione, raccolta, conservazione delle prescrizioni legali sicurezza e di altri eventuali regolamenti sicurezza significativi per le attività, prodotti e servizi dell'azienda; individua, in collaborazione con RLS le necessità di informazione, formazione e addestramento, relativamente agli aspetti di sicurezza sul lavoro;
- propone azioni correttive di informazione, formazione e/o addestramento quando dagli audit di sicurezza sul lavoro e dalla valutazione dei rischi sul lavoro, individui necessità di informazione, formazione o addestramento;
- collabora nella predisposizione dei programmi e delle schede dei corsi; fornisce ai lavoratori, le informazioni di cui all'Art.36 del D. Lgs 81/08;
- partecipa alle riunioni periodiche della sicurezza di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/08;
- collabora con la DIR nella gestione di incidente, infortunio, mancato infortunio, quasi incidente o situazione pericolosa, situazione di emergenza; promuove azioni di miglioramento in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le propone al DIR;
- collabora con DIR nella definizione delle modalità di gestione delle emergenze sicurezza.
- Sono suoi obblighi previsti dall'art. 33 del D LGS 81/2008:
 - individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

PREPOSTI

Secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 D. Lgs 81/2008.

4.2. - La gestione operativa del settore della salute e della sicurezza sul lavoro

Nell'ambito delle attività di progettazione e di implementazione del proprio Modello, ALIMATHA ha riservato particolare attenzione alla esigenza di assicurare una gestione operativa regolata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo contesto, assume particolare rilevanza **la progettazione ed implementazione, da parte della Società, di un sistema di gestione conforme allo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007**:

ai sensi dell'art. 30, comma 5, del TUS, i modelli organizzativi conformi al predetto standard si presumono conformi ai requisiti previsti dal TUS per le parti corrispondenti.

Il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro di ALIMATHA è stato certificato da un ente terzo sia in sede di adozione e sia in sede di successivo rinnovo.

Fermo restando quanto sopra, nel proseguo del presente paragrafo sono compendiati le principali componenti del sistema di gestione aziendale implementato dalla Società, tenuto conto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 5, del TUS.

4.2.1. - Gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede a:

- individuare, anche a seguito della redazione del DVR e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti (a titolo meramente esemplificativo, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi sia propri sia di terzi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate, da società incaricate da ALIMATHA, le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature operative presso i luoghi ove operano i lavoratori della Società o i lavoratori di ditte terze in subappalto, con particolare riferimento alle attrezzature/impianti antincendio;
- registrare l'effettuazione delle suddette attività di manutenzione in idonea documentazione coerentemente con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli impianti tecnologici e con le informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature;
- definire i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature di lavoro, impianti e sostanze pericolose;
- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

4.2.2. - La valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP, alla periodica identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i Lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo in adeguata considerazione la propria struttura interna, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale.

La valutazione dei rischi è documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR contenente:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'indicazione del nominativo del RSPP e del RLS che hanno partecipato o comunque sono stati consultati in occasione della valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

g) tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR è aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito dell'attività di individuazione e valutazione dei rischi, assume particolare rilevanza l'effettuazione, con cadenza almeno annuale, di apposite riunioni tra il Datore di Lavoro, il RSPP ed il RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi.

Le riunioni sono adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale.

Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei prestatori d'opera), sono garantiti tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, inclusa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, l'ottenimento della documentazione di legge, la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), dove previsto, e sono richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro.

L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, è effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate in apposite procedure.

4.2.3. - I dispositivi di prevenzione e protezione

All'interno del DVR sono indicati i dispositivi di prevenzione e protezione da utilizzare in funzione della tipologia del rischio. E' altresì prevista la sottoscrizione di un apposito modulo di "Ricevuta, consegna e utilizzo dei DPI".

Per quanto riguarda le misure di sicurezza e di prevenzione e protezione individuate nel DVR, è previsto che il Preposto e, se del caso, il RLS, verifichino, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione interna rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione.

4.2.4. - La gestione delle emergenze

La Società adotta apposite misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

In sintesi, è adottata una specifica procedura in materia di gestione delle emergenze, la quale prevede:

a) le modalità di individuazione delle emergenze;

b) l'elaborazione del Piano delle Emergenze e l'attuazione delle conseguenti misure;

c) le modalità di informazione ed addestramento del personale addetto nonché la periodicità di esecuzione delle esercitazioni antincendio.

4.2.5. - L'informazione, il coinvolgimento, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori

La Società cura la definizione, la formalizzazione e l'implementazione di attività di Informazione dei Lavoratori - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti.

In particolare, nel "Manuale della Salute e Sicurezza sul lavoro" e in apposita procedura si definiscono le modalità con cui vengono comunicate al personale e ai soggetti che entrano nell'organizzazione del Datore di Lavoro le informazioni pertinenti la salute e sicurezza sul lavoro, gli obblighi e le disposizioni aziendali.

Tali attività sono predisposte nell'ottica di assicurare una puntuale informazione dei Lavoratori in materia di:

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività di ALIMATHA;
- misure e attività di prevenzione e protezione adottate;

- rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi da parte dei singoli Lavoratori;
- procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei Lavoratori;
- nomine di RSPP, Addetti alle Emergenze, RLS.

E', inoltre, prevista una specifica attività di monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione svolte.

Per quanto attiene il coinvolgimento dei Lavoratori, è prevista la pianificazione e l'effettuazione della riunione periodica di cui all'art. 35 TUS, con partecipazione del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e del RLS, i cui risultati sono formalizzati in apposito verbale.

La Società cura, altresì, la definizione, la formalizzazione e l'implementazione di un Piano di Formazione secondo i dettami dell'Accordo Quadro Stato Regioni di cui all'art. 37 del TUS – inclusi i Lavoratori neo-assunti, con particolare riguardo:

a) ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) ai rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di assistenza sanitaria.

Nell'ambito del Piano di Formazione sono indicati i seguenti elementi: tipologia del corso (argomenti), la durata, il responsabile proponente, la programmazione, i destinatari, i soggetti che effettuano formazione, le modalità di valutazione dell'efficacia.

La formazione e/o l'addestramento sono:

- differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori;
- erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

E', inoltre, riservata particolare attenzione alla formazione dei soggetti aventi specifici ruoli e compiti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, con precipuo riguardo al Preposto, al RLS ed agli Addetti alle Emergenze.

In ogni caso, il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono monitorati ed adeguatamente documentati.

4.2.6. - La gestione degli infortuni sul lavoro

La Società riserva particolare attenzione alla gestione degli infortuni sul lavoro, nell'ottica di garantire il rispetto della normativa vigente. Gli infortuni occorsi sono analizzati a cura del RSPP e sono individuate azioni correttive/preventive finalizzate ad evitare il ripetersi dell'evento. In apposita procedura sono indicate le attività di analisi delle cause, di gestione dell'incidente e di adozione di azioni correttive e preventive, nonché di elaborazione dei dati statistici relativi agli infortuni a cura del Responsabile del Sistema di Gestione e le procedure per la denuncia all'INAIL.

In particolare, gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno – escluso quello dell'infortunio - sono cronologicamente comunicati all'INAIL e denunciati quelli con prognosi superiore ai tre giorni. Gli infortuni sono annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.

4.2.7. - L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

ALIMATHA ha perseguito negli anni un percorso volto alla corretta acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge, le quali sono archiviate forma cartacea e/o elettronica a cura del RSPP.

4.2.8. - Il sistema di registrazione delle attività

All'interno di ALIMATHA è predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione delle attività e delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante, tra le altre:

a) la tracciabilità di tutte le attività di informazione e formazione effettuate;

b) la registrazione degli infortuni sul lavoro verificatisi, rispetto ai quali è previsto uno specifico flusso informativo nei confronti del Datore di Lavoro;

c) la redazione del verbale delle riunioni periodiche annuali tra il Datore di Lavoro, il RSPP ed il RLS;

d) l'implementazione di un registro presso cui annotare i dispositivi di protezione individuale adottati.

Conformemente a quanto previsto dal BS OHSAS 18001:2007, è previsto un riesame annuale da parte della Direzione, adeguatamente formalizzato, in merito allo stato di attuazione del sistema di gestione.

4.3. - Il sistema di monitoraggio della sicurezza

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha approntato un sistema di controllo e di verifica incentrato su un duplice livello di monitoraggio.

Nell'ambito del primo livello, assume rilevanza, da un lato, l'auto-controllo da parte dei lavoratori; dall'altro, il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., Preposto, RSPP, Medico Competente, RLS, ecc.).

Nell'ambito del secondo livello opera l'Organismo di Vigilanza, chiamato a verificare e vigilare sulla adeguatezza nel tempo e sull'effettività del complessivo sistema di controllo interno adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo l'aggiornamento del Modello, incluso per ciò che attiene il settore della salute e sicurezza sul lavoro, in tutti i casi in cui siano accertate violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In particolare, è previsto che, in tutti i casi in cui si riscontrino carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, vi è l'obbligo di inviare apposita segnalazione al Preposto e, in caso quest'ultima non sia tempestivamente riscontrata dalle funzioni competenti, inoltrare la segnalazione all'OdV.

E', inoltre, inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.4. - Il Codice Etico

Nell'ambito del sistema di controllo interno adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume particolare rilevanza il Codice Etico, il quale illustra i principi cui la Società riconosce valore etico fondamentale nell'ambito della propria attività.

E', difatti, previsto, con precipuo riguardo al settore della salute e sicurezza sul lavoro, che le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

a) identificare i pericoli;

b) valutare i rischi connessi alle attività lavorative che non possono essere evitati;

c) prevenire i pericoli alla fonte;

d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi devono essere utilizzati da ALIMATHA per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

E' fatto, inoltre, obbligo a tutti i Destinatari di prestare attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e di contribuire, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo, in particolare:

- garantire il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dal Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione secondo le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e, in genere, i dispositivi di sicurezza;
- provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti dei mezzi di protezione e dei dispositivi di sicurezza adottati, nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

4.5. - Il Sistema Disciplinare

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, e segnatamente dall'art. 30, comma 3, del TUS, la Società ha adottato un Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione delle previsioni e delle prescrizioni del Modello e dei protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico.

Nel rinviare al documento in esame, in questa sede si evidenzia che in occasione della definizione delle violazioni sanzionabili alla stregua del Sistema Disciplinare, si è tenuto conto delle peculiarità e dei profili caratterizzanti il settore della salute e sicurezza sul lavoro.

Parte speciale "G"

I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto

2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

2.2. – Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

2.3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*)

2.4. – Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1.)

2.5. Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

3.1. – Considerazioni sull'autoriciclaggio

3.2. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

L'articolo 25-*octies* è stato introdotto nel sistema della responsabilità da reato degli Enti dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Un intervento legislativo significativo si è poi avuto con la legge n. 186/2014 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648 *ter*.1. c.p. e ha inserito la nuova norma nell'alveo delle fattispecie delittuose di cui all'art. 25-*octies*.

Quest'ultima disposizione rimanda a delitti contro il patrimonio per la cui configurazione è necessaria la commissione di un c.d. reato presupposto.

Si tratta di delitti plurioffensivi in quanto sono eterogenei i beni giuridici oggetto di tutela: il patrimonio (riferibile a quello del soggetto passivo leso dal reato presupposto), ma anche l'amministrazione della giustizia (considerata nel suo specifico compito di perseguire qualsiasi delitto ivi incluso quello presupposto) e l'ordine economico (nel senso del regolare e trasparente svolgersi delle attività economiche in un regime di libera concorrenza).

Il legame tra i reati in esame e il delitto presupposto è rinforzato dalla richiesta presenza in capo all'agente della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (non è invece necessario che lo stesso conosca la qualificazione giuridica del reato presupposto, il momento e le modalità con cui è stato commesso).

Ai fini della punibilità per i delitti in esame non è richiesto il preventivo accertamento del reato precedentemente commesso con sentenza passata in giudicato, bensì è sufficiente che, a livello probatorio, emerga la provenienza delittuosa dei beni.

È doveroso segnalare che la presente parte speciale è stata di recente modificata – in special modo dal D. Lgs. n. 195/2021 – in attuazione della Direttiva Comunitaria 2018/1673, c.d. "Direttiva Riciclaggio", attraverso la quale si è mirato ad una sostanziale armonizzazione (sia dal punto di vista della tipizzazione sia del trattamento sanzionatorio) delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 *octies* e, al contempo, a ridisegnare il perimetro di operatività della materia comune a tutti gli Stati membri.

Difatti, la direttiva ha ampliato il novero dei reati-presupposto dei delitti di autoriciclaggio, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, facendovi rientrare anche i fatti pertinenti al denaro o alle cose provenienti da contravvenzioni e, nel caso delle fattispecie di autoriciclaggio e riciclaggio, anche i delitti colposi.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*OCTIES* DEL DECRETO

2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

Ai sensi dell'art. 648 c.p. *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzioni punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzioni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Il reato in esame mira a impedire la circolazione delle cose di provenienza delittuosa, non solo al fine di evitare il consolidamento del pregiudizio anteriore e ulteriori incrementi patrimoniali, ma anche per limitare gli ostacoli all'autorità giudiziaria nell'accertamento e repressione dei reati presupposto; ne deriva il carattere plurioffensivo della fattispecie, la quale è posta a tutela del patrimonio e dell'amministrazione della giustizia.

Soggetto attivo del reato è colui che acquista, riceve o occulta le cose provenienti dal reato o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare.

La norma, mediante la clausola di riserva espressa, qualifica come *post factum* non punibile la condotta tenuta dall'autore o dal concorrente nel reato presupposto.

Perché si configuri la fattispecie è necessaria l'esistenza di un precedente delitto da cui deve provenire la cosa ricettata. Si ritiene che il reato principale possa essere qualsiasi delitto, compresi quelli di natura non patrimoniale.

Come specificato al comma terzo, il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

Con riferimento alla condotta sanzionata sono tassativamente individuate le modalità attraverso cui può essere integrata la fattispecie: acquisto, ricezione, occultamento e ricettazione per mediazione per l'intromissione nel far acquistare, ricevere o occultare.

L'acquisto viene inteso in senso atecnico, come conseguimento di fatto del possesso sulla cosa, sulla base di un qualsiasi fatto giuridico idoneo, l'acquisto in forza di un titolo di per sé non ingiusto non esclude il reato.

Per ricezione si intende ogni forma di conseguimento della materiale detenzione della cosa, anche solo temporaneo.

L'occultamento, invece, implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo (si pensi ad esempio a un acquisto in buona fede e a un successivo occultamento quando si è venuti a conoscenza della provenienza delittuosa).

La ricettazione per intromissione, infine, è configurabile in presenza di qualsiasi forma di mediazione tra l'autore del reato presupposto e un terzo. Non occorre che tale mediazione abbia esito positivo.

La fattispecie è sorretta dall'elemento psicologico del dolo specifico, in quanto l'agente commette il fatto *al fine di procurare a sé o ad altri un profitto*.

Il profitto può avere anche natura non patrimoniale in quanto configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s'incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio, e quindi in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale.

In ultimo si segnala che al secondo comma è disciplinata una particolare ipotesi di tenuità del fatto.

L'articolo in esame è stato modificato dal D. lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/1673: è stato introdotto un trattamento sanzionatorio differente e di minor rigore con riferimento alle fattispecie riguardanti i casi in cui il reato-presupposto (cioè quello da cui tragga origine la ricettazione) consista in una mera contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

2.2. – Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p. *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo*

da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzioni punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il delitto di riciclaggio è fattispecie plurioffensiva: beni giuridici tutelati sono infatti il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, nonché l'ordine pubblico e l'ordine economico, dal momento che le condotte incriminate hanno l'effetto di distorcere l'economia, ledere il mercato e falsare la libera concorrenza.

La norma si apre con la clausola di riserva "*fuori dei casi di concorso nel reato"* che esclude la punibilità a titolo di riciclaggio di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo. Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al reato presupposto, non si richiede la sua esatta individuazione o l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile. Non è richiesta neppure l'individuazione dell'autore dello stesso. Inoltre, come nel caso dell'art. 648 c.p., il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

Il reato di riciclaggio presenta quali modalità di commissione: la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo e il compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette al "lavaggio" del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato.

La condotta di trasferimento, invece, è una specificazione della sostituzione che colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad altro soggetto o da un luogo a un altro) ai fini di ripulitura che si avvalgono di strumenti negoziali o giuridici. Secondo la giurisprudenza di legittimità rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo a un altro dei proventi illeciti ove ciò renda di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.

Per quanto riguarda *"il compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa"*, si tratta di una formula di chiusura che ricomprende "altre operazioni", diverse quindi dalla sostituzione e dal trasferimento; vi rientra l'impiego del provento in attività economico-finanziarie, la costituzione di Società estere fiduciarie e di comodo.

Si tratta di reato di mera condotta e di pericolo concreto in quanto tutte e tre le condotte menzionate devono essere accumunate dalla capacità di ostacolare l'identificazione dell'origine criminosa dei beni.

La fattispecie, infine, punisce non solo le condotte che hanno a oggetto i proventi diretti dei reati presupposto, ma anche quelle che hanno a oggetto denaro o valori che abbiano provenienza mediata da delitto: si tratta del c.d. "riciclaggio indiretto" configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative a utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi e che rileva fintanto che l'agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.

Infine, al secondo comma è prevista l'aggravante speciale di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Al quarto comma è invece prevista la diminuzione della pena qualora il delitto presupposto sia delitto punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Da ultimo, la "Direttiva Riciclaggio", entrata in vigore nel dicembre 2021, pone l'obiettivo di modificare la struttura della norma in esame al fine di renderla conforme ed armonizzarla al quadro euro-comunitario.

La principale novità risiede nel fatto per cui l'oggetto su cui può ricadere la condotta tipica (ossia il denaro, i beni o le "altre utilità") può derivare da qualsivoglia reato-presupposto e quindi anche da mere fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Di conseguenza, l'ampliamento del novero dei resti-presupposto connessi alla consumazione del delitto di riciclaggio ha portato alla soppressione del riferimento ai reati "non colposi" originariamente presente al primo comma dell'articolo in esame; di talché, si assisterà ad una rimodulazione della pena a seconda delle condotte in concreto poste in essere anche relativamente all'elemento soggettivo del reato.

2.3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.*)*

Ai sensi della norma in commento *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso reprimere l'attività finale del ciclo di *money laudering*, ossia la fase di collocamento dei capitali ormai ripuliti sul mercato. La tutela quindi, più che al patrimonio, è rivolta all'ordine economico e sociale, in quanto il sistema finanziario risulterà profondamente alterato dall'arrivo di masse di capitali di provenienza illecita, con conseguenze negative su risparmiatori e investitori.

La fattispecie si apre con una clausola di riserva che esclude la punibilità dei soggetti concorrenti nel reato presupposto e i soggetti già incriminabili per ricettazione e riciclaggio.

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie il denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Per impiego dovrà intendersi un investimento, cioè un'utilizzazione dei capitali al precipuo scopo di conseguire un utile futuro. Per attività economiche si intende, a norma del codice civile, ogni attività relativa alla produzione e circolazione di beni e servizi, mentre per attività finanziarie si intende ogni forma di circolazione di denaro e titoli.

2.4. - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1. c.p.)

Ai sensi della norma in esame *"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

L'articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186, e punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

La *ratio* punitiva della norma è quella di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato presupposto. I beni giuridici destinatari di tutela sono il patrimonio e l'ordine economico.

L'art. 648-*ter*.1. c.p. distingue due ipotesi:

a) la prima, più grave, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-*ter*.1 co. 1 c.p.);

b) la seconda, attenuata, punisce le medesime attività ove poste in essere in relazione a utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-*ter*.1 co. 2 c.p.).

Trovano comunque applicazione le pene più severe previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-*ter*.1 co. 3 c.p.).

È importante sottolineare che il presupposto dell'autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola "concretamente" l'identificazione della provenienza delittuosa, a differenza della condotta di riciclaggio, dove l'avverbio non è invece presente.

Al quarto comma dell'articolo è disciplinata una causa di non punibilità che si verifica quando il denaro, i beni o le altre utilità *"vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*. L'uso personale, infatti, deve considerarsi antitetico alla dissimulazione della fonte delittuosa. È pertanto il concreto effetto dissimulatorio che funge da filtro selettivo all'applicazione della fattispecie. Anche nel caso di beni acquistati prima per scopi personali e poi rivenduti, non è detto che si integri l'autoriciclaggio.
Da ultimo, la "Direttiva Riciclaggio", entrata in vigore nel dicembre 2021, pone l'obiettivo di modificare la struttura della norma al fine di renderla conforme ed armonizzarla al quadro euro-comunitario.

La principale novità risiede nel fatto per cui l'oggetto su cui può ricadere la condotta tipica (ossia il denaro, i beni o le "altre utilità") può derivare da qualsivoglia reato-presupposto e quindi anche da mere fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Di conseguenza, l'ampliamento del novero dei resti-presupposto connessi alla consumazione del delitto di riciclaggio ha portato alla soppressione del riferimento ai reati "non colposi" originariamente presente al primo comma dell'articolo in esame; di talché, si assisterà ad una rimodulazione della pena a seconda delle condotte in concreto poste in essere anche relativamente all'elemento soggettivo del reato.

2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del Decreto

In relazione ai reati sopra elencati, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da soggetti apicali o sottoposti appartenenti a essa, si applica all'ente **la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica **la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**.

Nei casi di condanna per uno dei delitti menzionati si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2 del Decreto **per una durata non superiore a due anni.**

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6 del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

3.1. – Considerazioni sull'autoriciclaggio

È opportuno fare qualche considerazione sul reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648–*ter*.1 c.p.

Tale fattispecie, introdotta con la legge n. 186/2014, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 con il chiaro intento del legislatore di neutralizzare gli sviluppi economici del reato compiuto a monte dal reo, evitando che le condotte di riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita possano essere svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

L'incerta formulazione della norma pone profili problematici in ordine alla identificazione dei limiti di applicazione della "nuova" fattispecie.

Il problema principale ruota intorno alla mancata identificazione dei c.d. reati–base da cui può avere origine la condotta tipica di autoriciclaggio (l'art. 648-*ter*.1, infatti, si riferisce genericamente ai "delitti non colposi") che si riflette, di conseguenza, sulla difficoltà di circoscrivere i confini della responsabilità amministrativa dell'ente.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova fattispecie, infatti, ci si interroga se la responsabilità dell'ente debba essere limitata alle ipotesi in cui il reato – base dell'autoriciclaggio rientri nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o se, viceversa, possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse, estranee al catalogo dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Al riguardo due considerazioni.

In primo luogo, la prima interpretazione (restrittiva) sembrerebbe più coerente con il principio di legalità e tassatività posto alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, sancito dall'art. 2 del Decreto secondo il quale "*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*". L'intento del legislatore, fin dall'adozione originaria del D. Lgs. n. 231/2001, è stato, infatti, quello di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati con riferimento a un catalogo determinato di fattispecie criminose, incrementato di volta in volta attraverso i successivi interventi legislativi.

In secondo luogo, preme evidenziare che laddove si privilegiasse l'interpretazione estensiva, volta a far sorgere la responsabilità dell'ente per autoriciclaggio qualunque sia il reato–base (potendo, quindi, anche non essere contemplato nell'elenco dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001), sarebbe necessario aggiornare il Modello Organizzativo, ricomprendendovi tutti i delitti non colposi previsti dall'attuale ordinamento, con l'inevitabile ricaduta in termini di inefficacia del Modello stesso. Infatti, tanto maggiore è il numero dei reati la cui realizzazione il Modello mira a evitare, tanto minore rischia di essere l'efficacia complessiva del Modello stesso, come ribadito dalla circolare n. 19867 di Confindustria.

Un problema di analoga natura si è posto con riferimento alle fattispecie di reati associativi (inclusi nel catalogo dei reati 231 dall'art. 24-*ter*), anch'essi, a causa della loro struttura "aperta", idonei ad allargare il campo ad altre fattispecie criminose (i c.d. "reati scopo").

Sul punto si dà atto dell'intervento della Corte di Cassazione che ha circoscritto l'operatività dell'art. 24-*ter* nel senso di negare la possibilità di attrarre indirettamente alla responsabilità *ex* d.lgs. n. 231/2001 i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, "*la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231/2001, in una disposizione 'aperta', dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione*" (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

Ad ogni modo, alla luce delle indicazioni contenute nella citata Circolare n. 19867 di Confindustria, si è ritenuto ragionevole predisporre un Modello Organizzativo che preveda (rispetto alle aree a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio) dei presidi a valle finalizzati a prevenire il delitto di autoriciclaggio e, quindi, volti a evitare che siano impiegati in attività imprenditoriali, economiche o finanziarie della Società, proventi illeciti derivanti da qualsiasi delitto non colposo (anche se non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'ente), la cui elusione sia sanzionata in via disciplinare dalla Società.

Tali presidi predisposti *ad hoc* andranno ad aggiungersi, nel caso in cui il reato–base sia, altresì, previsto come reato presupposto della responsabilità dell'ente, alle cautele già adottate per la prevenzione del reato-fonte.

3.2. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

In tutte le aree "a rischio reato" qui considerate occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) rispetto del Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo ai temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, nei confronti delle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

9) individuazione ed attuazione di specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare attenzione alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint venture con altre imprese, ai rapporti intercompany, tenendo in particolare conto della congruità economica di eventuali investimenti;

10) evidenza delle attività e dei controlli svolti;

11) informazione diretta ai destinatari in ordine al dovere di segnalare all'OdV eventuali operazioni sospette o eventuali infrazioni delle regole comportamentali sopra precisate di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività professionale svolta;

12) regole di *corporate governance* adottate dalla Società;

13) osservanza delle procedure aziendali che prevedono l'analisi di tutti i soggetti che hanno rapporti con la Società avuto particolare riguardo alle procedure di selezione dei fornitori;

14) osservanza di ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;

15) osservanza di ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

Area a rischio n.1: rapporti con fornitori, consulenti e terzi

Attività sensibili:

1) relazioni con fornitori, consulenti, partners, sia a livello nazionale che internazionale;

2) rapporti di natura contrattuale con soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente con cui la Società intrattiene delle relazioni, sia in Italia che all'estero;

3) rapporti con le consociate;

4) gestione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti;

5) selezione dei fornitori/consulenti.

Reati ipotizzabili:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) identificare l'attendibilità dei fornitori e, più in generale, dei partner commerciali e finanziari, al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;

2) verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza, ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

3) monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;

4) selezionare i professionisti e partner sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;

5) effettuare una attività di *due diligence* finalizzata all'accertamento delle professionalità, competenze ed esperienze del professionista, nonché atta a identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi, nonché, la data di costituzione e degli anni di esercizio della Società a cui il professionista fa capo;

6) accertare i requisiti di onorabilità del professionista e verifica della eventuale sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;

7) accertare la località della sede o residenza del professionista, la quale non deve essere situata in paesi a regime fiscale privilegiato, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con professionisti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato e tale paese sia il medesimo in cui saranno svolte le prestazioni professionali;

8) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;

9) identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;

10) garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;

11) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

12) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori/consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

13) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori/consulenti b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Fornitori/Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori/consulenti;

14) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori/consulenti;

15) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

16) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore/consulente/appaltatore;

17) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;

18) inserimento nei contratti di appalto/fornitura e negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società. Più precisamente, informazione rivolta ai consulenti e ai partner circa l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti e i partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

(I) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste nella presente Parte Speciale;

(II) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

(III) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

(IV) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

(V) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

(VI) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

19) rispetto dei protocolli aziendali.

Area a rischio n. 2: Processo approvvigionamento e Processo finanziario Tesoreria

Attività sensibili:

1) controllo, autorizzazione/approvazione dei pagamenti;

2) identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento;

3) riconciliazioni bancarie;

4) pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi;

5) flussi finanziari in entrata e in uscita;

6) attività relative all'acquisto di materie prime;

7) gestione debiti e crediti;

8) gestione dei fabbisogni finanziari.

Reati ipotizzabili:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) chiara definizione di ruoli e di responsabilità nella gestione del processo nelle fasi operativo-gestionali, di controllo, di autorizzazione/approvazione;

2) identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati a eseguire le riconciliazioni bancarie;

3) definizione e segregazione di compiti in modo da garantire la separazione delle attività tra soggetti deputati all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo;

4) regolarità del ciclo passivo in modo da garantire che:

 ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale, indirizzo e numero di conto corrente);

 il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi classificati come "paradisi fiscali", o in favore di Società *off shore*;

 il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;

 vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

 assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi avvengano solo qualora: trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito; siano attuati in corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società; siano supportati da giustificativi e idoneamente documentati;

5) esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l'incasso, e con quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere;

6) controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;

7) previsione e attuazione di presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario limitato ai soggetti autorizzati;

8) previsione e attuazione di controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo in particolare conto la sede legale della Società controparte, degli

istituti di credito utilizzati e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

9) registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni;

10) stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;

11) garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche e integrazioni;

12) garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;

13) procedere alla identificazione e alla registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto, anche all'estero, attraverso la compilazione della scheda di acquisto;

14) verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico;

15) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

16) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 1.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

17) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a € 1.000,00.

Area a rischio n. 3: acquisizioni di partecipazioni societarie, accordi con altre imprese, rapporti intercompany, *joint venture*

Attività sensibili:

1) processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana o estera, interna alla Società;

2) processo valutativo per stipulare accordi con altre imprese, rapporti intercompany, *joint venture*.

Reati ipotizzabili:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana o estera, interna alla Società, dell'identità della controparte, anche attraverso l'acquisizione di consulenze terze, avendo anche riguardo alla congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;

2) individuazione e attuazione di specifici programmi di controllo interno con riguardo agli accordi con altre imprese, ai rapporti intercompany, verificando la congruità e ragionevolezza di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.).

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i c.d. reati di cui all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure aziendali che la Società adotta.

Parte speciale "H"

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto

2.1. - Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, primo comma, lett. a-*bis*) e terzo comma, l. n. 633/1941)

2.2. – Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-*bis*, l. n. 633/1941)

2.3. – Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941)

2.4.– Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-*septies*, l. n.633/1941)

2.5. – Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, l. n.633/1941)

2.6. - Gestione abusiva o comunque fraudolenta delle segnalazioni e delle notifiche alle Autorità competenti (art. 174 *sexies* c.p.)

2.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*novies* del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

La legge n. 99 del 2009, con l'introduzione dell'art. 25-*nonies* del Decreto, ha inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti, sia di carattere morale (riguardanti la tutela della personalità di autore) che patrimoniale (riguardanti l'utilizzo economico dell'opera creata).

La legge tutela il diritto di chiunque voglia trarre un profitto morale ed economico dalla propria opera e ha l'obiettivo di distogliere altri dall'appropriarsi di pubblicazioni non proprie.

Ai sensi dell'art. 2575 c.c. e dell'art. 1 della legge sul diritto d'autore sono oggetto del diritto d'autore *"le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze* (quest'ultimo riferimento manca però all'art 1 della legge sul diritto d'autore), *alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".*

Ai sensi del secondo comma dell'anzidetto art. art. 1 della legge sul diritto d'autore "*Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".*

La materia del diritto d'autore è stata recentemente innovata con la legge n. 93 - c.d. Legge anti pezzotto - promulgata il 14 luglio u.s. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica".*

L'art 3 della suddetta legge mira a contrastare il fenomeno del *cybercrime* attraverso la progressiva applicazione di misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli illeciti descritti ed elencati dalla norma.

Nello specifico, da un'attenta analisi del testo normativo si evince come il legislatore voglia fortemente tutelare la proprietà intellettuale e, di conseguenza, i soggetti coinvolti cercando di incoraggiare forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari e/o gli utenti che navigano in rete anche al fine di proteggere i diritti di comunicazione, segretezza e di libertà di informazione.

Da ultimo, è doveroso sottolineare il ruolo fondamentale che viene svolto dell'AGCOM, il quale può porre in essere qualsivoglia misura idonea al fine di prevenire e, al contempo, bloccare la commissioni di reati legati alla macrocategoria della pirateria *online*.

Il quadro normativo in materia di diritto d'autore – di recente – è stato sensibilmente cambiato dall'entrata in vigore della legge n. 166/2024 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano"*, legge emanata al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi imposti dall'Unione Europea ed in particolare per ottemperare alla gestione collettiva della trasparenza e della veridicità del diritto d'autore.

Il provvedimento legislativo ha introdotto, nella specie, significative modifiche relative non solo alla gestione dell'attività di intermediazione (in precedenza attribuita solamente alla SIAE, mentre ora anche ad organismi e/o entità di gestione collettiva e indipendente[1]), ma anche all'estensione delle sanzioni applicabili.

[1] Si rimanda all'art. 181 *bis* della Legge n. 633/1941 per la disciplina relativa alla corretta apposizione del contrassegno per la veridicità e il rispetto del diritto d'autore da parte dei soggetti competenti.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*NONIES* DEL DECRETO

2.1. - Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, primo comma, lett. a-*bis*) e terzo comma, l. n. 633/1941)

Ai sensi dell'art. 171 *"Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis dall'art.171 ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) in violazione dell'art.79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Si precisa che la responsabilità da reato dell'ente sussiste solo nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a-*bis*) e dal comma 3.

2.2. – Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-*bis*, l. n. 633/1941)

Ai sensi dell'art. 171-*bis* *"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

2.3. – Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941)

L'articolo prevede *"E'punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a

disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici"

2.4. - Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-*septies*, l. n. 633/1941)

La fattispecie prevede che *"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

2.5. – Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, l. n. 633/1941)

L'articolo dispone *"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità."

2.6. – Gestione abusiva o comunque fraudolenta delle segnalazioni e delle notifiche alle Autorità competenti (art. 174 *sexies* c.p.)

I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto

In relazione ai reati sopra elencati, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da soggetti apicali o sottoposti appartenenti ad essa, si applica all'ente **la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**.

Nei casi di condanna per uno dei delitti menzionati si applicano **le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore a un anno**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

3. – <u>LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI</u>

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'impiego di opere tutelate dalle norme in materia di diritto d'autore. Per quanto concerne in particolare i delitti di duplicazione abusiva a fini di profitto di programmi per elaboratore e di messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, si evidenzia che, avendo gli esponenti aziendali accesso a reti telematiche messe a disposizione dalla Società, non può escludersi l'astratto rischio di un abuso di tali strumenti.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) rispetto del Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

9) rispetto dell'organigramma aziendale;

10) è vietato utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;

11) è vietato effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;

12) è vietato installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;

13) è vietato duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

14) è vietato diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

15) è vietato concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

16) è vietato mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;

17) è vietato tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale;

18) i soggetti tenuti alla implementazione e all'aggiornamento del sito internet aziendale sono tenuti a diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore anche effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione diffusione dei dati/documenti.

L'Organo Amministrativo potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate a integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.

Area a rischio n. 1: gestione dei sistemi informativi

1) gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico, che logico;

2) gestione della attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dati;

3) gestione e protezione delle reti e dei dati;

4) gestione delle banche dati e del software della Società.

Reati ipotizzabili:

I reati sopra considerati ed in particolare:

– Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, primo comma, lett. a-*bis*) e terzo comma, l. n. 633/1941)

– Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-*bis*, l. n. 633/1941)

– Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) adozione e attuazione di procedure volte a disciplinare la regolamentazione delle attività cui si esplica il processo di gestione dei sistemi informativi;

2) chiara segregazione di funzioni e di responsabilità nelle attività relative alla gestione della rete, alla amministrazione dei sistemi e allo sviluppo/manutenzione degli applicativi;

3) adozione di procedure per la gestione delle credenziali di accesso ai sistemi ed il loro monitoraggio periodico;

4) definizione di norme comportamentali che devono essere osservate dai dipendenti per il corretto utilizzo dei sistemi informatici e di Internet;

5) gestione delle licenze limitata a quelle rese disponibili dalla Società;

6) restrizione e profilazione degli accessi a sistema mediante assegnazione di *user id* personale e *password*; associazione ad ogni profilo dei diritti di accesso a dati e informazioni che rientrano nelle competenze assegnate;

7) definizione di apposite regole per la creazione/modifica della password di accesso al dominio di rete;

8) previsione di controlli bloccanti nei casi in cui la non accurata valorizzazione di determinati campi potrebbe configurare l'insorgere di problemi al flusso procedurale;

9) sicurezza fisica del patrimonio tecnologico-informatico presente in Società, mediante sistemi di controllo degli accessi ai locali;

10) protezione da virus informatici della rete interna della Società, garantita mediante software antivirus;

11) costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati;

12) rimozione delle utenze al termine del rapporto di lavoro.

Attività a rischio n. 2: marketing

Attività Sensibili:

1) gestione delle attività di marketing;

2) Gestione delle attività di presentazione della Società al pubblico.

Reati ipotizzabili:

– Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lettera a) bis e comma 3 L.633/1941)

– Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L.633/1941)

– Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter L.633/1941)

– Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies L.633/1941).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) validazione in via preventiva dei contenuti dei comunicati ad opera dell'Organo Amministrativo;

2) applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

3) disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

4) i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

5) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

6) l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet aziendale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti;

7) un'attenta verifica e un'idonea analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni utilizzate per la promozione dell'immagine aziendale;

8) l'obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell'immagine aziendale (anche a fini non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;

9) l'obbligo di un controllo da parte della Funzione competente ogni volta che le diverse Funzioni predispongono (o richiedono la predisposizione di) materiale informativo da utilizzare per pubblicizzare le attività della Società, così come nel corso di convegni/congressi/conferenze;

10) l'espletamento di un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, deve essere istituito l'obbligo di rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte della stessa.

4. – <u>I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

– verifica sulla efficacia e sulla adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;

– proposta all'Organo Amministrativo delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;

– esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, da vertici aziendali o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;

– verifiche periodiche sul rispetto e sulla efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.

Parte speciale "I"

Reati ambientali

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto

2.1. – Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

2.2. – Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

2.3. – Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452–*quinquies* c.p.)

2.4. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452–*sexies* c.p.)

2.5. – Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

2.6. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o selvatiche protette (art. 727–*bis* c.p.)

2.7. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

2.8. – Scarico di acque reflue (art. 137, co. 2, 3, 5, 11, 13 D. Lgs. n. 152/2006)

2.9. – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1 lett. a e b, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

2.10. – Bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006)

2.11. – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

2.12. – Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1 D. Lgs. n. 152/2006)

2.13. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti[1]

2.14. – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

2.15. – Emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5 D. Lgs. n. 152/2006)

2.16. – Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 **(**disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

[1] L'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato per effetto del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 che ha, contestualmente, introdotto l'art. 452-*quaterdecies* c.p. di identico contento: "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confi*sca".

2.17. – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, co. 6 legge 28 dicembre 1993, n. 549)

2.18. – Reati ambientali previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

2.19. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto

3. – Aree a rischio ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

La funzione della presente Parte Speciale è quella di individuare compiutamente le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 – rientranti nella categoria degli illeciti ambientali.

L'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, e ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati ambientali.

La disposizione contempla al primo comma fattispecie di reato disciplinate dal codice penale, al secondo comma reati previsti dal D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 ("*Norme in materia ambientale*"), al terzo comma reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 *("Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione"*), al quarto comma reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 ("*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*"), e, infine, al quinto comma reati previsti nel D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 *("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*).

Dei diversi reati ambientali, la maggior parte delle ipotesi previste consistono in reati di pericolo presunto e solo alcuni sono reati di danno o pericolo concreto, considerati, altresì i c.d. "ecoreati" introdotti nel codice penale con la legge n. 68/2015.

Inoltre, molte delle fattispecie descritte in questa sezione costituiscono reati contravvenzionali, sanzionabili pertanto a titolo di colpa; per integrare la fattispecie sotto il profilo soggettivo sarà quindi sufficiente – per tali ipotesi – una condotta connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia. L'assenza specifica del requisito del dolo o della colpa grave, rende pertanto ancor più probabile la possibilità che si verifichino, negli ambiti delle attività rilevanti a livello ambientale svolte dall'Ente, le condotte previste dal Decreto. Ciò comporta una particolare attenzione da parte dell'Ente ad individuare presidi preventivi idonei a prevenire il verificarsi delle condotte sanzionate.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*UNDECIES* DEL DECRETO.

2.1. – Inquinamento Ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-*bis* c.p. *"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

È "abusiva" la condotta posta in essere in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Ne deriva che è da considerarsi abusiva non solo l'azione realizzata in assenza di autorizzazioni, ma anche quella posta in essere con autorizzazioni scadute o palesemente illegittime.

L'utilizzo della disgiunzione "o" tra la condotta di compromissione e il deterioramento esprime una diversità ontologica tra le due condotte. Deterioramento e compromissione sono due fattispecie autonome che indicano rispettivamente uno squilibrio strutturale e funzionale nell'ecosistema.

Tali condotte, come precisa la norma in parola, devono essere "significative": devono denotare, cioè, una certa incisività e rilevanza, mentre è "misurabile" la condotta che sia quantitativamente o oggettivamente apprezzabile.

2.2. – Disastro Ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

Ai sensi della norma in commento *"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

La prima ipotesi presa in considerazione dalla norma in parola, rinvenibile al numero 1) della stessa, è quella dell'«alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema». Si tratta di un reato di evento, risultando essenziale, ai fini del perfezionamento della fattispecie, che l'alterazione si sia già verificata, ed in modo irreversibile.

L'irreversibilità del fenomeno inquinante traccia il *discrimen* tra questa ipotesi delittuosa e quella di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis*.

Per "ecosistema" si intende l'insieme degli organismi e delle sostanze esistenti in un'area determinata e/o delimitata.

2.3. – Delitti colposi contro l'ambiente (art 452-*quinquies* c.p.)

L'articolo prevede "*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

L'art. 452-*quinquies* c.p. prevede l'incriminazione di quelle ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi. In forza del principio di precauzione è comunque necessaria in tal caso una verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che della evitabilità) dell'evento dannoso, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità.

2.4. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452-*sexies* c.p.)

La fattispecie prevede che "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

Per il reato in commento si pone un problema di coordinamento con l'articolo 452-*quaterdecies*[2], che, al secondo comma, prevede un'ipotesi aggravata della fattispecie di "*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" quando si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Si ritiene che, qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi (carattere del rifiuto, organizzazione, fine d'ingiusto profitto, ingente quantità), il reato di cui all'art. 452 *quaterdecies*, possa "assorbire" la fattispecie di cui all'art. 452-*sexies* c.p., contemplando la prima norma pene superiori rispetto a quelle previste nell'ipotesi base di cui al primo comma del reato in commento.

2.5. – Circostanze aggravanti (art 452-*octies* c.p.)

Ai sensi della norma in commento "*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

La scelta di inserire l'art. 452-*octies* c.p. è ispirata dall'intenzione di un più deciso contrasto alle organizzazioni criminali con lo scopo esclusivo o prevalente di trarre profitti nel settore dell'ambiente (le c.d. ecomafie).

L'articolo prevede, infatti, delle aggravanti in tema di reati associativi.

La prima ipotesi, indicata dall'art. 452-*octies*, comma 1, riguarda il delitto di associazione per delinquere, mentre il comma 2 della norma in esame fa riferimento all'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Anche nella seconda ipotesi, pur non essendo espressamente previsto, come invece accade nella prima, deve ritenersi che le finalità che caratterizzano le aggravanti non devono essere esclusive, ma possono concorrere con altre.

[2]Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il cui contenuto è corrispondente a quello dell'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera q), del medesimo D. Lgs 1 marzo 2018, n. 21.

2.6. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La fattispecie incrimina *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Le specie animali e vegetali selvatiche protette sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Invero, la disposizione di cui all'art. 727-*bis* c.p. si articola su di una serie di locuzioni vaghe e generiche: "una specie animale protetta", una "quantità trascurabile di detti esemplari", un "impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie". Formule ripetute nel secondo comma della stessa fattispecie.

L'aggettivo 'trascurabile' assurge a parametro che per essere pienamente colto richiede, necessariamente, la conoscenza dell'entità della specie animale selvatica protetta. Si tratta, in altri termini, di un termine di relazione la cui esatta portata non può essere individuata senza conoscere prima l'altro criterio di paragone, e cioè la specie animale selvatica protetta (è evidente che la condotta di uccisione di dieci esemplari di una specie animale selvatica protetta diventa 'quantità' irrisoria se la specie consta di milioni e milioni di elementi). La fattispecie appare destinata, infine, a ricoprire un ristretto ambito applicativo stante la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", che restringe la portata della disposizione, la quale verrà pertanto applicata solo in via residuale.

2.7. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 733 -*bis* c.p. *"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro."*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat

di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

2.8. – Scarico di acque reflue (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 commi 2, 3, 5, 11 e 13)

L'articolo dispone *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. […]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. […]

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. […]

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. […]"

Con riferimento all'articolo in esame si precisa che, con riferimento alla responsabilità da reato degli enti, rilevano solamente i commi 2, 3, 5, 11 e 13.

Si tratta di reati comuni, ossia riferibili a "chiunque" effettui uno scarico di acque reflue industriali. Per quanto attiene all'elemento psicologico, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, a integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la condotta colposa.

2.9. – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a e b, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

Ai sensi della norma in commento "*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. […]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. […]

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. […]"

Con riferimento alla norma in esame, si precisa che, ai fini della responsabilità da reato degli enti, rilevano solo i commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo.

Ai fini della sussistenza della fattispecie incriminatrice non è richiesta alcuna attività connotata da stabilità e/o continuatività. Si tratta di un reato solo eventualmente abituale che si perfeziona nel momento in

cui si realizza la singola condotta tipica. Inoltre, si configura quale reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti.

2.10. – Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006)

L'articolo dispone: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. […]"

Dalla lettura della norma si evince la volontà del legislatore di ricollegare la punibilità della condotta alla mancata realizzazione della bonifica che costituisce l'evento del reato.

Quanto ai rapporti con altri reati, si evidenzia che, nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi una discarica abusiva, ovvero abbandoni o depositi in modo incontrollato, nell'esercizio di una attività di impresa, i rifiuti, risponde non solo delle contravvenzioni previste e punite dall'art. 256 D. Lgs. n. 152/2006, ma anche di omessa bonifica di cui all'art. 257 in commento.

2.11. – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

L'articolo in esame al quarto comma prevede: *"[…] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. […]"*

La condotta rilevante ai sensi dell'art. 25 – *undecies*, co. 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 è unicamente quella di chi "nella "*predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,*

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". Si applica in questi casi la pena prevista dall'art. 483 c.p. e, cioè, della reclusione fino a due anni.

2.12. – Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

L'articolo dispone: *"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. […]"*

La nozione di "spedizione illegale" di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di "traffico illecito di rifiuti" introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato).

Il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni. L'illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo le autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

2.13. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

L'articolo 260 è stato abrogato ad opera dell'articolo 7, comma 1, lettera q), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21; il contenuto dell'articolo abrogato è stato trasposto all'interno del codice penale, all'articolo 452-*quaterdecies*, a sua volta inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo Decreto Legislativo.

L'articolo 8 del Decreto sopra menzionato, rubricato "Disposizioni di coordinamento", espressamente prevede che "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale*".

L'articolo 452-*quaterdecies* dispone: *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. […]"

Si tratta di un reato di mera condotta. La soglia di tutela, quindi, è arretrata al livello del pericolo presunto di lesione e, dunque, perché sussista il reato, non è necessario né l'accertamento di un evento di danno ambientale, né la minaccia all'ambiente, ossia il pericolo concreto di danno.

L'organizzazione è punita solo in quanto, e se, strumento effettivo per realizzare la gestione abusiva di rifiuti.

Il delitto può definirsi, inoltre, abituale, in quanto il disvalore della condotta è intimamente collegato ad una ripetitività nel tempo necessaria alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.

2.14. – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

Il testo dell'articolo prevede: *"[…] Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

[Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.] Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

Il reato in commento si consuma nel momento e nel luogo della formazione del falso certificato ovvero, per l'ipotesi di solo utilizzo, in quelli in cui il trasporto ha avuto inizio.

La falsità del certificato determina la commissione di altri reati, quali quello di inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 -*bis*, comma 6), nonché di gestione non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006). Tale seconda ipotesi si realizza quando il certificato viene falsificato per attribuire ai rifiuti una qualifica diversa da quella effettiva, che sia compatibile con quella per la quale è autorizzato l'impianto di destinazione.

2.15. – Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

Il testo dell'articolo prevede: *"[Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,*

dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.]

[…]

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. […]"

La disposizione di cui all'art. 279, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006 (di cui rileva in questa sede solo il comma 5), relativo all'inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è reato di pericolo che si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul complesso sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale alla tutela dell'ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti. La *ratio* sottesa alla norma in esame non è soltanto quella di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e qualità dell'aria, ma anche quello di consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l'imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato, finalizzato a una efficace tutela dell'ambiente e della salute che l'espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo.

Ne consegue che le prescrizioni previste nel titolo abilitativo non rappresentano prescrizioni meramente formali, ma imposizioni impartite al fine di assicurare un completo ed efficace controllo finalizzato ai monitoraggi, al contenimento e alla regolamentazione dei fenomeni inquinanti.

2.16. – Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

In particolare, ai fini della configurazione della responsabilità da reato degli enti, rilevano i seguenti articoli.

Art. 1, **commi 1 e 2,** il quale dispone: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione."

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. […]"

Art. 2, commi 1 e 2, che dispone: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. […]"

Art. 3-*bis*, comma 1, il quale prevede: *"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. […]"*

Art. 6, comma 4, che dispone: *"Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di*

mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. […]

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. […]"

Con riferimento alle fattispecie sopra riportate, si specifica che il traffico di animali appartenenti alle specie indicate dalle norme ha trovato specifica regolamentazione e regime sanzionatorio con la legge 7 febbraio 1992, n.150, cui ha fatto seguito il D. L. 12 gennaio 1992, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1993, n. 59 che ha recepito le finalità perseguite dalla Convenzione di Washington (approvata nel marzo 1973, entrata in vigore in data 1 luglio 1975 e resa esecutiva in Italia con la legge n.874 del 1975) volta ad assicurare una speciale protezione agli animali appartenenti a numerose specie rare o a rischio di estinzione e dalla specifica disciplina a tutela delle specie rare e in via di estinzione introdotta a livello comunitario con le direttive 3626/1982-CE e 3418/1983-CE.

2.17. – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, co. 6 legge 28 dicembre 1993, n. 549)

L'articolo dispone: *"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

La legge n. 549/1993 (successivamente modificata dalla legge 16 giugno del 1997, n. 179) è stata adottata con lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché al fine di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità ad una pluralità di provvedimenti sovranazionali, tra cui la Convenzione di Vienna e il protocollo Montreal.

2.18. – Reati ambientali previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi)

In particolare, ai fini della configurazione della responsabilità da reato degli enti, rilevano i seguenti articoli.

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2)

L'articolo dispone: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.[…]"

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2)

L'articolo dispone: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. […]"

Il danno permanente o, comunque, di particolare gravità previsto dalle norme è tale quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente oneroso o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

2.19. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-*bis*, **la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote**;

b) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, **la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote**;

c) per la violazione dell'articolo 452-*quinquies,* l**a sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote**;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 – *octies*, **la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote**;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, **la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote**;

f) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, **la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;

g) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, **le sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti **sanzioni pecuniarie**:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, **la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote**.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, **la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, **la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote**;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, **la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;

2) per la violazione del comma 2, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

f) per il delitto di cui all'articolo 260[3], **la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote**, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

[3] L'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato per effetto del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 che ha, contestualmente, introdotto l'art. 452-*quaterdecies* c.p. di identico contento: "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confi*sca".

g) per la violazione dell'articolo 260-*bis*, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote** nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e **la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote** nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, **la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, **la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) **la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) **la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) **la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, **la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, **la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote**.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano **le sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica **la sanzione dell'interdizione** definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

3. – LE AREE A RISCHIO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) rispetto del Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

6) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

9) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

10) rispetto dell'organigramma aziendale.

Area a rischio n. 1: Processo tecnico

Attività sensibili:

– attività di indirizzo, pianificazione e gestione delle problematiche ambientali;

– adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento;

– valutazione dei rischi salute e sicurezza

– definizione dei livelli di responsabilità per la sicurezza

Reati ipotizzabili:

– Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

– Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

– Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452–*quinquies* c.p.)

– Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452–*sexies* c.p.)

– Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

– Scarico di acque reflue (art. 137, co. 2, 3, 5, 11, 13 D. Lgs. n. 152/2006)

– Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1 lett. a e b, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

– Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

– Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1 D. Lgs. n. 152/2006)

– Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

– Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)
– Emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5 D. Lgs. n. 152/2006)
– Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150
– Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, co. 6 legge 28 dicembre 1993, n. 549)
– Reati ambientali previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Ulteriori presidi di controllo:

1) è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

2) è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente essere idonee ad integrarlo;

3) è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;

4) individuazione e valutazione degli aspetti ambientali nonché verifica del rispetto dei requisiti legislativi nella gestione dei rifiuti;

5) attribuzione chiara di compiti, funzioni e responsabilità in materia ambientale, attraverso l'individuazione del personale addetto a porre in essere gli specifici adempimenti formali e sostanziali previsti dalla legge;

6) pianificazione ed effettuazione delle attività di formazione a tutti i livelli in materia ambientale;

7) adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire il costante aggiornamento normativo in materia ambientale;

8) verifica periodica tramite audit interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;

10) identificazione delle categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporanee delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali;

11) definizione delle modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento;

12) predisposizione di procedure in caso di emergenza ambientale adeguate e periodicamente soggette a verifica;

13) tenuta di un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali;

14) verifiche da parte del personale addetto, in fase esecutiva, della data di scadenza dell'autorizzazione al trasporto della ditta affidataria, la tipologia e la targa del mezzo adibito al trasporto, al fine di verificare che sia abilitato al trasporto dello specifico CER;

15) verifiche volte ad accertare che sia controfirmato il formulario di identificazione del rifiuto dal personale addetto al trasporto;

16) la definizione del sistema di poteri e dell'organigramma aziendale;

17) la conoscenza delle scadenze e degli adempimenti di legge;

18) ottenimento e rispetto delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa ambientale per lo svolgimento dell'attività;

19) monitoraggio e controllo degli adempimenti;

20) pianificazione delle attività operative e quantificazione delle risorse necessarie per la loro realizzazione;

21) la determinazione delle risorse umane (personale interno / esterno) necessarie per lo svolgimento dell'attività;

22) la programmazione delle operazioni in funzione della quantità e qualità delle risorse disponibili, al fine di assicurare carichi di lavoro e competenze tali da garantire la presenza di adeguate condizioni di sicurezza ambientale;

23) la rilevazione e la gestione delle non conformità e la definizione dell'eventuale piano di azione;

24) la predisposizione di un piano di emergenza da seguire in caso di malfunzionamenti o avaria;

24) il controllo delle attività di miglioramento pianificate;

25) il controllo e la gestione della documentazione;

26) i controlli operativi, gli autocontrolli e le misurazioni degli scarichi, delle emissioni in atmosfera (di fumo, odori, rumori, ecc.), del trattamento/raccolta rifiuti e di ogni altra attività inquinante;

27) la pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri apparati di scarico e di raccolta rifiuti;

28) il monitoraggio e la gestione di eventuali contratti con i soggetti terzi in relazione alle attività sopra elencate;

29) la registrazione di tutte le attività svolte;

30) previsione di un sistema dei poteri conformi ai requisiti di legge ed alle procedure interne per l'attribuzione formalizzata di ruoli e responsabilità in materia di tutela ambientale;

31) osservanza delle procedure ed istruzioni operative per la corretta esecuzione di tutte le attività aziendali che presentano aspetti ambientali diretti (ad es. emissioni) o indiretti (es. controllo fornitori);

32) piano dei monitoraggi e dei controlli delle emissioni ambientali, adottato ed eseguito conformemente alle prescrizioni.

4. – COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Salvo quanto indicato nella Parte Generale del Modello con riferimento alla costituzione, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società dovrà:

– fornire tempestiva segnalazione all'OdV di tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni ambientali significative o inosservanze della presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle procedure inerenti la materia ambientale, nonché degli incidenti ambientali;

– informare tempestivamente l'OdV di eventuali accertamenti in materia ambientale da parte di Autorità di controllo e del relativo esito attraverso opportuna documentazione, nonché degli esiti delle verifiche ispettive esterne effettuate dagli Enti di certificazione o da terze parti;

– garantire un costante e periodico flusso informativo procedimentalizzato tra l'OdV e le funzioni responsabili dei diversi comparti operativi, ovvero di altro esponente ritenuto necessario, i quali dovranno fornire all'OdV tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti e/o documentazione fosse da quest'ultimo richiesta.

L'OdV dovrà:

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati ambientali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- assicurare un sistema efficace di flussi informativi nei confronti dei vertici aziendali.

Parte speciale "L"

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. – Il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto

1.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto

2. - Aree a rischio ed i presidi di controllo esistenti

3. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – IL REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI DI CUI ALL'ART. 25-*DUODECIES* DEL DECRETO

Ai sensi **dell'art. 22, comma 12**, del D. Lgs n. 286/1998 è punito "*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (...)*".

Il successivo **comma 12-*bis*** del medesimo art. 22 dispone un aumento di pena se:

a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale [1].

L'art. 25-*duodecies* del Decreto prevede la responsabilità della persona giuridica per il reato in esame nella sola forma aggravata di cui all'art. 22, comma 12-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998.

Ciò, ovviamente, non esime la Società dall'adozione di misure e regole comportamentali idonee a prevenire la verificazione del reato *de quo* anche nella forma c.d. ordinaria di cui al precedente comma 12 dell'articolo in esame.

Trattasi di reato posto a tutela della regolarità della presenza dello straniero sul territorio italiano e dei rapporti lavorativi che lo interessano.

[1] Si riporta il testo dell'art. 603-*bis* c.p.: "***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro***
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

La fattispecie in esame assume natura di reato proprio, perché la condotta penalmente sanzionata deve essere commessa da taluno che ricopra la qualifica di "datore di lavoro".

Trattasi di reato permanente che si perfeziona al momento dell'assunzione o con l'inizio dell'attività lavorativa, si consuma per tutta la durata del rapporto di lavoro e termina solo con il cessare di questo.

La legge n. 161/2017 ha esteso la responsabilità dell'Ente anche alle ipotesi, di seguito riportate, di cui all'art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico dell'Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98).

Ai sensi **dell'art. 12 comma 3** *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti".

Ai sensi del successivo **comma 3-*bis*** "*Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata"*.

Il seguente **comma 3-*ter*** dispone che "*La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto".

Infine, ai sensi del **comma 5** del medesimo art. 12 "*Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,*

favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

1.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'Ente **la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro**.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'Ente **la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, dell'anzidetto Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica **all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote**.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli artt.12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, e comma 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni si applicandole **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, **per una durata non inferiore a un anno**.

2. - AREE A RISCHIO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) rispetto del Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

9) rispetto dell'organigramma aziendale;

Area a rischio n. 1: attività di selezione del personale

Attività sensibili:

1) gestione del processo di selezione, valutazione e scelta del personale.

Reati ipotizzabili:

- le fattispecie sopra indicate.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) verifica tempestiva, al momento della selezione e assunzione di personale di nazionalità straniera, della regolarità del permesso di soggiorno (il medesimo controllo deve essere effettuato sul personale interno eventualmente distaccato in Italia per brevi e/o lunghi periodi);

2) monitoraggio periodico della regolarità dei permessi di soggiorno e del loro rinnovo nei termini previsti dalla legge; nel caso in cui la disposizione di legge prevista in materia di permessi di soggiorno non venga rispettata dal lavoratore, la Società ha la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, compreso lo scioglimento del rapporto di lavoro;

3) in caso di candidati immigrati, verifica, anche mediante il supporto di una Società esterna specializzata, della idoneità dei seguenti documenti forniti dagli stessi:

- o permesso o carta di soggiorno in corso di validità, se già in possesso, e verifica dei motivi di rilascio dello stesso al fine di assicurarne la coerenza e la compatibilità con l'assunzione di lavoro subordinato
- o idoneità alloggiativa del comune di domiciliazione, se già in possesso;
- o passaporto o carta d'identità;
- o titolo di studio;
- o codice fiscale;

4) qualora a esito della suddetta verifica si renda necessaria la regolarizzazione dello stato di soggiorno del candidato selezionato, è garantita la tracciabilità dei rapporti intrattenuti presso la Prefettura o il Comune di domiciliazione ai fini del rilascio / rinnovo / conversione del permesso di soggiorno o del rilascio della idoneità alloggiativa.

Area a rischio n. 2: approvvigionamento

Attività sensibili:

1) rapporti contrattuali con altre imprese che utilizzano lavoratori non qualificati e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea;

2) *partnership* con imprese che operano, in maniera prevalente, presso Stati extracomunitari;

3) attività di individuazione di fornitori di servizi/manodopera.

Reati ipotizzabili:

- le fattispecie sopra indicate.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) verifica del rispetto dei seguenti presidi da parte dei fornitori:

(i) verifica tempestiva, al momento della selezione e assunzione di personale di nazionalità straniera, della regolarità del permesso di soggiorno (il medesimo controllo deve essere effettuato sul personale interno eventualmente distaccato in Italia per brevi e/o lunghi periodi);

(ii) monitoraggio periodico della regolarità dei permessi di soggiorno e del loro rinnovo nei termini previsti dalla legge; nel caso in cui la disposizione di legge prevista in materia di permessi di soggiorno non venga rispettata dal lavoratore, la Società ha la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, compreso lo scioglimento del rapporto di lavoro;

(iii) in caso di candidati immigrati, verifica, anche mediante il supporto di una Società esterna specializzata, della idoneità dei seguenti documenti forniti dagli stessi:

- o permesso o carta di soggiorno in corso di validità, se già in possesso, e verifica dei motivi di rilascio dello stesso al fine di assicurarne la coerenza e la compatibilità con l'assunzione di lavoro subordinato;
- o idoneità alloggiativa del comune di domiciliazione, se già in possesso;
- o passaporto o carta d'identità;
- o titolo di studio;
- o codice fiscale;

(iv) qualora a esito della suddetta verifica si renda necessaria la regolarizzazione dello stato di soggiorno del candidato selezionato, è garantita la tracciabilità dei rapporti intrattenuti presso la Prefettura o il

Comune di domiciliazione ai fini del rilascio / rinnovo / conversione del permesso di soggiorno o del rilascio della idoneità alloggiativa;

2) clausole contrattuali mediante le quali il fornitore si impegna al rispetto del Modello e del Codice Etico, previo la facoltà della Società di risoluzione del contratto.

3. – <u>I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio-reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- verifica sulla efficacia e sulla adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;

- proposta all'Organo Amministrativo delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;

- esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, da vertici aziendali o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;

- verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.

Parte Speciale "M"

Delitti contro l'industria ed il commercio

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*bis* 1 del Decreto

2.1. – Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

2.2. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)

2.3. – Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

2.4. – Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

2.5. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

2.6. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

2.7. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)

2.8. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

2.9. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*bis* 1 del Decreto

3. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Principi generali di comportamento

5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

6. – Schede di evidenza

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25 *bis* 1 del Decreto.

I delitti contro l'industria e il commercio sono oggi contenuti nel titolo VIII del libro II del codice penale, al capo II, insieme ai delitti contro l'economia pubblica, al capo I.

Tali reati meritano sicuramente un approfondimento giacché lo sviluppo di un'economia industriale di massa ha imposto una maggior tutela per gli interessi collettivi piuttosto che per quelli individuali.

Ebbene, a venire in rilievo non è solo l'esigenza di tutela degli interessi economici globali (c.d. economia pubblica), quanto piuttosto la penalizzazione di comportamenti che, arrecando possibili pregiudizi al corretto esercizio di attività industriali e commerciali, danneggiano gli interessi di più persone.

Prima di proseguire è opportuno esplicitare cosa si intende per "economia pubblica", per "commercio" e per "industria".

Ebbene, per "economia pubblica" si intende quell'insieme di attività economiche svolte all'interno di un determinato Stato. Per "commercio" si intende, invece, l'attività di acquisto e vendita prodotti svolta abitualmente da un soggetto. Per "industria", infine, si intende l'attività di produzione.

Dunque i reati contro l'Industria ed il Commercio mirano a tutelare l'interesse pubblico e la ricchezza pubblica, salvaguardano la normalità degli scambi economici nell'ambito del commercio e della produzione, tutelano il lavoro in sé e per sé considerato nonché la libertà di industria e di commercio e, d'altro canto, la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza degli stessi.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*BIS* DEL DECRETO

2.1. – Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Ai sensi dell'art. 513 c.p. "*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

Ebbene, la summenzionata fattispecie delittuosa incorpora un c.d. reato comune, giacché il fatto astratto punito dalla norma penale incriminatrice può essere posto in essere da "chiunque", non essendo richiesto, da parte del soggetto attivo, il possesso di particolari qualifiche soggettive, status o, più in generale, qualità personali; il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine economico nazionale, quanto all'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo generico e specifico.

Ad essere tutelata, dunque, è la libertà di iniziativa economica privata, così come novellato dall'art. 41 Cost., giacché vige un generale diritto del singolo al libero e normale svolgimento delle attività industriali e commerciali. La tutela dagli artifici, raggiri o inganni di cui trattasi (c.d. "mezzi fraudolenti") deve dimostrarsi idonea ad evitare situazioni di errore od ignoranza da parte del c.d. soggetto passivo: la fattispecie normativa *de qua*, dunque, necessita di un nesso teleologico fra la condotta tipica e l'impedimento o turbativa del regolare svolgimento di una attività industriale o commerciale.

2.2. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 454 c.p. "*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".*

La fattispecie *de qua,* tutela le attività industriali, commerciali e produttive da comportamenti intimidatori volti alla conquista del mercato con modalità tali da non rendere leale la concorrenza fra le imprese.

Tale fattispecie, difatti, introdotta con la L. 646/1982, si è mostrata di fondamentale importanza per la lotta e repressione del fenomeno mafioso di cui è massima espressione l'art. 416 *bis* c.p., dal momento che reprime condotte – minacciose e violente – indirizzate a scoraggiare od eliminare l'attività di imprese concorrenti ed in competizione.

Si configura un c.d. reato proprio, giacché il soggetto attivo suole essere solo chiunque eserciti un'attività industriale, commerciale o, più in generale produttiva.

Circostanza aggravante speciale si rinviene nell'ipotesi in cui il fatto tipico (posto in essere dal soggetto attivo/agente) sia rivolto nei confronti di un'attività finanziaria, dello Stato od altri enti pubblici.

2.3. – Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Ai sensi dell'art. 455 c.p. punisce *"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".*

L'elemento oggettivo della fattispecie *de qua* è la messa in vendita o comunque in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, richiedendosi così un dolo generico da parte del soggetto attivo del reato.

Non può non notarsi una similitudine con l'art. 474 c.p., rubricato come *"introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi",* il quale recita *"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

Ebbene, la differenza tale per cui il sopracitato articolo si differenzia dall'art. 514 c.p. si rinviene nella messa in commercio di prodotti industriali con contrassegni non registrati (art. 514 c.p.).

2.4. – Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Ai sensi dell'art. 515 c.p. "*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna[1] all'acquirente una per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa fiino a euro 2.065.*

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".

La fattispecie in esame ha una struttura bifasica, ossia da un lato tutela il rapporto negoziale che intercorre tra individui specificatamente determinati (l'acquirente e il venditore), dall'altro è volta alla protezione di interessi diffusi tra i quali figurano la buona fede negli scambi commerciali, i diritti dei consumatori e dei produttori (che si traducono prettamente nell'interesse dell'intera collettività al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e onestà).

L'oggetto materiale del reato è identificato nel prodotto che viene consegnato al compratore come adempimento dell'obbligazione originale e che risulta essere differente da quanto dichiarato nell'atto negoziale, differenza che diverge a seconda che si tratti dell'origine, della qualità e/o quantità e della provenienza.

Soggetto attivo del reato piò essere chiunque integri la condotta tipica, il legislatore sottolinea un dato preciso ossia che non è necessario che l'autore rivesta una particolare qualifica commerciale, in quanto la fattispecie può essere addebitata anche al commesso o al dipendente dell'imprenditore, purché abbia agito "nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico".

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, ai fini della configurazione del reato è sufficiente il dolo generico, il quale si concretizza nella coscienza e volontà di consegnare una cosa mobile all'acquirente dissimile da quella originariamente pattuita.

Infine, il legislatore al secondo comma prevede un diverso trattamento sanzionatorio con l'applicazione di una circostanza aggravante qualora l'oggetto materiale parte dell'accordo sia un oggetto prezioso.

2.5. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Ai sensi dell'art. 459 c.p. *"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".*

Tale fattispecie criminosa si impegna a punire tutte le condotte prodromiche, nonché preliminari, alla consegna all'acquirente di un prodotto non genuino. È un reato comune, giacché il soggetto attivo del reato può essere "chiunque", non essendo richiesto il possesso di alcun tipo di caratteristica personale e la condotta

tipica descritta è la messa in vendita o in commercio di sostanze non genuine tuttavia presentata all'acquirenti come tali.

Si noti come con il termine "genuino" ci si riferisce comunemente all'assenza di alterazioni dovute alla commistione nell'alimento di sostanze estranee alla sua composizione naturale da un lato, ed alla presenza dei requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto o mancanza di sostanze artificiali il cui impiego non è consentito per legge dall'altro lato.

2.6. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Ai sensi dell'art. 460 c.p. *"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000".*

Anche in tale caso, la fattispecie astratta prevista dalla norma appare sussidiaria di altre disposizioni più gravemente sanzionate e poste a tutela del marchio, vale a dire gli artt. 473 e 474 c.p., rispettivamente *"contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"* e *"introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine economico contro gli inganni tesi al pubblico dei consumatori ed il reato posto in essere appartiene alla macro-categoria dei c.d. reati comuni: la vendita può avvenire per il tramite di chiunque all'interno dell'impresa ricopra funzioni tanto apicali quanto di natura subordinata, dunque non solo l'imprenditore ma anche i di lui collaboratori/dipendenti.

La condotta tipica descritta dalla norma appare l'offerta al pubblico, quale messa in circolazione, di prodotti industriali non contraffatti o alterati, bensì atti a creare confusione circa la loro effettiva origine geografica o provenienza.

In tal senso, dunque, si suole far riferimento, ad esempio, all'apposizione di marchi fallaci su prodotti industriali, all'equivocità di contrassegni, nomi o indicazioni ed all'utilizzo di segni distintivi altrui per contrassegnare prodotti di diversa provenienza.

2.7. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 461 c.p. *"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la tutela della buona fede e correttezza commerciale e la condotta tipica descritta è la fabbricazione o utilizzo, messa in vendita o circolazione di oggetti o beni realizzati mediante appropriazione o in violazione dell'altrui diritto di proprietà industriale.

In tal caso, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico per la fattispecie di cui al primo comma, dopo specifico, invece, per la fattispecie di cui al secondo comma della medesima norma.

2.8. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

Ai sensi dell'art. 464 c.p. *"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".*

Tale norma tutela la fiducia dei consumatori circa la provenienza e qualità di determinati prodotti agroalimentari giacché gli stessi sono sottoposti a specifiche discipline in ordine alla loro provenienza geografica o origine in generale.

Anche in tal caso, non può non palesarsi un chiaro riferimento alle fattispecie di cui ai precedentemente citati artt. 473, 474 e 517 c.p.

Elemento oggettivo della fattispecie in esame è da un lato la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche del prodotto, dall'altro l'offerta al pubblico o messa in circolazione di tali generi alimentari con indicazioni circa la di loro provenienza contraffatte.

Si precisa anche in tal caso che l'elemento soggettivo del reato per il primo comma è il dolo generico, per il secondo comma, invece, il dolo specifico.

2.8. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*bis* del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* 3 si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

Diversamente, in relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513 *bis* e 514 si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote**.

Nei casi sopra previsti dagli articoli 513 *bis* e 514, si applicano altresì le **sanzioni interdittive di seguito riportate:**

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dal Decreto.

Nel presente paragrafo sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

– le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;

– le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri di firma e rappresentanza della Società;

– i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Aree a rischio:

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

– la gestione dell'acquisto e/o ricezione di materie prime;

– le procedure afferenti la stipulazione di contratti con i clienti per la somministrazione di beni e servizi, inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l'esecuzione delle prestazioni pattuite;

– le attività inerenti alla "letteratura tecnica" (c.d. etichette) dei beni prodotti dalla Società;

– la gestione delle merci in uscita dallo stabilimento a seguito di ordine del cliente;

– le procedure di cessione di prodotti, anche per il tramite di rappresentanti o intermediari, nell'ambito di iniziative promozionali o riconoscimenti a carattere non retributivo, anche sotto forma di omaggi ai dipendenti.

Avendo specifico riguardo alle singole attività poste in essere dalla Società, sarà necessario specificare che:

- i contratti con i fornitori saranno di specifico interesse dell'Amministratore Unico, del Responsabile Amministrativo e del Responsabile Commerciale;
- gli ordini di acquisto saranno di specifico interesse del Responsabile Amministrativo, del Responsabile Commerciale nonché dell'addetto alla contabilità di magazzino;
- il ricevimento della merce sarà di specifico interesse del Responsabile Commerciale, dell'addetto alla contabilità di magazzino nonché del carrellista;
- il ricevimento degli ordini sarà di specifico interesse del Responsabile Commerciale, del Responsabile di Rete nonché dell'addetto alla contabilità di magazzino;

- la preparazione dell'ordine sarà di specifico interesse del Responsabile Commerciale, del carrellista e del preparatore.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

4. – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, buona fede e trasparenza;
4. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Sociale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari del Modello, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1del Decreto);

2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

5. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;

2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;

3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

6. – SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

i) attività aziendale svolta;

ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione dei reati oggetto del presente titolo;

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Parte Speciale "N"

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*bis* del Decreto

2.1. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

2.2. – Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

2.3. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 545 c.p.)

2.4. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 547 c.p.)

2.5. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

2.6. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2.7. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

3. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Principi generali di comportamento

5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

7. – Schede di evidenza

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 *bis* del Decreto.

Inoltre, l'art. 17 della legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l'art. 25 bis D.lgs. 231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente Parte Speciale.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento. Tuttavia, svolta tale breve e sommaria premessa, occorre specificare che ad essere espressamente contemplati dalla presente Parte Speciale saranno unicamente le fattispecie criminose previste e punite dagli artt. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*BIS* DEL DECRETO

2.1. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 543 c.p.)

Ai sensi dell'art. 453 c.p. *"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".*

Il reato in questione è integrato dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori, altera il valore delle stesse al fine di farlo apparire più elevato o da chi più semplicemente, non avendo partecipato alla realizzazione delle due precedenti attività, ma di concerto con chi le ha compiute, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette in circolazione o acquista, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

La fattispecie di reato in oggetto, in ragione dell'assenza di qualsivoglia specificazione in ordine alle caratteristiche soggettive del c.d. soggetto agente (autore materiale della trasgressione), indica una fattispecie di reato c.d. comune, potendo facilmente esser posto in essere da "chiunque".

Si tratta di condotte realizzabili con ogni mezzo, essendo questo un reato di forma libera.

L'elemento del concerto appare essenziale, in quanto in sua assenza non si applica la norma in esame bensì gli articoli 455 e 457 c.p. Si tratta di un incontro di volontà dirette ad un fine comune, che può realizzarsi anche tramite un intermediario, che però deve essere estraneo alle condotte di contraffazione e falsificazione.

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

La norma presenta una lacuna normativa, dato che non definisce in alcun modo la contraffazione, la quale è stata definita dalla giurisprudenza prevalente come un *facere* che conferisce parvenza di genuinità ad un oggetto che non è moneta avente corso legale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato (previo concreto) monete false.

2.2. – Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Ai sensi dell'art. 454 c.p. "*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".*

Integra il reato la condotta di chi altera monete nazionali o straniere facendone diminuire il valore, oppure con riferimento a dette monete, le introduce nel territorio dello Stato, le detiene, le spende o le mette in circolazione, ovvero, al fine di metterle in circolazione, le acquista o le riceve da chi le ha alterate.

Anche in tal caso, la fattispecie di reato in oggetto è di tipo comune, potendo utilmente essere commessa da chiunque.

Potendosi tendenzialmente tenere in considerazione le caratteristiche del reato di cui al punto che precede, l'unica vera differenza tra le due fattispecie criminose risiede nel fatto che l'alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n.2 dell'articolo precedente in quanto, per la sua configurabilità è richiesta una condotta che attribuisca alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di cosa simile ad altra, il che avviene solitamente per imitazione.

2.3. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Ai sensi dell'art. 455 c.p. punisce "*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".*

Il reato in esame punisce chiunque (fattispecie di reato c.d. comune) introduce nel territorio dello stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spende dette monete.

Come già chiarito in precedenza, il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

La norma prende in considerazione una delle condotte tramite cui si può ledere la pubblica fede, ovvero introducendo nel territorio dello Stato monete false o contraffatte, la cui opera di contraffazione o alterazione si sia consumata all'estero.

Tuttavia, mentre il n.3 dell'articolo 453 punisce chi introduca la moneta di concerto con l'autore della contraffazione o l'alterazione o con un suo intermediario, la norma in esame, alternativamente, richiede che tale introduzione nel territorio statale sia commessa al fine precipuo di mettere in circolazione le monete contraffatte, e non solo di introdurle.

2.4. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 457 c.p. "*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".*

Il reato in questione è commesso da chi, ricevendo in buona fede monete contraffatte o alterate, le spende o le mette in circolazione.

Nella norma in commento la messa in pericolo della pubblica fede risiede nella mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando il colpevole la abbia ricevuta in buona fede.

Ovviamente è necessario che il soggetto sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che

spende.

Viene richiesto dunque il mero dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare una moneta falsa.

La differenza sostanziale con la spendita di moneta falsa di cui all'articolo 455 sta nel fatto che in quest'ultima disposizione la consapevolezza deve sussistere al momento della ricezione, mentre la norma in commento prevede che tale consapevolezza avvenga dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.

2.5. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Ai sensi dell'art. 473 c.p. *"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

Per la sussistenza del reato occorre che vi sia «contraffazione», ossia una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario. Si tratta di un reato contro la fede pubblica, volto a tutelare i mezzi simbolici che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali.

Ai fini della commissione del reato, pertanto, non è necessaria una piccola modifica del marchio o una semplice imitazione, ma la riproduzione dei suoi elementi essenziali.

Risponde del delitto in questione, non solo colui che sapeva per certo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale e, malgrado ciò, abbia ugualmente dato corso alla contraffazione o all'alterazione, ma anche colui che, invece, pur potendo conoscere – con una diligenza media – dell'esistenza del titolo di proprietà

intellettuale, abbia omesso le necessarie verifiche.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

2.6. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Ai sensi dell'art. 474 c.p. *"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Il reato ricorre quando i prodotti industriali detenuti per la vendita o messi altrimenti in circolazione, hanno marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati e si perfeziona anche attraverso il compimento di un atto isolato di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraffatto.

Elemento essenziale per la configurazione del reato è il profitto.

È un reato di pericolo per il quale non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno (es. l'acquisto con la credenza che il bene sia originale).

È volto a tutelare la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi. In tale contesto non viene punito il mero utilizzo non autorizzato dei marchi, che rileva come illecito civile e non penale, ma la commercializzazione per trarne profitto.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio sia stati oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.

2.7. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*bis* del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 453, 454, 455, 457, 473 e 474 c.p. si applica:

- per l'art. 453 c.p. **la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote**;
- per l'art. 454 c.p. **la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;
- per l'art. 455 c.p. **la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote** stabilita in relazione all'art. 453 c.p., diversamente **la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote** in relazione all'art. 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà;
- per l'art. 457 c.p. **la sanzione pecuniaria fino a duecento quote**;

- per gli artt. 473 e 474 c.p. **la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 473 e 474 c.p. si applicano all'ente **le sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, **per una durata non superiore ad un anno**.

3. – **LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI**

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:
– le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
– le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri di firma e rappresentanza della Società;
– i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Aree a rischio:

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

– la gestione dell'acquisto e/o ricezione di materie prime;

– le procedure afferenti la stipulazione di contratti con i clienti per la somministrazione di beni e servizi, inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l'esecuzione delle prestazioni pattuite;

– le attività inerenti alla "letteratura tecnica" (c.d. etichette) dei beni prodotti dalla Società;

– la gestione dei prodotti in uscita dagli stabilimenti a seguito di ordine del cliente;

– le procedure di cessione di prodotti, anche per il tramite di rappresentanti o intermediari, nell'ambito di iniziative promozionali o riconoscimenti a carattere non retributivo, anche sotto forma di omaggi ai dipendenti.

Avendo specifico riguardo alle singole attività poste in essere dalla Società, sarà necessario specificare che:

- lo stoccaggio di merce sarà di specifico interesse del Responsabile Commerciale e del magazziniere;
- la registrazione delle fatture sarà di specifico interesse dell'Addetto Contabile;
- il pagamento dei fornitori sarà di specifico interesse del Responsabile Amministrativo e dell'Addetto Contabile;
- l'emissione di bollo e fatture sarà di specifico interesse del Responsabile Commerciale, del Responsabile di Rete, dell'Addetto Contabilità di magazzino nonché del carrellista.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

4. – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività di acquisizione dei prodotti;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

5. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;

2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;

3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

6. – SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

i) attività aziendale svolta;

ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di uno dei reati inseriti nel presente titolo;

vi) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Aziendale – per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività – da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Parte Speciale "O"

Reati aventi carattere transnazionale

INDICE

1. – Premessa

2. – Legge 16 marzo 2006, n. 146

2.1. – Definizione di reato transnazionale (art. 3 L. 146/2006)

2.2. – Circostanza aggravante (art. 4 L. 146/2006)

2.3. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui alla Legge 16 marzo 2006, n. 146

3. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

5. – Schede di evidenza

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i reati aventi carattere transnazionale richiamati dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Ebbene, la suindicata Legge (così come modificata dalla Legge n. 236/2016) costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti quando i reati puniti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 vengono commessi con modalità transnazionali.

Tale Legge, tuttavia, non contempla autonome fattispecie di reato, bensì assurge da circostanza aggravante rispetto alle ulteriori fattispecie criminose previste quali reati– presupposto dal D. Lgs. 231/2001, di cui è stato dato ampio riscontro nella stesura delle precedenti Parti Speciali.

L'ambito delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 è stato, quindi, esteso anche ai reati contro la criminalità organizzata transnazionale per effetto della legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006. La legge 146/2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 e il 31/5/2001.

L'elemento centrale della Convenzione è costituito dal concetto di reato transnazionale, per il quale si intende un reato che "supera", cioè che travalica sotto molteplici profili (dal punto di vista preparatorio, della realizzazione, ecc.) i confini di un singolo Stato, commesso da una organizzazione criminale e caratterizzato da una certa gravità.

Ciò che rileva è il reato frutto di una attività organizzata dotata di stabilità, continuatività e prospettiva strategica, potenzialmente suscettibile di essere reiterato nel tempo.

La Convenzione citata impone agli Stati firmatari di introdurre nei propri ordinamenti norme che stabiliscano la responsabilità degli enti per i reati commessi al proprio interno da amministratori, dirigenti e dipendenti. L'Italia ha quindi ratificato la Convenzione con la Legge 146 del 2006 approfittando dell'occasione anche per ampliare il novero dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001. La disciplina dei reati presupposto è interamente contenuta nella legge speciale (la n. 146/2006) e non nel Decreto e, dunque, è necessario riferirsi alla Legge n. 146/2006 per rinvenire l'entità e la durata delle singole sanzioni.

2. – LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146

2.1. – Definizione di reato transnazionale (art. 3 L. 146/2006)

Ai sensi dell'art. 3 L. 146/2006 "*Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi e per gli effetti della citata convenzione, si intende un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

2.2. – Circostanza aggravante (art. 4 L. 146/2006)

Ai sensi dell'art. 4 L. 146/2006 *"Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto– legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni".*

2.3. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui alla Legge 16 marzo 2006, n. 146

Ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006 (rubricato "*responsabilità amministrativa degli enti*") *"In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416– bis del codice penale, dall'articolo 291– quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un*

anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648– bis e 648– ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3– bis, 3– ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377– bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Le fattispecie sopra considerate vanno ad aggravare gli effetti di condotte delittuose *ex se* costituenti reato, allorquando queste abbiano come presupposto l'instaurazione di rapporti implicanti la sussistenza di relazioni (commerciali e non) con Paesi esteri e/o con soggetti operanti (esclusivamente o anche solo parzialmente) all'estero: come emerge dalle norme di riferimento, il presupposto applicativo della circostanza aggravante in parola consiste nel concorso tra l'Ente o sue propalazioni ed un "gruppo criminale organizzato" o suoi componenti, sicché appaiono evidenti le sinergie tra la categoria in parola ed i delitti di criminalità organizzata (per la cui disciplina si rimanda alla parte speciale dedicata).

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione di reati aventi carattere transnazionale.

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

– le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;

– le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;

– i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) ove necessario, documentazione scritta, tracciabilità ed archiviazione dei contatti con soggetti operanti (esclusivamente o anche solo parzialmente) all'estero;

9) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Area a rischio n. 1: adempimenti in materia di personale

Attività sensibili:

a) gestione del processo di selezione, valutazione, scelta e gestione dei candidati;

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione e per la gestione del personale;

2) divieto per tutti i destinatari e collaboratori esterni alla Società – debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali – di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;

3) in relazione alle procedure per la selezione del personale i Destinatati sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa;

4) obbligo, per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

5) archiviazione dei CV ricevuti unitamente ai documenti eventualmente richiesti in sede di selezione;

6) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;

7) previsione di un duplice livello di colloquio dei candidati prima dell'assunzione;

8) osservanza dei protocolli aziendali.

Area a rischio n. 2: stipula e gestione di contratti

Attività sensibili:

a) stipula e gestione dei contratti a supporto delle attività commerciali;

b) stipula e gestione di contratti di service;

c) gestione dei contratti di consulenza e di prestazione professionale;

d) gestione dell'anagrafica Consulenti;

e) selezione dei consulenti;

f) gestione degli acquisti e monitoraggio dei beni/servizi ricevuti.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi;

2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società – debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali – di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire l'instaurazione di rapporti di qualsiasi genere con gruppi criminali organizzati;

3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali partners e/o fornitori e/o consulenti i Destinatati sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

4) con riferimento alla gestione di rapporti economici con i consulenti e/o altri partners esterni è imposto di:

- utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
- imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;

5) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

6) creazione dell'anagrafica Consulenti, nella quale inserire i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

7) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

8) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi consulenti b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai consulenti;

9) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei consulenti;

10) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

11) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato consulente;

12) inserimento negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;

Area a rischio n. 3: contabilità

Attività sensibili:

a) contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi aziendali;

2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società – debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali – di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire l'instaurazione di rapporti di qualsiasi genere con gruppi criminali organizzati;

3) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;

• informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

4) osservanza dei protocolli aziendali.

Area a rischio n. 4: approvvigionamento

Attività sensibili:

a) approvvigionamento di beni, lavori e servizi;

b) selezione e scelta di fornitori e di vettori con cui intrattenere rapporti di natura contrattuale;

c) individuazione dei partners con cui la Società decida di intrattenere rapporti professionali per lo svolgimento della sua attività.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi;

2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società – debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali – di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire l'instaurazione di rapporti di qualsiasi genere con gruppi criminali organizzati;

3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali partners e/o fornitori e/o consulenti i Destinatati sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

• professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;

• parità di trattamento;

• esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

• assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

4) con riferimento alla gestione di rapporti economici con i consulenti, e/o altri partners esterni è imposto di:

• utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;

• imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;

5) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

• non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;

• informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

6) creazione dell'anagrafica Fornitori, nella quale inserire i fornitori della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

7) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

8) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Fornitori; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori;

9) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori;

10) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

11) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore;

12) sottoscrizione di un contratto con tutti i fornitori, con previsione, per quelli per i quali si prevede di procedere con l'Ordine di Acquisto, della sottoscrizione di Condizioni Generali di Contratto;

13) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;

14) inserimento nei contratti di appalto/fornitura di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società.

Area a rischio n. 5: sponsorizzazioni

Attività sensibili:

a) gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed Enti.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società – debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali – di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire l'instaurazione di rapporti di qualsiasi genere con gruppi criminali organizzati;

2) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;

3) possibilità di sponsorizzare unicamente eventi o associazioni di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o associazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a PU o IPS che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad es., per il rilascio di una licenza o permesso).

Area a rischio n. 6: gestione dei servizi forniti dalla Società

Attività sensibili:

a) gestione della clientela;

b) rapporti con eventuali intermediari, procacciatori di affari e simili;

c) offerta dei servizi forniti dalla Società.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) adozione di una procedura/policy che preveda i principi cardine e norme comportamentali di seguito indicati:

– predisposizione di un listino dei prezzi dei servizi offerti dalla Società;

– controllo sui servizi effettivamente forniti alla clientela;

2) osservanza dei protocolli aziendali.

Poiché i reati aventi carattere transnazionale possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;

2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;

3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

5. – SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

i) attività aziendale svolta a contatto con soggetti operanti in tutto o in parte all'Estero;

ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv) soggetti "esteri" che hanno gestito l'attività;

v) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati aventi carattere transnazionale.

Parte Speciale "P"

Reati tributari

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto

2.1. – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

2.2. – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

2.3. – Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)

2.4. – Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs 74/2000)

2.5. – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

2.6. – Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

2.7. – Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000)

2.8. – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

2.9. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto

3. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Principi generali di comportamento

5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

6. – Schede di evidenza

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i c.d. reati tributari richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto.

A partire dal 25 dicembre 2019, è infatti entrata in vigore la legge 19 dicembre 2019 n. 157, che ha convertito il D. Lgs. emanato il 26 ottobre 2019.

La citata Legge interviene significativamente sulla disciplina del D. Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto attraverso l'art. 25 *quinquiesdecies*.

Inizialmente la norma in questione avrebbe dovuto riguardare solo la fattispecie di "Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti" *ex* art. 2 D. Lgs. 74/2000, mentre – in sede di conversione – sono stati inclusi tra i reati presupposto anche altre fattispecie, vale a dire:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche inferiori 100.000,00 €), *ex* art. 2, comma 2 *bis* D. Lgs. 74/2000;
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, *ex* art. 3 D. Lgs. 74/2000;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, *ex* art. 8 D. Lgs. 74/2000;
- l'occultamento o distribuzione di documenti contabilità, *ex* art. 10 D. Lgs. 74/2000;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, *ex* art. 11 D. Lgs. 74/2000.

Il legislatore con il D. Lgs. n. 75/2020 ha recepito la Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) recante norme per la "*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".*

La direttiva menzionata ha ampliato le maglie della responsabilità dell'ente ex. D. Lgs. n. 231/2001, inserendo all'interno dell'art 25 *quinquiesdecies* le fattispecie di reato di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000 ove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di contrastare le c.d. "Frodi Iva" e tutelare il buon andamento economico dell'UE.

L'attuazione della Direttiva *de qua* simboleggia un ulteriore passo in avanti nel percorso di armonizzazione delle misure di protezione e di tutela degli interessi finanziari dell'UE, iniziato faticosamente con la l. n. 300/2000.

Recentemente, il legislatore – con il D. Lgs. n. 156/2022 recante "*disposizioni correttive e integrative del d. lgs. n. 75/20"* – ha modificato ulteriormente l'ambito di applicazione dei reati tributari inclusi nel novero di quelli rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, al fine di meglio circoscrivere le condotte rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO

2.1. – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 74/2000 *"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

L'art. 2 D. Lgs. 74/2000 individua un reato commissivo e di mera condotta, nonché a natura istantanea, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si configura come *ante factum* meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito.

Orbene, il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è l'interesse patrimoniale dello Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovuto, nell'ambito e nei limiti in cui è dovuto, in forza del diritto tributario.

In quanto reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode.

Il fatto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico (presentazione della dichiarazione fraudolenta) non esclude, ma anzi presuppone, che il dolo richiesto per detta realizzazione sia quello generico, comprensivo, quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile appunto nell'accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, che detta azione sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l'IVA.

Siccome per il perfezionamento del reato è necessario il dolo specifico (compatibile con il dolo eventuale), l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto di cui al sopracitato articolo deve sussistere al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via

telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa.

2.2. – Dichiarazione fraudolente mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 74/2000 *"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".*

La fattispecie delineata integra un reato a soggettività ristretta, potendo essere realizzato solo da coloro che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e a condotta bifasica che si articola in due segmenti: dichiarazione mendace, da un lato; attività ingannatoria a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione, dall'altro lato.

La condotta illecita presenta una struttura bifasica, passando attraverso l'effettuazione di operazioni simulate ovvero l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e, congiuntamente, a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Il nuovo comma terzo stabilisce, invece, che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione o di emissione di altri documenti di rilievo probatorio analogo (come scontrini fiscali o documenti di trasporto) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione

nelle fatture o nei documenti ovvero nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali, dovendosi intendere che non sono sanzionati dalla norma comportamenti meramente omissivi, quali la sola mancata fatturazione o registrazione, essendo diversamente necessaria una condotta di natura commissiva nella quale la condotta fraudolenta deve tradursi in espressioni (le operazioni simulate, l'utilizzo di documenti falsi o di altri artifici) distinte dalle mere violazioni contabili, funzionali a dare credibilità alla dichiarazione mendace e dotate, dunque, di una qualificata idoneità decettiva.

Vengono così indicati come strumenti dell'evasione le dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi senza ulteriori distinzioni, solo specificando in proposito che per dichiarazioni si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche.

2.3. – Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. n. 74/2000 "*Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

L'articolo in commento sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste ultime elementi arrivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi qualora congiuntamente:

l'imposta evasa sia superiore a euro 50.000;

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o sia superiore a 2 milioni di euro.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti, si richiede la necessaria volontarietà e coscienza di indicare nella dichiarazione annuale dati e notizie false.

La giurisprudenza ha chiarito che il reato de quo risulta integrato nell'ipotesi di:

indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti e sotto fatturazione, condotta che deve essere posta in essere in assenza di fraudolenza.

Indicazione di annotazioni di componenti positivi di redditi in misura inferiore a quella reale;

Infine, l'articolo in esame è stato introdotto dal legislatore con il D. Lgs. n 75/20 in attuazione della Direttiva PIF al fine di fronteggiare le c.s. "Frodi Iva" e tutelare, di conseguenza, il buon andamento economico dell'UE.

La predetta fattispecie può essere ascritta all'ente solamente se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'iva quando l'importo complessivo supera i dieci milioni di euro.

2.4. – Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art 5 del D. Lgs. n. 74/2000 *"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

La fattispecie di reato summenzionata viene integrata qualora l'autore, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, non presenta pur essendovi obbligato una delle dichiarazioni annuali previste dal regime fiscale. Di recente è stato ampliato l'ambito di applicazione del reato sotto il profilo soggettivo includendo tra gli autori della fattispecie anche il c.d. "sostituto d'imposta".

Tanto premesso la giurisprudenza ha chiarito il concetto di imposta evasa definendola *"intera imposta dovuta sulla base della contrapposizione tra ricavi i e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario".*

Il momento consumativo del reato si perfeziona quando l'imposta evasa sia essa l'Ires, l'Irpef o l'Iva supera i 50.000,00 euro per ogni singola dichiarazione omessa.

A tal riguardo, la giurisprudenza costante si è pronunciata affermando come il momento consumativo coincida non con il termine imposto per la presentazione della dichiarazione, bensì con lo spirare dei 90 giorni successivi ad essa (c.d. presentazione tardiva).

La fattispecie rientra nel novero dei reati omissivi proprio di natura istantanea in quanto la condotta si sostanzia e si esaurisce nella mancata presentazione della dichiarazione accompagnata dall'avvenuta evasione di un'imposta superiore alla ivi stabilita soglia di punibilità.

Infine, l'elemento soggettivo viene identificato nel dolo specifico il quale assolverebbe alla pregnante funzione di rendere necessaria la prova della conoscenza dell'obbligo di agire in capo al soggetto attivo del reato.

L'articolo in commento è stato introdotto dal legislatore con il D. Lgs. n. 75/2000 in attuazione della Direttiva PIF al fine di fronteggiare le c.d. "Frodi Iva" e tutelare, di conseguenza, il buon andamento economico dell'Ue.

La predetta fattispecie può essere ascritta all'ente solamente se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'iva quando l'importo complessivo supera i dieci milioni di euro.

2.5. – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 74/2000 *"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo*

di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

L'art. 8 D. Lgs. 74/2000 si configura come una norma che sottopone a tutela penale l'interesse giuridico al corretto esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto strumentale alla reale ricostruzione della posizione reddituale del contribuente.

L'azione punibile analizzata dalla norma stessa si configura quanto all'elemento oggettivo solo mediante la condotta attiva di chi, secondo la descrizione normativa, emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui rediti o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, giacché il mero *post-factum* risulta privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame.

Ebbene, il criterio principale determinativo della competenza per territorio è quello del *locus commissi delicti*, divenendo sussidiario il criterio fondato sul luogo dell'accertamento del reato ed al quale si potrà fare riferimento solamente nel caso in cui sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato tributario. Una deroga ai principi generali in materia di competenza territoriale è tuttavia prevista con riferimento all'ipotesi di emissione plurima di fatture, fattispecie disciplinata dall'art. 8, comma 2, D. Lgs. 74/2000, nel senso che *"ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato"*: con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, infatti, *"è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p."*.

Venendo all'elemento psicologico del reato, il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi connota l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il reato in questione, inoltre, si realizza a prescindere dal tipo di falsità (ideologica o materiale) della fattura. Quello che rileva, infatti, è la sostanziale inesistenza delle operazioni – sia sotto il profilo oggettivo e sia soggettivo – di cui alla fattura in sé.

2.6. – Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 74/2000 *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

Il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il *dies a quo* da cui decorre il termine di prescrizione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta tipica del reato previsto dall'art. 10 D. Lgs. 74/2000 può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale inizia a decorre il precedentemente menzionato termine di prescrizione.

Orbene, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire elementi di prova.

In tema di reati tributari, l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale.

La fattispecie in esame configura un delitto che, a differenza degli altri reati fiscali, non è ancorato all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, né prevede un meccanismo automatico di irrogazione di una sanzione amministrativa.

2.7. – Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs 74/2000)

Ai sensi dell'art 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000 "*È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro***"**

La fattispecie delittuosa di indebita compensazione presenta delle peculiarità rilevanti rispetto ai reati c.d. "comuni" in quanto nonostante sembri diretta a qualsiasi soggetto ponga in essere la condotta summenzionata, in realtà si configura come un reato proprio ascrivibile solamente a colui il quale assuma la qualifica di contributore.

L'articolo presenta una struttura bifasica: da un canto sanziona chi utilizzi in compensazione "crediti non spettanti" ossia dei crediti che esistono in capo al contribuente pur tuttavia non risultano essere ancora disponibili, dall'altro "crediti inesistenti" e di conseguenza non materialmente spettanti allo stesso in quanto inesistenti.

Ulteriore peculiarità da tenere in considerazione ai fini dell'integrazione della fattispecie *de qua* è che non risulta sufficiente il mero mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stesso sia giustificato dalla compensazione dei debiti e dei crediti verso l'Erario. Di conseguenza, si evince che la compensazione esprime l'elemento decettivo della fattispecie e che incarna il *quid pluris* che lo differenzia dal reato di omesso versamento di cui all'art. 10 *bis* del D. Lgs. n. 74/2000.

Infine, il reato di consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e nel quale sia effettuata la compensazione indebita che determina un omesso versamento superiore alla soglia prevista dalla normativa fiscale.

L'articolo in questione è stato introdotto dal legislatore con il D. Lgs. n. 75/20 in attuazione della Direttiva Pif al fine di fronteggiare le c.d. "Frodi Iva" e tutelare, di conseguenza, il buon andamento economico dell'UE.

La predetta fattispecie può essere ascritta all'ente solamente se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'iva e quando l'importo complessivo supera i dieci milioni di euro.

2.8. – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 74/2000 *"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".*

La fattispecie in esame costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo che si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria e la consumazione può prolungarsi sino a quando, in ipotesi di più atti tutti idonei a porre in essere una fraudolenta sottrazione, l'offesa permanga per tutto il tempo in cui tali atti vengano posti in essere atti. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

Con riguardo alla nozione di atto fraudolento contenuta nella disposizione dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000, si sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno, ovvero ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione.

Pur integrando la fattispecie *ex* art. 11 D. Lgs. 74/2000 un reato di pericolo concreto, il delitto si

configura attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che un aumento del capitale sociale – effettuato per consentire ad una società di disporre dell'unico cespite immobiliare di proprietà del contribuente in modo da far apparire, contrariamente al vero, che i beni di detto contribuente non potessero formare oggetto di soddisfazione della pretesa creditoria – integra pienamente il delitto in esame. Ne consegue che per individuarne il momento di consumazione può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – qualora si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva – si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

È opportuno sottolineare che si tratta di reato che può consumarsi istantaneamente, sia per quanto riguarda il primo comma per il quale rileva il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sia in relazione al secondo comma, per il quale deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali.

2.9. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2– bis, la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire **un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, **la sanzione pecuniaria fino a trecento quote**;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la **sanzione pecuniaria fino a quattro– cento quote**;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente **ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo**.

Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) ed e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Né va dimenticato che, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/01, con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la **confisca del prezzo o del prodotto del reato**, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; laddove ciò non sia possibile, la confisca può avere ad oggetto **somme di denaro, beni ed altre utilità di valore equivalente** al prezzo o al profitto del reato.

Si tenga conto, infine, che ai sensi dell'art. 45 d.lgs., il PM, in presenza del duplice presupposto della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente e del pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può richiedere l'applicazione – quale misura cautelare – di una

sanzione interdittiva prevista dal già citato art. 9, co. 2, presentando al Giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda.

Infine, si deve rilevare che, non potendosi applicare come misura cautelare una sanzione interdittiva non rientrante tra quelle irrogabili in via definitiva all'esito del giudizio di merito (in virtù del principio di proporzionalità sancito dall'art. 46 co. 2), in relazione alla commissione dei reati tributari l'applicabilità delle misure cautelari rileva limitatamente all'ipotesi aggravata dal profitto di rilevante entità.

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati c.d. tributari.

Nel presente paragrafo sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

– le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;

– le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;

– i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

9) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Area a rischio n. 1: Gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi

Attività sensibili:

a) processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;
b) processo di individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime;
c) processo di individuazione dei servizi, inteso come reperimento ed approvvigionamento dei servizi svolti dalla Società;

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) esistenza di una anagrafica dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
2) esistenza di una anagrafica dei contratti con i fornitori, costantemente aggiornata;
3) puntuali verifiche sui fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
4) puntuali verifiche sui prezzi d'acquisto presentati dai fornitori;
5) puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni ricevute dai fornitori;

6) puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento.

Area a rischio n. 2: Gestione delle attività di vendita

Attività sensibili:

a) gestione delle procedure di *sales* della Società;

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) esistenza di una anagrafica dei clienti, costantemente aggiornata e dettagliata;
2) esistenza di una anagrafica dei contratti con i Clienti, costantemente aggiornata;
3) puntuali verifiche circa la regolarità delle operazioni effettuate con i clienti;
4) individuazione del soggetto o della figura deputata ad autorizzare le operazioni di acquisto ovvero di vendita;
5) definizione dettagliata delle procedure di *"pricing"*, con particolare riguardo alle procedure coinvolgenti Società controllate o partecipate.

Area a rischio n. 3: Gestione delle operazioni societarie

Attività sensibili:

a) gestione di tutte le operazioni incidenti sulla formazione della compagine societaria, sia ordinarie che straordinarie;

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) puntuale verifica della correttezza di ogni operazione societaria, anche con il supporto tecnico di professionisti e consulenti esterni;
2) puntuale catalogazione di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni societarie;
3) puntuale verifica della regolare conservazione della documentazione a supporto di ogni singola operazione societaria;
4) nell'ambito della gestione delle operazioni a carattere finanziario, puntuale verifica dello svolgimento di tali operazioni, anche mediante controllo delle attività di apertura, utilizzo e chiusura

dei conti correnti, nonché mediante controllo della presenza di specifica abilitazione ad operare in capo ai soggetti che dispongano la movimentazione di flussi finanziari da o verso la Società.

Area a rischio n. 4: Tenuta delle scritture contabili

Attività sensibili:

a) gestione, tenuta ed aggiornamento costante dei libri e delle scritture contabili;

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) verifica della regolare tenuta delle scritture contabili, anche con il supporto tecnico di professionisti e consulenti esterni;
2) individuazione delle funzioni e delle risorse aziendali incaricate della tenuta delle scritture contabili;
3) puntuale verifica circa la correttezza e completezza delle scritture contabili tenute dalla società, anche con riferimento alle procedure di vidimazione e registrazione delle stesse;
4) adozione di un sistema informatico in grado di rilevare eventuali difformità tra la documentazione contabile (ad esempio le fatture attive e passive) ed i flussi di cassa in entrata ed in uscita;
5) archiviazione cartacea ed informatica di tutta la documentazione contabile o comunque propedeutica alla tenuta delle scritture contabili.

Area a rischio n. 5: Presentazione delle dichiarazioni

Attività sensibili:

a) presentazione delle dichiarazioni fiscali periodiche;

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) esternalizzazione delle attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali;

4. – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Società;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle *best practices* applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a princìpi e criteri di massima cautela e prudenza.

5. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;

2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;

3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

6. – SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

i) attività aziendale concernente eventuali criticità operative emerse con riguardo alla complessiva gestione "fiscale" delle merci in entrata/uscita e/o dei rapporti commerciali della Società;

ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv) clienti/fornitori che ha/hanno gestito l'attività;

v) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati fiscali;

vi) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Aziendale – per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano l'effettuazione di incombenti fiscali – da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Parte Speciale "Q"

Delitti di contrabbando

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto

2.1. - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)

2.2. - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)

2.3. - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024)

2.4. - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)

2.5. - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)

2.6. - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)

2.7. - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024)

2.8. - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024)

2.9. - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D Lgs. n. 141/2024)

2.10. - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024)

2.11. - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)

2.12. - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)

2.13. - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995)

2.14. - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)

2.15. - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)

2.16. - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)

2.17. - Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)

2.18. - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

3. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Principi generali di comportamento

5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

6. – Schede di evidenza

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i c.d. reati di contrabbando richiamati dall'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto.

A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75, del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

Il citato Decreto interveniva significativamente sulla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, giacché ampliava il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies* che prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto l'omesso pagamento dei diritti di confine, contemplati nell'art 34 del previgente "Testo Unico Doganale" (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Lo scopo della novella *de qua* era far sì che i destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) rispettassero la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento dei reati di cui sopra.

La normativa doganale sopracitata (di seguito anche "Testo Unico Doganale") è stata successivamente modificata ad opera del D.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria; ci si riferisce, in questa sede, al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, al contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

Hanno altresì subìto l'opera di depenalizzazione, il contrabbando delle merci nelle zone extradoganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e, da ultimo, il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

Alla luce dell'intervento del legislatore, non erano più penalmente rilevanti nemmeno il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'articolo 292 del D.P.R. n. 43/1973.

Il precedente trattamento sanzionatorio prevedeva che chiunque commettesse i sopracitati reati di contrabbando fosse punito con la multa non minore di due e comunque non maggiore di dieci volte i diritti di confine.

Tuttavia la disposizione normativa, *ex* D.lgs. n. 8/2016, prevedeva che il trattamento *de quo* fosse

sostituito dalla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.

Ebbene, alla luce della novella *de qua*, uscivano dall'area del penalmente rilevante, infine, anche il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, fattispecie precedentemente punite con una sanzione amministrativa il cui minimo edittale corrisponde a cinquemila euro e fino ad un massimo di cinquantamila euro.

A ben vedere, gli illeciti oggetto della depenalizzazione ex D.lgs. n. 8/2016 rientravano nell'area del penalmente rilevante quando, a norma dell'art. 295 D.P.R. n. 43/1973, la condotta sia stata posta in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.

Era altresì oggetto di sindacato del giudice penale l'azione di contrabbando connessa ad altri delitti contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché i reati commessi da un soggetto associato per realizzare delitti di contrabbando che abbia posto in essere uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.

Ebbene, la normativa doganale è stata definitivamente riformata dal d.lgs. n. 141 del 2024[1], recante "*Disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell'Unione"*, entrato in vigore il 3 ottobre 2024 e considerato il nuovo "Tesato Unico Doganale".

La riforma muove dalla necessità di armonizzare il quadro giuridico italiano alle esigenze doganali e fiscali stabilite e perseguite dall'Unione Europea.

Tra gli obiettivi primari della riforma vi è:

1. il potenziamento dell'autorità conferita allo Sportello Unico Doganale e dei Controlli;
2. la semplificazione delle procedure di accertamento, riscossione e liquidazione;
3. l'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine dovuti[2];
4. la revisione[3] dei principi di proporzionalità e razionalizzazione delle sanzioni di contrabbando e amministrative;

[1] Il d.lgs. n. 141/2024 è suddiviso in 7 titoli e comprende un totale di 122 articoli, a ben vedere alquanto ridotti rispetto alla previgente normativa *ex* d.P.R. n. 43/1973, che ne comprendeva ben 350.

[2] Salvo nell'ipotesi in cui la merce sia immessa al consumo in altro Stato dell'Unione Europea o sia introdotta con vincolo al regime di deposito diverso dal deposito doganale.

[3] La revisione viene disciplinata dal capo IV del Decreto e introduce svariate novità rispetto a quella prevista dal d.lgs. n. 374/1990: tra le principali troviamo la suddivisione delle fasi di controllo doganale in controlli a posteriori, redazione del verbale di contestazione ed emanazione dell'atto di accertamento.

5. l'abrogazione definitiva dell'istituto della controversia doganale;
6. la riorganizzazione della rappresentanza doganale[4].

Il Legislatore del 2024 ha voluto semplificare e rendere più efficace la disciplina doganale rispetto alla previgente dettata dal d.P.R. n. 43/1973, al fine di adattare la materia alle esigenze di modernità e razionalità del commercio internazionale.

Alla luce delle modifiche intervenute, l'Autorità competente in materia doganale, ossia l'Agenzia delle Dogane, ha pubblicato in data 4 ottobre 2024 la circolare n. 20, attraverso la quale fornisce le necessarie informazioni e le disposizioni per allinearsi alla nuova normativa doganale.

Di rilevante importanza risulta l'impianto sanzionatorio introdotto dal Decreto *de quo*, in quanto viene sancito il definitivo superamento del concetto tradizionale di contrabbando (che ora tiene specificatamente conto del grado di offensività della condotta) e la ridefinizione delle violazioni doganali attraverso il superamento della distinzione tra illeciti penali ed illeciti amministrativi[5].

Inoltre, proseguendo nell'analisi del disposto normativo, si assiste all'introduzione di due nuove fattispecie di reato:

- il contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024);
- il contrabbando per infedele dichiarazione (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024).

Ancora, con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti *ex* d.lgs. n. 231/2001, di fondamentale importanza è la riforma dell'art. 25 *sexiesdecies*, nonché la contestuale estensione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive – *ex* art. 9, comma 2 – alle fattispecie dell'omesso versamento delle imposte e dei diritti di confine per importi superiori ai centomila euro.

Da ultimo, è necessario segnalare che il legislatore – in ossequio all'art. 94 d.lgs. n. 141/2024 – ha previsto che sia sempre predisposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando, nonché delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto: inoltre, laddove

[4] La rappresentanza doganale è stata riorganizzata dal Decreto citato in diretta e indiretta, a seconda della validità della certificazione abilitativa dell'organismo prescelto.
[5] Nel d.P.R. n. 43/1973 il concetto di "contrabbando" era legato esclusivamente ad un canone soggettivo, mentre con la nuova formulazione normativa si assiste ad un cambio di rotta, ovvero all'adesione ad un'ottica prettamente oggettiva.

non sia possibile procedere alla confisca delle cose indicate al periodo che precede, la norma prevede che sia ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*SEXIESDECIES* DEL DECRETO

2.1. - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)

La norma punisce "c*on la multa dal 100 percento al 200 percento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:*

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2"

2.2. - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)

La fattispecie sanziona "*Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione".*

2.3. - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024)

L'articolo punisce "*con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:*

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'àncora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile".

2.4. – **Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)**

La fattispecie punisce "*Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti".*

2.5. - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)

La norma sanziona "*Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere".*

2.6. - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)

La fattispecie punisce "*Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti"*

2.7. - **Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024)**

La disposizione persegue "*Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000".

2.8. - **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024)**

La norma sancisce che "*Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando".

2.9. - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

L'articolo sancisce che "*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

2.10. - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024

La norma sancisce che "*Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato".*

2.11. - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)

La fattispecie afferma che "*Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000".

2.12. - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie punisce *"con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000".

2.13. - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)

L'articolo punisce "*Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.*

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4".

2.14. - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie sancisce che "*Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno".*

2.15. - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)

La noma "*punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000".

2.16. - Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)

L'articolo sancisce che "*Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.*

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

2.17. - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

La norma sancisce che *È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:*

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43".

2.18. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

All'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei delitti di contrabbando.

Prima di procedere alla disamina delle suddette aree e dei relativi presidi, è bene segnalare che – come emerso nel corso dell'attività di *risk assessment* e di *risk analysis* – la Società esegue significative operazioni di importazione di merce (nella fattispecie, componentistica *hardware* e/o dispositivi di protezione individuale) da Paesi extra UE ed è solita affidare tutte le operazioni di importazione e di sdoganamento a primari spedizionieri doganali, i quali la coadiuvano nella redazione delle bolle doganali, nel computo dei diritti di confine e nell'esecuzione dei pagamenti dovuti.

Fatta tale doverosa premessa, nel presente paragrafo sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:
– le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
– le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;
– i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Area a rischio n. 1: Importazione di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

a) importazione di merci da Paesi extracomunitari;
b) processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;
c) processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;
d) processo di individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime;
e) verifica della regolarità formale e sostanziale delle merci in ingresso;
f) verifica della correttezza e completezza della documentazione attestante la provenienza, la salubrità e l'autenticità del prodotto;
g) conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) esistenza di una anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
2) esistenza di una anagrafica dei contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornata;
3) puntuali verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
4) puntuali verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
5) puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
6) puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
7) verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
8) verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
9) creazione di un apposito archivio societario in cui conservare i documenti di importazione, vale a dire il DAU (documento Amministrativo Unico) o "bolla doganale", la fattura del fornitore extra-UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
10) conservazione dell'esemplare n.8 del DAU quietanzato, che di volta in volta dovrà essere numerato progressivamente ed annotato nel registro degli acquisti;
11) conservazione della documentazione atta a comprovare l'applicabilità dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura;
12) verifica continuativa circa la provenienza della merce e circa il regime di deposito per la corretta applicazione dell'IVA.

Area a rischio n. 2: Gestione delle attività di acquisto di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

a) gestione delle procedure di acquisto della Società.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) esistenza di una anagrafica dei clienti, costantemente aggiornata e dettagliata;

2) esistenza di una anagrafica dei contratti con i clienti, costantemente aggiornata;
3) puntuali verifiche circa la regolarità delle operazioni effettuate con i clienti;
4) definizione dettagliata delle procedure di *"pricing"*, con particolare riguardo alle procedure coinvolgenti Società controllate o partecipate;
5) calcolo delle imposte, ove dovute;
6) regolamentazione del versamento delle imposte, ove dovute;
7) individuazione del soggetto deputato all'attività di versamento delle imposte, ove dovute.

Area a rischio n. 3: Gestione delle operazioni di trasporto di merci da Paesi extra-UE.

Attività sensibili:

a) gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di trasporto delle merci.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) puntuale verifica della correttezza di ogni operazione di trasporto delle merci;
2) individuazione e verifica preventiva delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto;
3) confronto costante con professionisti esperti nel settore;
4) confronto preventivo con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci.

Area a rischio n.4: adempimenti contabili e fiscali relativi alle operazioni di importazione poste in essere dalla Società

Attività sensibili:

a) cura delle operazioni di importazione e del relativo sdoganamento;
b) documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) puntuale e scrupolosa descrizione della natura della merce importata;

2) puntuale calcolo del dazio o del diritto di confine, di volta in volta determinato sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla fattura del fornitore e del costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti;
3) puntuale verifica dell'inserimento dell'IVA tra i diritti di confine, salvo che il prodotto immesso sia esente da tassazione.

4. – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Società;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle *best practices* applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a princìpi e criteri di massima cautela e prudenza.

5. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;

3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Amministratore Unico, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

6. – SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

i) attività aziendale concernente eventuali criticità operative emerse con riguardo alla complessiva gestione "fiscale" delle merci in entrata/uscita e/o dei rapporti commerciali della Società;

ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv) clienti/fornitori che ha/hanno gestito l'attività;

v) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati fiscali;

vi) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Aziendale – per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano l'effettuazione di incombenti fiscali – da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Codice Etico

REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
REV 4	AGOSTO 2025				AGGIORNAMENTO

INDICE

1. Premesse.....

Impostazione etica dell'attivita' 4

I Destinatari del Codice Etico 5

Emanazione del codice etico 5

Comportamenti non etici e il valore della reputazione 5

Struttura del codice etico 6

2. Principi generali - valori etici *7*

Onesta' imparzialita' e rispetto delle norme 7

Ripudio di ogni forma di terrorismo 7

Responsabilita' negli affari 7

Prevenzione della corruzione 7

Non discriminazione 8

Le persone 8

Integrita' e interesse aziendale 8

Salute e sicurezza sul lavoro. valore delle risorse umane 8

Correttezza nei rapporti con il personale 10

Conflitti d'interesse 10

Corporate governance 11

Patrimonio sociale e interessi dei terzi 11

3. Linee guida, norme e standard generali di comportamento *12*

Relazioni con gli azionisti e con i portatori di strumenti finanziari 12

Gli organi sociali 12

Gli organi amministrativi - i doveri dei singoli 12

Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni 12

Trasparenza del bilancio e della contabilita' 13

Dipendenti e collaboratori 13

Trattamento dei dati personali 14

Rispetto dell'ambiente e tutela ambientale 15

Fornitori, subappaltatori, partner e collaboratori esterni 15

Clienti 15

Pubblica amministrazione 16

Specifici doveri del personale 17

Uso degli strumenti informatici o telematici 18
Corretta informativa alla pubblica amministrazione 18
Antitrust, organi regolatori e di controllo 18
Contributi a organizzazioni, fondazioni, partiti e altre associazioni 19
Comportamenti nei confronti dell'autorita' giudiziaria' 19
4. Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01 20
Segnalazioni 20
Segnalazioni alla luce della normativa sul whistleblowing……...22
5. Disposizioni di attuazione e finali 26
Adesione alle prescrizioni del codice 26
Conseguenze derivanti dalla violazione del codice 26
Attivita' di formazione 26
Revisioni e aggiornamento periodico del codice etico 26
Diffusione e conoscenza del codice etico 26

1. **PREMESSE**

IMPOSTAZIONE ETICA DELL'ATTIVITA'

ALIMATHA S.r.l. (di seguito, anche solo 'ALIMATHA' o 'Società') condivide e si impegna a rispettare i dieci principi della *United Nations Global Compact*[1], i valori più alti che le Nazioni Unite raccomandano alle imprese, come sintesi dei più importanti documenti condivisi a livello internazionale in tema di diritti umani e dei lavoratori, di rispetto dell'ambiente e di lotta alla corruzione.

Rifiuta inoltre il coinvolgimento con soggetti che esercitano attività illecite o finanziate con capitali di fonte illecita.

L'attività di ALIMATHA e, in particolare, la sua missione richiedono quindi che i rapporti con l'esterno siano improntati a una puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri *stakeholder*.

A tale scopo ALIMATHA si è dotata del presente Codice Etico, nella convinzione che l'etica nella conduzione degli affari favorisca il successo di una attività imprenditoriale, contribuendo a diffondere un'immagine aziendale di affidabilità, correttezza e trasparenza delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi.

Il Codice Etico è un punto di riferimento per il lavoro di ogni giorno. L'integrità professionale, l'onestà, il rispetto degli impegni sono comportamenti che portano fiducia verso la Società. La violazione di questi valori, riconosciuti dalla comunità e dal mercato, eventuali azioni non corrette o contro la Legge, ledono la reputazione e la credibilità di una società e possono mettere in pericolo la fiducia da parte degli azionisti, degli investitori, dei clienti, dei fornitori e delle persone stesse che lavorano in ALIMATHA.

Il rispetto del Codice Etico e l'applicazione costante dei suoi principi ha anche l'obiettivo di aiutare i soggetti destinatari dello stesso ad individuare le situazioni potenzialmente rischiose, relazioni o comportamenti non perfettamente chiari che possono presentarsi nello svolgimento quotidiano delle attività. Conoscere a fondo il Codice Etico è quindi un dovere, così come è un dovere applicarlo.

Il Codice fa parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche solo 'Modello') adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche solo 'Decreto') e costituisce uno dei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

[1] Il *Global Compact* è un'iniziativa internazionale in supporto di dieci principi universali relativi ai diritti umani, al lavoro e all'ambiente, alla lotta contro la corruzione, che ha unito imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della società civile. Sono condivisi universalmente in quanto derivati da: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro; la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. A partire da gennaio 2018 il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) ha lanciato un nuovo modello di *governance* che prende il nome di "One Global Compact". Obiettivo dell'UNGC è rafforzare il proprio impegno nell'affiancare le aziende in tutto il mondo nell'integrare i Dieci Principi all'interno delle proprie strategie e operazioni e nel realizzare i 17 Obiettivi previsti dall'Agenda 2030.

I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Sono destinatari del Codice Etico di ALIMATHA i soci, l'Organo Amministrativo, l'organismo di vigilanza, il personale a qualunque livello e senza alcuna eccezione, i collaboratori, i clienti, i fornitori, i subappaltatori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società, operando per il perseguimento dei suoi obiettivi.

Tutti i destinatari del Codice Etico devono impegnarsi ad assicurare il rispetto dei principi e delle regole comportamentali in questa sede enunciati. Nei contratti con i terzi, è, a tal fine, prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

EMANAZIONE DEL CODICE ETICO

L'emanazione del Codice Etico da parte di ALIMATHA è uno degli strumenti posti in essere al fine di garantire la diffusione e l'osservanza di principi, norme e standard generali di comportamento atti alla salvaguardia dei valori etici di riferimento.

Si rende pertanto necessario individuare e definire quei valori che tutti i destinatari del Codice Etico devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell'agire in nome e/o per conto della Società stessa.

Il Codice ha validità sia in Italia che all'estero, pur trovando ragionevole applicazione alle diverse realtà culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali dei vari paesi in cui ALIMATHA opera od opererà.

COMPORTAMENTI NON ETICI E IL VALORE DELLA REPUTAZIONE

Non sono etici quei comportamenti assunti da chiunque – singolo o organizzazione – per conto di ALIMATHA, che siano in violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali, così come previsti e disciplinati da leggi e regolamenti.

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia e possono favorire atteggiamenti ostili nei confronti della Società.

La buona reputazione favorisce gli investimenti da parte dei soci, degli investitori esterni e istituzionali, attrae le migliori risorse umane, favorisce i rapporti con gli interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari, consolida l'affidabilità nei confronti dei creditori e la serenità dei rapporti con i fornitori.

STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico si compone:

1. delle premesse, che inquadrano il valore attribuito dalla Società a una impostazione etica dell'attività;
2. dei principi generali, che definiscono i valori etici di riferimento;
3. delle linee guida, norme e standard generali di comportamento;
4. dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;
5. disposizioni di attuazione finali.

2. PRINCIPI GENERALI - VALORI ETICI

ONESTA' IMPARZIALITA' E RISPETTO DELLE NORME

L'onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere dalla Società per il compimento della propria missione.

Nell'ambito della loro attività professionale, i dipendenti, i collaboratori, e tutti i soggetti che operano in nome e per conto di ALIMATHA sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e comunitarie, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta in violazione di tali norme, anche qualora fosse perseguita nell'interesse di ALIMATHA.

RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO

ALIMATHA ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo. A tal fine, la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

RESPONSABILITA' NEGLI AFFARI

ALIMATHA cura il proprio interesse aziendale esclusivamente attraverso l'integrità e la trasparenza nella conduzione degli affari.

Per promuovere l'attività dell'impresa o difendere le proprie posizioni di mercato non intrattiene con partiti, organizzazioni, aziende pubbliche o private, rapporti fondati su promesse, devoluzioni e concessioni di beni.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ALIMATHA nella conduzione delle sue attività vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi, sia pubblici che privati, in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

A tal fine la società si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione sia di tipo pubblicistico che privato[2], nonché le altre condotte idonee a integrare i reati previsti dal Decreto.

A tal riguardo, ALIMATHA non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, anche per interposta persona, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla

[2]A titolo esemplificativo si rammentano i reati di corruzione, di concussione, d'induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione tra privati etc.

Società; è invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze.

NON DISCRIMINAZIONE

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori ALIMATHA non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

LE PERSONE

Le persone sono il grande patrimonio di ALIMATHA; soltanto con il coinvolgimento delle persone nel lavoro di squadra e nella condivisione degli obiettivi la Società può realizzare la sua missione.

Le persone sono una risorsa indispensabile per il successo della missione aziendale; pertanto, devono porsi costantemente, con spirito di servizio, a disposizione della Società, per assicurare la qualità dei servizi resi.

INTEGRITA' E INTERESSE AZIENDALE

I dipendenti devono, nell'espletamento delle proprie mansioni, rispettare le regole stabilite dalla legge, dal contratto di lavoro, ma soprattutto devono adeguare la propria condotta all'interesse aziendale.

I soggetti apicali, il personale dirigenziale ed i quadri devono costituire dei modelli di riferimento dei valori etici aziendali per tutti i collaboratori dell'impresa.

Tutto il personale nell'esercizio delle proprie funzioni, ai diversi livelli di responsabilità, deve assumere decisioni e svolgere l'attività nell'esclusivo interesse aziendale; in particolare è necessario:

- svolgere le mansioni assegnate, al meglio delle proprie capacità, secondo le direttive impartite dalla direzione o/e dai diretti superiori;
- usare la dovuta diligenza richiesta dalla natura della prestazione di lavoro;
- rifiutare regalie ed offerte di beni anche potenzialmente idonee ad influenzare l'autonomia di giudizio.

Non è consentita l'appartenenza ad associazioni che si prefiggano scopi illeciti, oppure svolgano attività in contrasto con la legge, il buon costume o gli interessi aziendali.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. VALORE DELLE RISORSE UMANE

In ambito salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

a) identificare i pericoli;
b) valutare i rischi connessi alle attività lavorative che non possono essere evitati;

c) prevenire i pericoli alla fonte;
d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

E' fatto obbligo a tutti i destinatari di prestare attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e di contribuire, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo, in particolare:

- garantire il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dal Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione secondo le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e, in genere, i dispositivi di sicurezza;
- provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti dei mezzi di protezione e dei dispositivi di sicurezza adottati, nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

La Società tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere l'esperienza e il patrimonio delle competenze possedute da ciascun collaboratore; garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

ALIMATHA sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza che sviluppi una consapevolezza dei rischi e che promuova comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; inoltre

opera costantemente per preservare soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori anche attraverso la definizione e l'implementazione di adeguati standard di riferimento. In ogni caso, la Società si impegna a rispettare la normativa locale vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, a tal fine realizzando interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie, fin dalla progettazione dei posti di lavoro;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- la definizione e lo sviluppo di interventi formativi e di comunicazione rivolti a tutti i livelli dell'organizzazione.

CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

ALIMATHA garantisce che nell'applicazione di regole gerarchiche nei rapporti con il personale, non si manifestino occasioni in cui l'esercizio del principio di autorità sia lesivo della dignità, della professionalità e della autonomia del dipendente.

La Società opera le proprie scelte di organizzazione salvaguardando il valore professionale dei lavoratori.

CONFLITTI D'INTERESSE

I destinatari del presente Codice Etico perseguono, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali di ALIMATHA e si astengono pertanto, da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Società.

ALIMATHA adotta misure idonee ad evitare che i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interesse. A tal fine i destinatari sono tenuti ad informare preventivamente il proprio superiore gerarchico o, il soggetto cui siano tenuti a riferire delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di ALIMATHA (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza anche se non in conflitto con la Società.

I destinatari sono tenuti a rispettare le decisioni assunte al riguardo da ALIMATHA.

Si intende sussistente una situazione di conflitto d'interesse sia nel caso in cui un collaboratore con il proprio comportamento persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti degli *stakeholder* agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

ALIMATHA condanna fermamente i suddetti comportamenti anche nel caso in cui gli stessi rechino anche involontariamente un interesse o un vantaggio nei confronti della Società.

Il conflitto tra l'interesse personale e quello della Società si manifesta quando un comportamento o una decisione nell'ambito della propria attività lavorativa possono generare un vantaggio immediato o differito per se stessi, i propri famigliari o conoscenti, a discapito dell'interesse aziendale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (amministratore, responsabile di funzione ecc.) e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali, etc.);
- curare gli acquisti di ALIMATHA, o il controllo sull'esecuzione delle forniture e svolgere attività lavorativa presso fornitori;
- approfittare personalmente - o tramite familiari - di opportunità di affari di cui si viene portati a conoscenza in quanto rappresentanti di ALIMATHA.
- accettare denaro, regali (oggetti di valore, viaggi, omaggi di diversa natura) o favori (ad esempio assunzione o avanzamenti di carriera per i familiari) da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con ALIMATHA

Il conflitto di interessi ha un effetto diretto sulla persona che ne è coinvolta, limitando o influenzando la sua obiettività di giudizio.

CORPORATE GOVERNANCE

Il sistema di *corporate governance*, orientato al perseguimento dell'interesse sociale e alla tutela del risultato complessivo della Società, deve comunque tener conto degli obiettivi della massimizzazione del valore dell'impresa e del Gruppo, del controllo dei rischi d'impresa, della prevenzione dei reati o degli altri illeciti a danno o nell'interesse della Società, della salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale e del rispetto dei diritti dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E INTERESSI DEI TERZI

La tutela dell'integrità del capitale, del patrimonio sociale e degli interessi dei creditori, fa parte della tradizione etica di riferimento di ALIMATHA.

3. LINEE GUIDA, NORME E STANDARD GENERALI DI COMPORTAMENTO

RELAZIONI CON GLI AZIONISTI E CON I PORTATORI DI STRUMENTI FINANZIARI

ALIMATHA si adopera affinché la partecipazione degli azionisti e degli altri portatori di strumenti finanziari alle decisioni di loro competenza, sia diffusa e consapevole e che a tutti sia riconosciuta parità d'informazione.

GLI ORGANI SOCIALI

L'attività degli Organi sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto e dalla legislazione vigente nazionale, comunitaria o internazionale.

GLI ORGANI AMMINISTRATIVI - I DOVERI DEI SINGOLI

I soggetti eletti o nominati a funzioni amministrative sono tenuti:

- a impegnarsi attivamente affinché la Società possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;
- a una partecipazione continuativa ai lavori degli Organi collegiali, denunciando tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
- alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato;
- a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale rispetto all'interesse particolare del singolo.

TRASPARENZA, COMPLETEZZA E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

ALIMATHA si impegna a gestire il flusso dell'informazione verso gli *stakeholder* in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale.

ALIMATHA assicura altresì la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali.

Tutti coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi. La *privacy* del dipendente è tutelata attraverso l'adozione di tutte le misure e le salvaguardie per il trattamento e la conservazione delle informazioni previste dalla legislazione vigente. È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti.

TRASPARENZA DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA'

ALIMATHA considera la trasparenza dei bilanci e la veridicità dei suoi contenuti principio fondamentale nella condotta degli affari. Ciò esige che siano approfondite la validità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni di base per le registrazioni in contabilità.

Tutti i dipendenti impegnati nel produrre, processare, contabilizzare tali informazioni, sono responsabili, nell'ambito delle proprie mansioni, della trasparenza dei conti e dei bilanci della Società.

Ciascuna registrazione contabile deve rispondere esattamente a ciò che è descritto nella documentazione di supporto.

I dipendenti che fossero al corrente di omissioni falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui si basano le registrazioni contabili, sono tenuti a riferire con immediatezza al livello superiore.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con formale contratto di lavoro nei modi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

Per la costituzione del rapporto di lavoro il collaboratore deve sottoscrivere il relativo contratto nonché, l'impegno al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico; il soggetto viene altresì esaurientemente informato in merito:

- alle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere
- agli elementi normativi e contributivi del contratto
- alla normativa e alle procedure in uso presso l'azienda, per la prevenzione dei possibili rischi per la salute, derivanti dall'attività lavorativa.

Gestione del personale

ALIMATHA vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del personale.

Nell'ambito dei processi di gestione del personale le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra le esigenze della Società e i profili dei lavoratori nonché, su considerazioni di merito. Lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi diversi.

Nel caso di riorganizzazioni aziendali ALIMATHA salvaguarda il valore delle risorse umane prevedendo, se necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

Collaborazione e responsabilità

Il diretto superiore ha il dovere di fornire tutte le informazioni ed i supporti necessari per un corretto svolgimento del lavoro. Chi ha incarichi dirigenziali e/o direttivi, ha inoltre la sorveglianza e la responsabilità di coloro che sono affidati alla sua guida e sono tenuti, verso gli stessi, a comportarsi con rispetto, correttezza e imparzialità.

Tutto il personale deve operare in sintonia con le politiche aziendali ed avere comportamenti rispettosi non solo verso la Società, ma soprattutto verso i propri colleghi e le altre persone con le quali entra in relazione durante l'espletamento delle loro mansioni.

Il posto di lavoro non è il luogo idoneo per manifestare divergenze personali con altri dipendenti.

Doveri di rendicontazione e documentazione

Ciascun dipendente di ALIMATHA è tenuto a collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione e a custodire, secondo criteri idonei a una ragionevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta. Ciò a tutela della corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari, e a garanzia che il complesso delle attività svolte risulti coerente all'assetto organizzativo e alle deleghe conferite, oltre che conforme alle leggi e ai regolamenti aziendali.

Utilizzo dei beni aziendali

I dipendenti devono rispettare proteggere e custodire i valori e i beni che sono a loro affidati.

Il personale deve usare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure operative predisposte per l'utilizzo dei beni aziendali, documentando, ove richiesto, il loro impiego.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dipendenti che svolgono operazione di raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, diffusione, distruzione etc. di dati relativi a persona fisica, giuridica, ente o associazione devono trattare tali dati rispettando il diritto di riservatezza degli interessati conformemente alle direttive ed istruzioni impartite dai responsabili nominati da ALIMATHA.

RISPETTO DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE

ALIMATHA considera l'ambiente un valore primario da salvaguardare e le sue attività vengono compiute nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ambientale; si impegna, a contribuire in modo costruttivo alla tutela del patrimonio ambientale di riferimento, ricercando un equilibrio tra gli obiettivi economici e le imprescindibili esigenze ambientali.

Si impegna peraltro a motivare e sensibilizzare tutti i dipendenti della Società, promuovendo un atteggiamento positivo e accrescendo il loro senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.

Ogni dipendente coinvolto in processi produttivi che possono avere ripercussioni ambientali deve svolgere il proprio lavoro con la massima responsabilità, controllando e segnalando immediatamente al proprio superiore e agli organi di controllo ogni situazione di pericolo per le matrici ambientali circostanti, quali ad esempio scarichi ed emissioni accidentali di sostanze pericolose. E' compito di tutti i dipendenti proteggere l'ambiente. Chiunque venga a conoscenza della violazione di norme di tutela ambientale, o di azioni che mirino a nascondere simili violazioni, deve informarne immediatamente il proprio superiore e comunque la funzione competente indicata dalle procedure aziendali.

E' proibito fumare sul posto di lavoro e in tutti gli altri luoghi o locali della Società, salvo per quelli destinati ai fumatori.

FORNITORI, SUBAPPALTATORI, PARTNER E COLLABORATORI ESTERNI

ALIMATHA richiede ai propri fornitori, subappaltatori, partner e ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento.

Nella scelta dei fornitori e subappaltatori ALIMATHA, pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tiene conto – oltreché della convenienza economica – anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Le relazioni con i fornitori, i subappaltatori e con i collaboratori esterni sono regolate sempre (fatti salvi i limiti d'importo nei minimi stabiliti dalle procedure aziendali) da specifici contratti/ordini, finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

CLIENTI

ALIMATHA impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente.

Nei rapporti con la clientela l'impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

L'impresa ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Nella conduzione di qualsiasi trattativa dall'impresa adotta misure idonee affinché i soggetti coinvolti nelle transazioni non siano o possano apparire in conflitto d'interesse.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, in conformità ai principi sanciti dal presente Codice Etico e dalla normativa vigente, devono essere improntati alla massima trasparenza, lealtà e correttezza.

L'assunzione d'impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è di competenza delle funzioni aziendali preposte e autorizzate.

Non è ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, tanto meno in via indiretta, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale.

E' peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie) ALIMATHA possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, con beni di modico valore, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia. Il valore degli omaggi nei confronti di pubblici ufficiali non può comunque eccedere quello consentito dal codice comportamentale adottato dalle singole PA.

ALIMATHA vieta rigorosamente a tutti i Destinatari del presente Codice di offrire o promettere, direttamente, indirettamente, o per il tramite di interposta persona: denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, promettere beni, servizi, prestazioni o favori a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione, soggetti incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti e/o conviventi, allo scopo di indurre gli stessi al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri assegnati alla Pubblica Amministrazione, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, arrecando un vantaggio diretto o indiretto alla Società.

Parimenti ALIMATHA vieta rigorosamente a tutti i Destinatari del presente Codice ad offrire o promettere, direttamente, indirettamente, o per il tramite di interposta persona denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, anche se "indotti" dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Accondiscendere da parte dei Destinatari del presente Codice alle richieste di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che abusando del proprio ufficio induce indebitamente a offrire utilità di qualunque genere per lui o terzi, configura anche nei confronti del soggetto "indotto" all'illecito, il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-*quater* c.p.) richiamato dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. cui consegue la responsabilità amministrativa prevista dal citato Decreto.

I Destinatari del presente Codice che operando in favore di ALIMATHA ricevano richieste esplicite o implicite di benefici, di qualsiasi natura, da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovranno immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto il proprio diretto responsabile o l'Organo Amministrativo;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza.

Le prescrizioni indicate nei precedenti commi non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, etc., adducano analoghe finalità di quelle vietate dal presente paragrafo.

ALIMATHA non consente di utilizzare o presentare dichiarazioni, documenti falsi o attestanti notizie e/o affermazioni non veritiere, ovvero omettere informazioni richieste, per conseguire contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico, dall'Unione Europea o da altri da Organismi pubblici Internazionali o Sovrannazionali.

E' dunque vietato indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un Ente pubblico.

Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprende oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un Ente pubblico, dall'Unione Europea, da altri Enti Pubblici Sovranazionali Finanziatori, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

E' inoltre fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla Società dai soggetti sopra citati, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

E' vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

SPECIFICI DOVERI DEL PERSONALE

Ogni amministratore, dipendente o collaboratore di ALIMATHA deve astenersi dall'accettare doni o omaggistica eccedente le normali prassi di cortesia, nonché dall'accettare, per sé o per altri, offerte di benefici o utilità esulanti le normali relazioni commerciali e comunque volti a compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa. I componenti dell'Organo Amministrativo, i dipendenti e i collaboratori che ricevano omaggi o benefici non rientranti nelle fattispecie consentite, sono tenuti a darne informazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI

L'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o telematici assegnati dalla Società deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne, evitando di esporre la medesima Società a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione. In ogni caso è vietato per qualunque amministratore, dirigente e/o dipendente della Società nonché per qualsiasi soggetto che operi in nome o per conto della medesima Società accedere, per qualsivoglia finalità o utilità, senza autorizzazione e in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui, nonché a violare i relativi limiti di accesso. Tali obblighi devono essere rispettati anche in relazione ad eventuali limitazioni di accesso al sistema informatico aziendale della Società, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

CORRETTA INFORMATIVA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Al fine di una corretta informativa con la Pubblica Amministrazione ALIMATHA si impegna a:

- operare, con correttezza ed imparzialità, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni di ALIMATHA in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

ANTITRUST, ORGANI REGOLATORI E DI CONTROLLO

ALIMATHA dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle *Authority*[3] regolatrici del mercato e/o dagli Organismi di vigilanza e controllo.

ALIMATHA fornisce alle Autorità e istituzioni di regolazione le informazioni e i dati richiesti, curandone la completezza e l'affidabilità. Rispetta le scadenze ed è tempestiva nelle risposte, nei limiti posti dagli accertamenti tecnici implicati dalle richieste. Con le Autorità e le istituzioni di regolazione di settore ALIMATHA assume un approccio di leale collaborazione, fornisce le informazioni rilevanti e mette a disposizione le sue conoscenze tecniche per facilitare il compito regolatorio, salvaguardando la riservatezza dei dati di terzi di cui è in possesso. Tutte le informazioni devono però essere diffuse in modo coerente con le politiche aziendali e verificate con i responsabili.

Per garantire la massima trasparenza ALIMATHA ed i propri dipendenti/collaboratori si impegnano a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dipendenti di qualsiasi *Authority* e loro familiari.

[3] Ad es., Antitrust e Garante della Privacy

CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI, FONDAZIONI, PARTITI E ALTRE ASSOCIAZIONI

L'eventuale finanziamento da parte di a organizzazioni (non profit, sindacali, etc.) fondazioni, comitati, partiti e candidati politici o ad altre associazioni, deve avvenire nel rispetto della legge e delle norme vigenti.

La corresponsione di detti finanziamenti deve essere comunque espressamente autorizzata da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti all'interno della Società.

ALIMATHA può aderire alle richieste di contributi, nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni, destinati ad iniziative di valore culturale, sportivo, benefico, sociale e umanitario.

COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA'

A tutti i destinatari del Codice Etico (in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società) è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-nonies D.lgs. 231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

In particolare i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
2. prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
3. i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.

Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile – che provvederà a informare l'Organo amministrativo - e l'Organismo di Vigilanza, di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/01

L'Organismo di Vigilanza ('OdV'), istituito secondo i dettami del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ha il compito di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello, nonché sul rispetto dei principi etici enunciati nel presente Codice.

A tal fine effettua controlli sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di ALIMATHA; ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; propone agli organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello e dei protocolli interni che ne fanno parte.

L'Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità e con la completa collaborazione dei vertici e della struttura di ALIMATHA.

SEGNALAZIONI

Tutti i Destinatari del Codice Etico di ALIMATHA sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'OdV, trasmettendo tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza.

Ciò premesso, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare con immediatezza all'OdV qualsiasi circostanza idonea a configurare una violazione del Modello e/o dei protocolli che lo costituiscono, incluso il Codice Etico.

Devono essere, inoltre, comunicate all'OdV le informazioni, le notizie ed i dati di seguito elencati, per i quali è indicato anche l'ufficio/funzione interna responsabile:

Oggetto della comunicazione	Responsabile	Periodicità
1) le promesse, le richieste o le offerte di denaro, doni o di altre utilità non dovuti provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, incluse le risorse della Società	Tutti i Destinatari	Senza Ritardo
2) le omissioni o le falsificazioni nella tenuta o nella conservazione della	Tutti i Destinatari	Senza Ritardo

contabilità		
3) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società o i Destinatari	Tutti i Destinatari	Senza Ritardo
4) la violazione delle procedure interne riguardanti la selezione dei fornitori o degli appaltatori	Tutti i Destinatari	Senza Ritardo
5) i procedimenti disciplinari in corso ed i relativi provvedimenti conclusivi	Responsabile HR	Annuale
6) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi	Responsabile HR	Senza Ritardo
7) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, nonché delle procedure interne vigenti	Responsabile Amministrativo	Senza Ritardo
8) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti/sgravi/sussidi pubblici	Responsabile HR	Annuale

9) i contratti/convenzioni stipulati con Enti Pubblici o svolgenti un pubblico servizio, nonché le gare pubbliche a cui ha partecipato la Società	Responsabile Amministrativo	Annuale
10) i risultati delle verifiche e delle ispezioni condotte dalla PA	Amministratore Unico	Annuale
11) il bilancio annuale approvato dall'assemblea dei soci	Amministratore Unico	Annuale
12) gli infortuni aventi durata superiore a 20 giorni	RSPP	Senza ritardo
13) il prospetto riepilogativo dei "near misses" segnalati con indicazione dell'esito	Responsabile del Sistema di Gestione	Semestrale
14) i verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs. 81/2008	RSPP	Annuale
15) i verbali del riesame della Direzione ai sensi del BSOHSAS 18001:07	Responsabile del Sistema di Gestione	Annuale
16) le Schede di Evidenza	I Responsabili Interni	Semestrale

I Destinatari possono inviare le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni, anche in forma anonima per quanto attiene le possibili violazioni del Modello, secondo una delle seguenti modalità:

- per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo riservato all'Organismo di Vigilanza;
- per iscritto al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza di Alimatha S.r.l., presso la sede sociale.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve assicurare che la persona che effettua la comunicazione/segnalazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

SEGNALAZIONI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING

ALIMATHA S.r.l. si è dotata di un sistema interno di segnalazione delle violazioni alla luce dell'introduzione della legge n. 30 novembre 2017, n. 179 (legge sul c.d. "Whistleblowing").

Il Whistleblowing è uno strumento finalizzato a rafforzare i presidi di legalità e trasparenza, che aiuta a controllare e prevenire in modo ancora più efficace i rischi cui la Società può andare incontro a fronte della commissione di fatti ed azioni contrari alla legge, al Modello, al Codice Etico o alle procedure aziendali, contribuendo ad attuare la politica di responsabilità sociale di ALIMATHA e favorendone l'integrità e la correttezza.

Ciascun dipendente è tenuto a collaborare attivamente per il raggiungimento di elevati standard etici, sia direttamente – rispettando le disposizioni che lo vedono destinatario - e sia indirettamente - segnalando eventuali violazioni di leggi, disposizioni del Modello e delle procedure che potrebbero avere un impatto negativo per la Società, i suoi clienti, i dipendenti e la collettività in generale.

Secondo la procedura di Whistleblowing adottata da ALIMATHA, il Personale può effettuare segnalazioni in buona fede, in relazione a circostanze e condotte negligenti, illecite, irregolari o non corrette riguardanti l'attività lavorativa, delle quali è venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

In particolare, le segnalazioni devono contenere:

- elementi utili alla ricostruzione del fatto segnalato, con allegazione, ove possibile, di relativa documentazione a supporto;
- informazioni che consentono, ove possibile, l'identificazione del soggetto autore del fatto segnalato;
- l'indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è venuti a conoscenza del fatto segnalato.

ALIMATHA garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, sia diretta che indiretta.

Inoltre, è garantita la riservatezza della segnalazione ricevuta e l'identità del segnalante che può essere resa nota solo nelle ipotesi in cui vi sia richiesta dell'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di indagini intraprese relativamente al fatto oggetto della segnalazione.

Ebbene, la normativa è stata di recente innovata dal legislatore con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 entrato in vigore il 30 marzo u.s., il quale ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2019/1937 e dato una disciplina organica alla materia del *whistleblowing.*

Il nuovo testo normativo persegue una finalità ben precisa ossia rafforzare i principi di responsabilità e trasparenza - nonché i principi di riservatezza e protezione da ritorsioni - con riferimento ai settori citati dalla Direttiva WB e, nel contempo, eliminare la distinzione tra il settore pubblico e il settore privato precedentemente voluta dal legislatore.

Vieppiù, il 14 luglio u.s. con la pubblicazione delle Linee Guida Anac si è completato il quadro regolamentare relativo alla trasposizione nel sistema normativo italiano della Direttiva UE in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto europeo e della normativa nazionale.

Le suddette Linee Guida oltre a stabilire i termini e le modalità di presentazione delle segnalazioni esterne indicano i principi e le indicazioni di cui le Società devono tener conto al fine di designare i propri canali di segnalazione interna e il doveroso aggiornamento dei modelli di gestione e controllo adottati.

La nuova disciplina prevede in sintesi IV canali di segnalazione[4]:

1. canale interno
2. canale esterno (gestito dall'A.N.A.C.)
3. divulgazione pubbliche
4. denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Pertanto, per quel che concerne le procedure previste in caso di segnalazioni provenienti dal canale interno è stato stabilito che:

- i soggetti del settore pubblico e privato devono attivare i propri canali di segnalazione in ossequio ai principi di riservatezza dell'identità del *whistleblower,* della persona coinvolta e di quella oggetto della segnalazione nonché sul contenuto di quest'ultima;
- la società può predisporre, in ausilio al *whistleblower* anche strumenti di crittografia al fine di pervenire ad una segnalazione idonea alle linee guida indicate;

[4] Il legislatore stabilisce che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa - come sancito precedentemente - alla discrezione del soggetto segnalante in quanto in via preferenziale è favorito l'utilizzo del canale interno, salvo nelle ipotesi previste dall'art 6 del Decreto WB in cui è possibile effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno.

- la società deve dotarsi, attraverso il responsabile IT interno o una società esterna, di una adeguata piattaforma informatica che consenta di regolamentare e gestire le procedure atte a garantire la trasparenza e la riservatezza delle segnalazioni degli illeciti, così come previsto e sancito dal D. Lgs n. 24/2023 e dalle Linee Guida Anac

Invece, per quel che riguarda la gestione del canale di segnalazione - come previsto dall'art 5 del Decreto WB - viene stabilito che quest'ultima dovrà essere affidata:

- a una persona specificatamente qualificata;
- a un ufficio interno autonomo appositamente formato;
- a un soggetto esterno.

Infine, la nuova disciplina sottolinea l'importanza delle pattuizioni previste dal GDPR, nello specifico i titolari del trattamento sono tenuti da un lato a rispettare i principi sanciti dagli art 5 e 25 del GDPR - ossia principi applicabili al trattamento e il principio di privacy by design e by default -, dall'altro a svolgere una valutazione di impatto c.d. DPIA (*Data Protection Impact Assesment*) ai sensi dell'art. 35 del GDPR al fine di individuare strumenti organizzativi e tecnici atti a garantire un elevato livello di sicurezza dei dati.

5. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

ADESIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL CODICE

Una copia del presente Codice verrà consegnato a cura di a tutto il personale di ALIMATHA al quale verrà richiesto di sottoscrivere una lettera d'impegno al rispetto di quanto previsto dal presente Codice e alle prescrizioni del Modello nonché alla partecipazione ai programmi di formazione e informazione.

Per i nuovi assunti l'impegno al rispetto del Codice Etico e alle prescrizioni del Modello adottato da ALIMATHA. sarà formalizzato direttamente nella lettera/contratto di assunzione.

Ai soggetti esterni quali fornitori, subappaltatori, partner e ai collaboratori esterni etc., l'impegno al rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento sarà formalizzata mediante sottoscrizione di specifica clausola contrattuale integrativa.

CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL CODICE

La violazione delle previsione contenute nel presente Codice costituisce illecito disciplinare e, per quanto riguarda i collaboratori esterni, i fornitori, i clienti e i partner, contrattuale, e come tale potrà essere sanzionata in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento o del fatto compiuto, previa contestazione dei fatti , fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da ALIMATHA.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Le previsioni contenute nel presente Codice, oltre a essere portate a conoscenza di tutto il personale, saranno oggetto, nel loro insieme e/o per sezioni specifiche di approfondimento, di autonome iniziative di formazione.

REVISIONI E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL CODICE ETICO

Fermo restando che è di competenza dell'Organo Amministrativo l'adozione di eventuali necessarie modifiche e/o integrazioni del presente Codice, l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare, modificare e integrare le previsioni contenute nel presente Codice, sottoponendo le proposte all'attenzione dell'Organo amministrativo per la necessaria approvazione.

DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL CODICE ETICO

Al fine di dare compiuta attuazione e massima diffusione ai principi etici aziendali contenuti nel Codice Etico e alle prescrizioni del Modello, il Direttore del Personale in collaborazione con l'Organismo di

Vigilanza, pianifica e organizza specifici programmi di formazione/informazione opportunamente differenziati a seconda del ruolo e delle responsabilità organizzative dei partecipanti.

La Società provvede a pubblicare il documento sul proprio sito WEB.

ALIMATHA S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Parte Generale

REV 4	Agosto 2025				Aggiornamento
REV	**DATA**	**REDATTO**	**VERIFICATO**	**APPROVATO**	**NOTE**

INDICE

1. Il regime della responsabilità amministrativa degli enti
1.1. Aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 231/2001
1.2. I reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.....
1.3. Le sanzioni.....
1.4. L'esimente della responsabilità: l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....
2. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di ALIMATHA S.r.l.....
3.1. Descrizione della Società e del Gruppo.....
3.2. Le ragioni dell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di ALIMATHA S.r.l.....
3.3. L'attività preparatoria all'adozione del Modello.....
3.4. L'adozione del Modello da parte di ALIMATHA S.r.l.....
3.5. Le componenti del Modello di ALIMATHA S.r.l.....
3.6. I Destinatari del Modello.....
3.7. I Responsabili Interni.....
4. Il sistema di controllo di ALIMATHA S.r.l.....
4.1. Il Sistema Organizzativo.....
4.2. Principi generali.....
4.3. Principi in tema di contabilità generale.....
4.4. Il Codice Etico
4.4.1. Finalità del Codice Etico
4.4.2. Struttura e Destinatari del Codice Etico
4.4.3. I principi etici fondamentali e le norme di comportamento.....
4.5. La Comunicazione sul Modello
4.6. La Formazione sul Modello.....
5. L'Organismo di Vigilanza. Composizione e requisiti.....

5.1. La durata dell'incarico e le relative cause di cessazione…….
5.2. Le cause di ineleggibilità e decadenza……
5.2.1. I profili di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza……
5.3. I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza……...
5.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza……...
5.5. I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza……..
5.5.1. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza…….
5.5.2. Le segnalazioni delle violazioni del Modello alla luce della normativa in materia di "whistleblowing"
5.5.3. I flussi informativi dall'OdV verso l'Amministratore Unico……
5.6. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza……..
5.7. I principi etici e comportamentali di riferimento per l'Organismo di Vigilanza…….
6. Il Sistema Disciplinare……...
6.1. Finalità del Sistema Disciplinare…….
6.2. Il sistema disciplinare di ALIMATHA S.r.l.: contenuti e Destinatari…….
6.3. Illeciti Disciplinari e Criteri Sanzionatori……...
6.4. Le condotte sanzionate ……...
6.5. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti…….
6.6. Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei Procuratori Speciali, dei Datori Di Lavoro e dell'Organismo Di Vigilanza……..
6.6.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei Procuratori speciali, del Datore di Lavoro e dell'Organismo di Vigilanza……
6.7. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi, dei lavoratori parasubordinati, dei fornitori e dei partner..
7. La nomina del difensore di fiducia dell'ente indagato o imputato ex D. Lgs. n. 231/2001……...

Allegati:

1) **Fac-simile delle Schede di Evidenza**
2) **Codice Etico**

1. Il regime della responsabilità amministrativa degli enti

1.1. Aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 231/2001

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, anche solo "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità a carico degli enti (da intendersi come enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito complessivamente denominati anche solo "Enti"; sono invece esclusi dall'ambito di operatività del Decreto lo Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici territoriali, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi Enti, da:

a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (i c.d. soggetti "in posizione apicale");

b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i c.d. soggetti "in posizione subordinata").

Come sopra accennato, condizione essenziale per ipotizzare la responsabilità dell'Ente è che il reato sia stato posto in essere – dai soggetti indicati nelle superiori lettere a) e b) - nell'**interesse o vantaggio** della Società. L'Ente, infatti, non risponde se le persone sopra indicate "*hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, rispettivamente primo e secondo comma, D. Lgs. 231/2001).

La Relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001 attribuisce alla nozione di "interesse" una accezione 'soggettiva', corrispondente alla volontà dell'autore, ovvero della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito: questi, infatti, deve essersi attivato avendo come fine della propria azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente.

Al sostantivo "vantaggio", invece, il legislatore ha attribuito un significato di tipo 'oggettivo', inerente ai risultati effettivi della condotta posta in essere dall'agente: il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non volendo perseguire un interesse proprio dell'Ente, realizza comunque una condotta, ed integra un evento, che si risolve in un vantaggio per la persona giuridica.

La ricerca dell'"interesse" richiede una verifica *ex ante*; viceversa, quella sul "vantaggio" postula una valutazione *ex post*, dovendosi concretamente vagliare il risultato della condotta delittuosa.

1.2. I reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001

Gli Enti sono responsabili, ai sensi del Decreto, qualora uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo (ovvero soggetti in posizione apicale e soggetti in posizione subordinata) commetta, nell'interesse e/o a vantaggio degli Enti stessi, uno dei reati espressamente richiamati nel Decreto.

Al momento della redazione del presente Modello, i reati richiamati dal Decreto (c.d. "reati-presupposto") e, come tali, rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità dell'Ente, possono essere suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

1) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto[1];

2) **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, richiamati dall'art. 24 *bis* del Decreto;

3) **delitti in materia di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24 *ter* del Decreto;

4) **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, richiamati dall'art. 25 *bis* del Decreto;

5) **delitti contro l'industria ed il commercio**, richiamati dall'art. 25 *bis* 1 del Decreto;

6) **reati societari**, richiamati dall'art. 25 *ter* del Decreto;

7) **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'art. 25 *quater* del Decreto;

8) **reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamato dall'art. 25 *quater* 1 del Decreto;

9) **delitti contro la personalità individuale**, richiamati dall'art. 25 *quinquies* del Decreto;

10) **reati di abuso dei mercati** (c.d. ***market abuse***), richiamati dall'art. 25 *sexies* del Decreto;

11) **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto;

12) **reati di ricettazione, riciclaggio** e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25 *octies* del Decreto;

13) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto;

[1] Per effetto della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente la fattispecie di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346-bis c.p. di cui si dirà nella Parte Speciale dedicata ai reati contro la P.A.

14) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25 *decies* del Decreto;

15) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25 *undecies* del Decreto;

16) **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25 *duodecies* del Decreto;

17) **reati di razzismo e xenofobia**, richiamati dall'art. 25 *terdecies* del Decreto;

18) **reati aventi carattere transnazionale**, previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146;

19) **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati dall'art. 25 *quaterdecies* del Decreto;

20) **reati tributari,** richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto;

21) **reati di contrabbando**, richiamati dall'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto;

22) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti,** richiamati dall'art. *25 octies.1* del Decreto;

23) **delitti contro il patrimonio culturale,** richiamati dall'art. 25 *septiesdecies* del Decreto;

24) **reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici,** richiamati dall'art. 25 *duodevicies* del Decreto.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive (di cui si dirà nei successivi paragrafi) sono ridotte da un terzo alla metà.

Come precisato dal medesimo art. 26, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In ultimo, va rilevato che:

a) l'Ente è responsabile anche nel caso di inosservanza delle sanzioni interdittive, e cioè qualora, essendo stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva, l'Ente violi gli obblighi o i divieti ad esse inerenti (art. 23 del Decreto);

b) ai sensi dell'art. 4 del Decreto, nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto[2].

[2] Il Decreto fa riferimento ai casi di cui ai seguenti articoli del codice penale:
Art. 7. Reati commessi all'estero. E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo (art. 4, secondo comma).

1.3. Le sanzioni

Riscontrata la possibile commissione di un reato rilevante ai fini del Decreto, l'accertamento della responsabilità dell'Ente è attribuito al Giudice penale competente a decidere della responsabilità della persona fisica che si assume aver commesso il reato.

Qualora ritenuto responsabile, l'Ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, qualificate come "*amministrative*" (art. 9 del Decreto):

I. *Sanzioni pecuniarie*

Le sanzioni pecuniarie sono disciplinate dagli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

Rispetto ad esse, il legislatore ha introdotto un meccanismo di applicazione delle sanzioni "per quote", in forza del quale, in sede di commisurazione della sanzione il Giudice penale determina:

5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8. Delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita l'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

- il numero delle quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549, determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

II. *Sanzioni interdittive*

Le sanzioni interdittive, individuate dall'art. 9, comma 2 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (art. 13, comma 1 lett. a);
- in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13, comma 1, lett. b).

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

III. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato) è sempre disposta, con la sentenza di condanna. Sono fatti salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca sui bene costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

IV. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza è, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'Ente sia comminata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la propria sede principale, trattandosi così di una misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

Delineati, in estrema sintesi, gli elementi caratterizzanti le sanzioni previste dal Decreto, va rilevato che, nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'Ente, possono, inoltre, essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto), sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, o delle somme o cose allo stesse dovute, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

1.4. L'esimente della responsabilità: l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto prevede una **particolare forma di esonero dalla responsabilità.**

L'Ente, qualora il reato sia commesso da soggetti "in posizione apicale", non risponde qualora dimostri (art. 6, comma 1):

a) di aver adottato ed efficacemente attuato, **prima** della commissione del fatto, un **modello** di organizzazione e di gestione **idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato a un **organismo** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;

c) che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b.

Negli enti di piccole dimensioni, i compiti di cui alla precedente lett. b) possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4 del Decreto). Inoltre, è stata prevista la possibilità per le società di capitali che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione svolgano le funzioni dell'organismo di vigilanza (art. 6, comma 4-bis del Decreto).

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti "in posizione subordinata", l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7).

Tuttavia è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto si sofferma, poi, anche sul **contenuto del Modello**, ovvero sulle caratteristiche che quest'ultimo deve possedere ai fini di un positivo giudizio di idoneità.

A tale proposito, all'art. 6, comma 2 del Decreto si dispone che il Modello debba:

i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Ulteriori ed utili indicazioni in merito al contenuto ed alla attuazione del Modello si rinvengono nell'art. 7, commi 3 e 4 del Decreto, le quali, pur essendo formalmente riferite ai reati commessi dai

soggetti in posizione subordinata, possono ritenersi validi anche rispetto agli illeciti perpetrati dai soggetti in posizione apicale.

Le suddette norme, difatti, prescrivono, da un lato, che il Modello debba prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo dell'attività svolta, misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dall'altro, che l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, inoltre, l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per concludere, si consideri che il Decreto non prescrive un vero e proprio obbligo nei confronti degli Enti di dotarsi di un Modello, ma pone a carico degli stessi un mero onere in tal senso.

2. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità degli stessi a prevenire i reati.

Nell'ambito delle associazioni di categoria, un significativo contributo è stato offerto da Confindustria, la quale nel marzo del 2002 ha emanato le proprie "*Linee Guida per la Costruzione del Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*", il cui ultimo aggiornamento risale al 2014 ed ha subito recenti modifiche nel giugno 2021 (di seguito, anche 'Linee Guida Confindustria').

A mente delle Linee Guida Confindustria, ai fini della predisposizione di un Modello adeguato è necessario svolgere una preliminare attività di c.d. "*risk assessment*", al fine di:

- individuare gli ambiti di attività esposti al rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- analizzare i rischi potenziali;
- procedere alla costruzione/valutazione/adeguamento di un efficace ed efficiente sistema di controllo preventivo interno (di seguito, anche solo "SCI").

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di ALIMATHA S.r.l.

3.1. Descrizione della Società e del Gruppo

ALIMATHA S.r.l. (di seguito, anche solo 'ALIMATHA' o la 'Società') ha per oggetto la gestione, con proprio personale, dei servizi destinati alla ristorazione presso alberghi o altre strutture turistiche, cliniche, enti pubblici e privati, fiere, manifestazioni e convegni.

Tra le principali ulteriori attività ricomprese nell'oggetto sociale vi sono:

- locazione di impianti, attrezzature e mobili, nonché fornitura di cibi e bevande destinate al consumo dei beneficiari del servizio di ristorazione;
- sviluppo di attività turistica e gestione di alberghi, pensioni, ritrovi, cinema, teatri o altri locali di ricreazione e divertimento;
- servizi di igiene e pulizia, di insegnamento, di formazione professionale, culturale e dello spettacolo;
- qualsiasi attività destinata alla ricerca della clientela e alla diffusione e pubblicizzazione di imprese alberghiere.

La Società si colloca all'interno del Gruppo "Roberto Naldi Collection", nato nel 1985 con l'iniziale denominazione "Roberto Naldi Hotel", che opera nella costruzione e gestione di alberghi di lusso, con strutture alberghiere site a Roma, Lugano e Parigi.

La *mission* del Gruppo è quella di perseguire gli alti standard della sua lunga tradizione alberghiera coniugandola con la ricerca dell'innovazione, nell'obiettivo di offrire agli ospiti delle strutture un'esperienza di soggiorno ricercata e a stretto contatto con il territorio. Determinante risulta essere il rapporto sia con gli ospiti delle strutture sia con i propri collaboratori, per i quali sono promosse iniziative dedicate allo sviluppo personale e professionale.

L'attività del Gruppo e, in particolare, la sua *mission* richiedono, in primo luogo, che i rapporti con l'esterno siano improntati a una puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri *stakeholder*.

Per questo motivo è da sempre impegnato ad agire con correttezza, professionalità e integrità in qualsiasi attività di *business* e relazione commerciale.

Al fine di assicurare il rispetto dei predetti principi, il Gruppo, partendo dal patrimonio di valori condiviso da tutte le Società appartenenti, ha intrapreso un percorso virtuoso nell'ottica di una maggiore condivisione della cultura di impresa improntata al rispetto di principi di comportamento e di controllo, con particolare attenzione alla prevenzione e gestione del rischio reato, anche al fine di ricercare l'ottimizzazione dei processi aziendali.

In questa prospettiva, la prima società del Gruppo a dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, è stata la ICEM S.p.A., società che si occupa della costruzione e della ricostruzione di immobili da destinare prevalentemente a scopo di locazione o vendita o ad uso di alberghi. Il Modello di ICEM, che include al suo interno un sistema sanzionatorio *ad hoc* ed è corredato da un Codice Etico, da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante dello stesso, è soggetto al monitoraggio di un apposito Organismo di Vigilanza nominato dall'organo amministrativo di ICEM.

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione, pertanto, si colloca nel solco di un più ampio sistema di Gruppo che ha al centro il perseguimento di principi di affidabilità, correttezza e trasparenza nell'espletamento delle sue attività. Inoltre, il percorso tracciato, che sarà sempre oggetto di monitoraggio, approfondimento e aggiornamento, ha trovato diffusione presso il Personale dipendente delle società del Gruppo, attraverso appositi incontri formativi finalizzati a favorire la consapevolezza circa gli aspetti fondamentali inerenti il D.Lgs. n. 231/2001.

Tra i principi generali di comportamento cui si ispira il Gruppo nella gestione del suo *business* si annoverano l'integrità professionale, l'onestà, il rispetto degli impegni nell'ottica di preservare la credibilità del Gruppo e la fiducia degli azionisti, degli investitori, dei clienti, dei fornitori e delle persone stesse che vi lavorano.

Con riferimento ai principi di controllo che, trasversalmente, interessano l'intero Gruppo ci sono:

- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica;
- una separazione, indipendenza ed integrazione fra funzioni aziendali: le varie fasi di uno stesso processo (esecuzione, controllo operativo, contabilizzazione, supervisione, autorizzazione, ecc.) non possono essere lasciate all'autonoma gestione di una singola persona;
- poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità aziendali ricoperte dai Soggetti apicali;
- verificabilità, documentabilità e congruità di ogni processo aziendale, in particolare delle transazioni e delle operazioni più significative;
- verificabilità, documentabilità delle attività di controllo;
- comunicazione continuativa agli organi deputati al controllo dei processi e all'Organismo di Vigilanza delle informazioni concernenti le operazioni "a rischio" e tempestiva informativa allo stesso Organismo di anomalie o violazioni del Modello organizzativo;
- monitoraggio da parte di ciascun Organismo di Vigilanza delle società sull'attuazione del Modello organizzativo.

3.2. Le ragioni dell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di ALIMATHA S.r.l.

Facendo seguito alle premesse sopra delineate, l'organo amministrativo di ALIMATHA, ha promosso l'adozione ed il periodico aggiornamento di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, con l'obiettivo, da un lato, di dotarsi di un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano, nell'ambito delle attività svolte per conto di quest'ultima, comportamenti conformi alla normativa ed alla *policy* interna vigente; dall'altro, di prevenire il rischio della commissione di condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto.

3.3. L'attività preparatoria all'adozione del Modello

L'adozione del Modello è stata preceduta, conformemente alle previsioni delle Linee Guida Confindustria, da una preliminare attività di *self-risk assessment* volta ad assicurare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno[3] della Società.

A tale fine, è stato istituito un gruppo di lavoro costituito da risorse interne, affiancate da professionisti esterni, che ha curato l'implementazione delle attività prodromiche alla progettazione ed al periodico aggiornamento di un Modello efficace ed idoneo.

In primo luogo, è stata realizzata la "mappatura dei rischi" (c.d. "*risk mapping*"), ossia l'individuazione degli ambiti di attività esposti al rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto.

Nell'ambito di tale fase si è provveduto, preliminarmente, alla raccolta ed all'esame della documentazione rilevante (ad es., Statuto, procure, contratti con i fornitori, ecc.); in seguito, alla pianificazione e realizzazione di apposite interviste con i soggetti operanti nei ruoli-chiave per conto di ALIMATHA S.r.l.

Nel corso delle interviste sono stati analizzati i processi e le aree di attività della Società, unitamente ai relativi controlli esistenti. All'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le c.d. "**aree a rischio reato**", e cioè i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo, anche indiretto, di commissione dei reati richiamati dal Decreto.

Conformemente a quanto previsto nelle Linee Guida Confindustria, la fase di *risk mapping* è stata seguita dalla analisi dei rischi potenziali, c.d. "*risk analysis*", volta alla identificazione di alcune delle possibili modalità di commissione dei reati nelle aree a rischio.

[3] Nel prosieguo anche "SCI".

In ultimo, si è provveduto, sulla base della documentazione esaminata, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti in occasione delle interviste, alla rilevazione ed alla valutazione del SCI, rispetto al quale sono stati identificati sia i presidi di controllo esistenti e sia i possibili punti di miglioramento, unitamente alle relative azioni correttive da implementare (c.d. "*gap analysis*").

3.4. L'adozione del Modello da parte di ALIMATHA S.r.l.

Completata la fase di *self-risk assessment*, condotta secondo le modalità in precedenza indicate e volta alla costruzione di un adeguato ed efficiente SCI, l'Amministratore Unico di ALIMATHA S.r.l. ha adottato il Modello della Società.

Il Modello di ALIMATHA S.r.l. è volto, da un lato, a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, dall'altro, ad individuare ed eliminare tempestivamente i fattori di rischio che dovessero insorgere.

3.5. Le componenti del Modello di ALIMATHA S.r.l.

Il Modello di ALIMATHA rappresenta un sistema "dinamico", in quanto continuamente monitorato e, qualora opportuno, integrato al fine di garantirne la costante aderenza rispetto alla concreta realtà aziendale ed alle sue effettive esigenze.

In particolare, quali specifici protocolli (di seguito, anche solo 'Protocolli') diretti all'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato:

1) il sistema organizzativo, illustrato nell'organigramma aziendale e nei mansionari, nel cui ambito sono chiaramente definiti i ruoli, i compiti e le responsabilità delle differenti funzioni operanti in seno alla Società;

2) le procedure aziendali volte a regolamentare il corretto ed efficiente svolgimento delle attività svolte;

3) il sistema di controllo della gestione, nel cui ambito trova regolamentazione la gestione dei flussi finanziari, rispetto ai quali sono perseguiti obiettivi di trasparenza, efficienza, tracciabilità, verificabilità ed economicità della gestione delle risorse;

4) il Codice Etico, parte integrante del Modello, che definisce con chiarezza l'insieme dei principi di etica aziendale a cui la Società riconosce valore primario nell'ambito di tutte le attività svolte in suo nome e/o per suo conto;

5) il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale afferisce sia alla gestione operativa, che al monitoraggio delle questioni inerenti tale settore;

6) la comunicazione, il coinvolgimento, la formazione e l'addestramento dei dipendenti.

Il Modello si compone della presente Parte Generale e di più Parti Speciali suddivise per categorie omogenee di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini dell'attività aziendale.

Più in particolare, nelle singole Parti Speciali si è provveduto:

- a descrivere le fattispecie delittuose rilevanti;
- a indicare le c.d. "aree a rischio reato";
- a indicare i presidi di controllo vigenti in seno alla Società;
- a illustrare i principi e le norme di comportamento che i Destinatari devono rispettare.

3.6. I Destinatari del Modello

I principi e le previsioni del Modello di ALIMATHA sono rivolti a tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto della Società (di seguito, complessivamente indicati quali 'Destinatari'), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- l'Organo Amministrativo;
- i dipendenti e collaboratori;
- i soggetti esterni alla Società che operano in nome e/o per conto di essa (ad es., i rappresentanti, i consulenti, gli appaltatori, i professionisti esterni, ecc.), da considerarsi quali soggetti sottoposti ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) del Decreto.

I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del Modello. L'eventuale mancata conoscenza del Modello non potrà, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

3.7. I Responsabili Interni

L'Amministratore Unico provvede alla nomina di uno o più "Responsabili Interni" ai quali è assegnato il compito di monitorare il corretto e regolare espletamento delle attività aziendali nell'ambito dell'area o funzione di propria spettanza.

I Responsabili Interni costituiscono un importante presidio per prevenire il rischio di commissione di reati nell'ambito delle aree a rischio e sono referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo. In particolare, essi:

- vigilano, nell'area o funzione per la quale sono referenti, sul regolare svolgimento delle attività e sulla conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nel Modello, nonché sul rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- sono i responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'area o funzione di competenza;

- indicano all'Organismo di Vigilanza le eventuali modifiche ed integrazioni delle procedure ritenute necessarie o opportune al fine di migliorare l'adeguatezza del Modello;
- propongono alla funzione Risorse Umane soluzioni organizzative e gestionali per ridurre i rischi relativi alle attività presidiate;
- informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- segnalano all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie, criticità, infrazioni o violazioni del Modello riscontrate nell'area o funzione di propria spettanza. **Ciascun Responsabile Interno** che venga a conoscenza di una delle predette situazioni di rischio **ha l'obbligo di informare con tempestività l'Organismo di Vigilanza usando il modulo "Scheda di Evidenza"** (v. Allegato 1) e indicare:

- l'anomalia, la criticità, l'infrazione o la violazione riscontrata;
- i soggetti interni coinvolti;
- i soggetti esterni coinvolti;
- la data in cui si è verificato l'evento.

Indipendentemente dal verificarsi di una situazione di criticità, ciascun Responsabile Interno dovrà inviare la Scheda all'OdV con cadenza almeno semestrale.

La Scheda di Evidenza deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza per posta elettronica.

Ricevuta la Scheda di Evidenza, l'OdV adotterà le iniziative ritenute opportune ai fini dell'accertamento dell'eventuale anomalia, criticità, infrazione o violazione del Modello.

4. Il sistema di controllo di ALIMATHA S.r.l.

4.1. Il Sistema Organizzativo

Il sistema di *governance* di ALIMATHA prevede un Amministratore Unico al quale, sulla base dello Statuto vigente, sono assegnati i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto demandato all'Assemblea dei Soci.

4.2. Principi generali

ALIMATHA svolge le proprie attività nel rispetto dei seguenti principi generali:

- documentabilità e verificabilità di ogni procedura nelle sue varie fasi;
- sottoposizione di ciascun operatore coinvolto nel processo al controllo, anche indiretto, di altri soggetti;
- adozione delle misure volte a garantire che ogni operazione, transazione o azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

4.3. Principi in tema di contabilità generale

La gestione ALIMATHA è soggetta, anche in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, ad appositi controlli finalizzati, tra l'altro, a fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale o particolare.

Particolari controlli sono poi previsti con riguardo ai budget e, in genere, ai flussi finanziari, rispetto ai quali sono perseguiti obiettivi di trasparenza, efficienza, tracciabilità, verificabilità ed economicità nella gestione delle risorse.

Nello specifico, la Società dispone di un sistema di contabilità generale in forza del quale tutte le registrazioni effettuate producono una registrazione di contabilità analitica in cui sono indicati i costi ed i ricavi. In sede di registrazione è svolto un controllo preliminare sulla veridicità, la congruità e la correttezza dei dati inseriti.

4.4. Il Codice Etico

4.4.1. Finalità del Codice Etico

L'emanazione del Codice Etico risponde alla esigenza di formalizzare in maniera chiara e rendere conoscibili i principi etici cui ALIMATHA riconosce valore fondamentale nell'ambito della propria

attività. In quest'ottica, il Codice Etico costituisce il principale punto di riferimento sia per i soggetti che operano per conto di ALIMATHA, i quali devono orientare il proprio comportamento alla luce dei principi e delle previsioni ivi contenute, sia per tutti gli altri soggetti che si relazionano con la Società.

4.4.2. Struttura e Destinatari del Codice Etico

Nella parte introduttiva sono indicate le finalità del Codice Etico ed i relativi Destinatari: i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i soggetti esterni alla Società che operano in nome e/o per conto di quest'ultima (i soggetti appartenenti a quest'ultima categoria sono complessivamente indicati quali "Terzi Destinatari").

Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, è previsto che ALIMATHA non instaurerà o non proseguirà alcun rapporto di natura negoziale in assenza dell'impegno espresso del Terzo Destinatario a rispettare le norme del Codice Etico.

Nel proseguo del documento trovano elencazione i principi etici fondamentali, ossia i valori cui la Società riconosce essenziale importanza ai fini del perseguimento della propria *mission* e le norme di comportamento che i Destinatari devono rispettare nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto di ALIMATHA.

4.4.3. I principi etici fondamentali e le norme di comportamento

ALIMATHA riconosce rilevante importanza alla necessità di garantire il costante e quotidiano rispetto dei propri valori etici e delle norme di comportamento di riferimento, la cui osservanza è ritenuta essenziale.

I principi etici e le norme di comportamento declinati nel Codice Etico concernono, tra gli altri, i seguenti profili:

- onestà, imparzialità e rispetto delle norme;
- ripudio di ogni forma di terrorismo;
- responsabilità negli affari;
- prevenzione della corruzione;
- non discriminazione;
- integrità e interesse aziendale;
- salute e sicurezza e valore delle risorse umane;
- correttezza nei rapporti con il personale;
- conflitti di interesse;
- corporate governance;
- patrimonio sociale e interessi dei terzi;

- trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni;
- trasparenza del bilancio e della contabilità;
- fornitori e subappaltatori, partner e collaboratori esterni;
- pubblica amministrazione;
- omaggi e benefici.

4.5. La Comunicazione sul Modello

ALIMATHA si impegna a garantire una puntuale conoscenza del Modello e dei relativi allegati, nonché degli eventuali aggiornamenti, presso tutti i Destinatari, con l'obiettivo di assicurarne una effettiva informazione e, quindi, l'osservanza da parte degli interessati.

Il Modello è comunicato a tutti i Destinatari interni alla Società mediante consegna o invio di copia integrale, in forma cartacea o su supporto informatico o in via telematica. Della eseguita consegna e dell'impegno, da parte dei Destinatari, al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale.

Per i Terzi Destinatari il Modello è reso disponibile in formato telematico, attraverso pubblicazione sul sito internet della società. Inoltre, nei relativi accordi negoziali che la Società stipulerà, sarà inserita una specifica clausola con la quale il contraente dà atto di conoscere il Modello adottato dalla Società e di impegnarsi alla relativa osservanza, pena la risoluzione del contratto stesso. I contratti già conclusi da ALIMATHA e tutt'ora in essere andranno integrati in modo analogo. L'Amministratore Unico, col supporto della Funzione Personale, approva idonei piani di informazione volti ad assicurare la puntuale diffusione del Modello presso i Destinatari.

4.6. La Formazione sul Modello

ALIMATHA promuove la necessaria ed adeguata formazione dei Destinatari sul Modello e sui relativi allegati, nonché, più in generale, sulle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Le attività di formazione si concretizzano in apposite sessioni di *training* (quali, ad esempio, corsi, seminari, somministrazione di questionari) a cui è posto obbligo di partecipazione.

Tutte le attività di formazione sono differenziate in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse coinvolte, al fine di assicurare una specifica formazione e sensibilizzazione sulle tematiche relative alla responsabilità da reato dell'Ente, tanto dei soggetti c.d. "apicali", quanto dei soggetti c.d. "subordinati".

5. L'Organismo di Vigilanza. Composizione e requisiti

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede ai fini dell'esonero dalla responsabilità dell'Ente che la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli venga affidata ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, co. 1, lett. b).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rispettare i requisiti di seguito indicati:

- l'autonomia e l'indipendenza, garantiti dall'assenza di compiti operativi che, rendendo l'OdV partecipe di decisioni ed attività, ne minerebbero l'obiettività di giudizio in occasione delle verifiche effettuate. L'Organismo riporta direttamente ed unicamente all'Organo Amministrativo, non essendo soggetto al potere gerarchico o disciplinare di alcun organo o funzione della Società, determina la propria attività ed adotta le proprie decisioni senza che alcuna delle altre funzioni possa sindacarle;
- la professionalità, assicurata da un complesso di conoscenze e competenze di ordine ispettivo e consulenziale in materia di analisi e contenimento dei rischi, capacità di elaborazione e valutazione di questionari; nonché competenze in campo giuridico;
- la continuità d'azione, garantita dalla circostanza che vi è una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sull'adeguatezza e sull'effettività del Modello.

L'Amministratore Unico di ALIMATHA ha, pertanto, provveduto a nominare un apposito Organismo di Vigilanza tenendo conto delle previsioni contenute nel Decreto e di quelle rinvenibili nelle Linee Guida Confindustria. In particolare, è stato nominato un **Organismo di Vigilanza** (di seguito, anche solo 'OdV') **monocratico**, affidando l'incarico con comprovate competenze in materia legale e di auditing.

5.1. La durata dell'incarico e le relative cause di cessazione

L'incarico dell'OdV ha durata di almeno 3 (tre) anni.

L'incarico dell'OdV può cessare al sopraggiungere di una delle seguenti cause:

- scadenza del termine previsto in occasione della nomina;
- rinuncia formalizzata mediante comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo;
- decadenza dall'incarico o decesso;
- revoca da parte all'Organo Amministrativo.

In caso di cessazione dell'incarico, l'Organo Amministrativo provvede a nominare senza indugio un nuovo OdV.

5.2. Le cause di ineleggibilità e decadenza

Non può essere nominato membro dell'Organismo di Vigilanza, e se nominato decade dall'incarico, colui il quale:

- sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sia soggetto a condanna penale, anche non passata in giudicato, per alcuno dei reati richiamati dal Decreto;
- sia legato da vincoli di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Organo Amministrativo.

5.2.1. I profili di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

In capo all'OdV è configurabile una responsabilità contrattuale sotto il profilo della *culpa in vigilando* o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell'adempimento dell'incarico[4].

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, l'Amministratore Unico può disporre la revoca dell'Organismo solo qualora sussista una giusta causa, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- una violazione del Modello, o dei Protocolli che ne fanno parte, rilevante ai sensi del Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

Costituisce, altresì, causa di revoca dell'OdV la violazione, nella gestione delle "segnalazioni", delle misure predisposte a tutela del soggetto segnalante (cfr. paragrafo 5.5.2).

5.3. I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza

Spettano all'OdV i seguenti compiti:

a) vigilare **sull'adeguatezza del Modello**, intesa quale idoneità dello stesso a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;

b) la **vigilanza sull'effettività del Modello**, intesa quale coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere nel contesto aziendale e quelli previsti dal Modello;

c) **l'aggiornamento del Modello**, mediante apposite proposte di modifica o di integrazione da inoltrare all'Organo Amministrativo al sopraggiungere di interventi normativi o di variazioni della struttura organizzativa e dell'attività della Società, o ancora in caso di riscontrate significative violazioni del Modello.

[4] L'OdV potrà essere chiamato a rispondere dei danni provocati da eventuali sue inadempienze sotto il profilo contrattuale *ex* art. 2236 c.c. e/o extracontrattuale *ex* art. 2043 c.c.

Nell'ambito di tali compiti, l'OdV è, inoltre, tenuto:

(i) a monitorare le iniziative connesse alla informazione ed alla formazione sul Modello;

(ii) a svolgere attività di indagine, programmate e a "sorpresa", dirette a verificare se i Destinatari del Modello rispettino le regole in esso contenute;

(iii) a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di apposito registro, le attività svolte, nonché le iniziative ed i provvedimenti adottati;

(iv) a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso;

(v) a predisporre - su base almeno semestrale - una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute ed il loro esito;

(vi) qualora riscontri una violazione del Modello, ad informare i soggetti competenti per l'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare, unitamente alla verifica circa l'effettiva applicazione delle sanzioni irrogate.

Ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, sono riconosciuti all'OdV i seguenti poteri:

- libertà di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio reato;
- il potere di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie o opportune;
- la facoltà di conoscere tutti i documenti ed i dati della Società mediante l'accesso agli archivi esistenti presso gli uffici, senza necessità di autorizzazioni o consenso preventivi;
- la facoltà di disporre l'audizione dei soggetti che operano in nome e/o per conto della Società, qualora si presuma possano fornire indicazioni o informazioni utili ai fini dell'attività di vigilanza svolta;
- la facoltà di avvalersi del supporto di consulenti esterni, utilizzando le risorse finanziarie stanziate dall'Amministratore Unico.

5.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'efficace e corretto espletamento dei compiti assegnati, l'OdV dispone del budget stanziato dall'Organo Amministrativo.

In aggiunta alle risorse finanziarie, l'Amministratore Unico può disporre l'assegnazione all'OdV delle risorse umane necessarie ai fini dello svolgimento del proprio incarico. Tali risorse possono essere stanziate presso l'OdV e riportano funzionalmente a quest'ultimo per quanto concerne le attività svolte per suo conto.

Qualora risulti necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico, l'OdV può in ogni momento richiedere all'Amministratore Unico, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di risorse finanziarie e/o umane ulteriori.

5.5. I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza

5.5.1. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello di ALIMATHA sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'OdV, trasmettendo tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza. Particolare importanza rivestono infatti gli obblighi di informazione gravanti sui soggetti controllati. Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto il Modello deve prevedere obblighi di informazione "*nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*". L'Organismo di Vigilanza diventa, quindi, destinatario dei flussi informativi. L'obbligo di fornire informazione grava su tutti i Destinatari del Modello (in particolare: amministratori, dipendenti e soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali a rischio reato) che sono tenuti a comunicare con immediatezza all'OdV qualsiasi circostanza idonea a configurare una violazione del Modello, incluso il Codice Etico.

L'OdV dovrà essere destinatario di informazioni utili a monitorare periodicamente il rispetto del Modello. Tali informazioni saranno formalizzate in specifici flussi riferiti alle singole funzioni aziendali, con particolare rilevanza alle informazioni, notizie e dati di seguito elencati, per i quali è indicato anche la funzione interna responsabile:

Oggetto della comunicazione	Responsabile	Periodicità
1) Violazioni del Modello	Tutti i Destinatari	Senza Ritardo
2) Violazioni delle procedure aziendali	Tutti i Destinatari	Senza Ritardo

3) I procedimenti disciplinari in corso ed i relativi provvedimenti conclusivi	Responsabile HR	Senza Ritardo
4) I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società o i Destinatari	Tutti i Destinatari	Senza Ritardo
5) Le promesse, le richieste o le offerte di denaro, doni o di altre utilità non dovuti provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, incluse le risorse della Società	Tutti i Destinatari	Senza Ritardo
6) Le notizie relative ai cambiamenti organizzativi	Responsabile HR	Senza Ritardo
7) Gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, nonché delle procedure interne vigenti	Responsabile Amministrativo	Senza Ritardo
8) I risultati delle verifiche e delle ispezioni condotte dalla PA	Tutte le Funzioni	Senza Ritardo

9) Il bilancio annuale approvato dall'assemblea dei soci	Amministratore Unico	Annuale
10) Gli infortuni che si sono verificati	RSPP	Senza ritardo
11) I verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs. 81/2008	RSPP	Annuale
12) Le Schede di Evidenza	I Responsabili Interni	Semestrale

I Destinatari possono inviare le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni, anche in forma anonima per quanto attiene le possibili violazioni del Modello, per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo riservato all'Organismo di Vigilanza oppure all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza (Via Pietro Antonio Micheli n. 42/A – 00197 Roma).

L'OdV, ricevuta una segnalazione concernente la possibile violazione del Modello, ove ritenuto utile, pianifica l'attività ispettiva da compiere anche con l'ausilio delle risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze, o qualora sia necessario far fronte a particolari carichi di lavoro.

5.5.2. Le segnalazioni delle violazioni del Modello alla luce della normativa in materia di "whistleblowing"

Con l'approvazione della proposta di legge n. 3365-B ("*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privat*o"), intervenuta il 18 ottobre 2017, è stata estesa al settore privato l'applicabilità della disciplina relativa al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, attraverso l'inserimento, nell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, dei commi 2 bis, ter e quater.

In forza del nuovo dettato normativo, sono oggetto di segnalazione:

(a) le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

(b) le violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I soggetti tenuti a trasmettere le predette segnalazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. a) sono:

(i) "*le persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a)*" del Decreto e, cioè, coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

(ii) "*le persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera b*)" del Decreto, ossia coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella superiore lettera (i).

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto e del Modello vigente e devono contenere:

- elementi utili alla ricostruzione del fatto segnalato, con allegazione, ove possibile, di relativa documentazione a supporto;
- informazioni che consentano, ove possibile, la identificazione del soggetto autore del fatto segnalato;
- l'indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è venuti a conoscenza del fatto segnalato.

Il Decreto prescrive, inoltre, la definizione di uno o più canali che garantiscano "*la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione*" (art. 6, comma 2-bis, lett. a), nonché "*almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante*" (art. 6, comma 2-bis, lett. b).

A tal fine, le segnalazioni sono trasmesse in forma scritta all'OdV attraverso un indirizzo e-mail appositamente creato al di fuori del dominio aziendale (la Società, infatti, in aggiunta alla e-mail dell'Organismo, ove confluiscono i flussi informativi e le informazioni attinenti al "sistema 231", istituisce un canale dedicato alle segnalazioni di cui al presente paragrafo).

L'OdV, destinatario e unico detentore delle segnalazioni ricevute, assicura la riservatezza delle informazioni acquisite e della identità del segnalante. Quest'ultima può essere resa nota solo nelle ipotesi in cui sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di indagini intraprese relativamente al fatto oggetto della segnalazione.

L'OdV valuta la rilevanza delle segnalazioni ricevute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ponendo in essere ogni attività ritenuta necessaria a tal fine e avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle

strutture aziendali competenti, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo qualora ravvisasse violazioni del Modello o profili di rilievo in ottica 231.

Gli esiti delle valutazioni saranno, inoltre, comunicati al segnalante, ove richiesto.

L'Organismo custodisce per un periodo minimo di 10 anni copia cartacea e/o informatica delle segnalazioni ricevute.

ALIMATHA S.r.l. garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2-bis, lett. c) del Decreto.

La Società si astiene, quindi, dal porre in essere "*atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, nei confronti del segnalante*" (quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il mutamento di mansioni, trasferimenti, sottoposizione del segnalante a misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro) "*per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione*".

Ebbene, la normativa è stata di recente innovata dal legislatore con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 entrato in vigore il 30 marzo u.s., il quale ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2019/1937 e dato una disciplina organica alla materia del *whistleblowing.*

Il nuovo testo normativo persegue una finalità ben precisa ossia rafforzare i principi di responsabilità e trasparenza - nonché i principi di riservatezza e protezione da ritorsioni - con riferimento ai settori citati dalla Direttiva WB e, nel contempo, eliminare la distinzione tra il settore pubblico e il settore privato precedentemente voluta dal legislatore.

Inoltre, al fine di cristallizzare l'intervento normativo, il 14 luglio u.s. con la pubblicazione delle Linee Guida Anac si è completato il quadro regolamentare relativo alla trasposizione nel sistema normativo italiano della Direttiva UE in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto europeo e della normativa nazionale.

Le suddette Linee Guida oltre a stabilire i termini e le modalità di presentazione delle segnalazioni esterne indicano i principi e le indicazioni di cui le Società devono tener conto al fine di designare i propri canali di segnalazione interna e il doveroso aggiornamento dei modelli di gestione e controllo adottati.

La nuova disciplina prevede in sintesi IV canali di segnalazione[5]:

1. canale interno
2. canale esterno (gestito dall'A.N.A.C.)
3. divulgazione pubbliche

[5] Il legislatore stabilisce che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa - come sancito precedentemente - alla discrezione del soggetto segnalante in quanto in via preferenziale è favorito l'utilizzo del canale interno, salvo nelle ipotesi previste dall'art 6 del Decreto WB in cui è possibile effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno.

4. denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Ebbene, per quel che concerne le procedure previste in caso di segnalazioni provenienti dal canale interno è stato stabilito che:

- i soggetti del settore pubblico e privato devono attivare i propri canali di segnalazione in ossequio ai principi di riservatezza dell'identità del *whistleblower,* della persona coinvolta e di quella oggetto della segnalazione nonché sul contenuto di quest'ultima;
- la società può predisporre, in ausilio al *whistleblower* anche strumenti di crittografia al fine di pervenire ad una segnalazione idonea alle linee guida indicate;
- la società deve dotarsi, attraverso il responsabile IT interno o una società esterna, di una adeguata piattaforma informatica che consenta di regolamentare e gestire le procedure atte a garantire la trasparenza e la riservatezza delle segnalazioni degli illeciti, così come previsto e sancito dal D. Lgs n. 24/2023 e dalle Linee Guida Anac

Per quanto concerne la gestione del canale di segnalazione - come previsto dall'art 5 del Decreto WB - viene stabilito che quest'ultima dovrà essere affidata:

- a una persona specificatamente qualificata;
- a un ufficio interno autonomo appositamente formato;
- a un soggetto esterno.

Infine, la nuova disciplina sottolinea l'importanza delle pattuizioni previste dal GDPR, nello specifico i titolari del trattamento sono tenuti da un lato a rispettare i principi sanciti dagli art 5 e 25 del GDPR - ossia principi applicabili al trattamento e il principio di privacy by design e by default -, dall'altro a svolgere una valutazione di impatto c.d. DPIA (*Data Protection Impact Assesment*) ai sensi dell'art. 35 del GDPR al fine di individuare strumenti organizzativi e tecnici atti a garantire un elevato livello di sicurezza dei dati.

5.5.3. I flussi informativi dall'OdV verso l'Amministratore Unico

A mente di quanto previsto dalle Linee Guida Confindustria, l'Organismo trasmette all'Amministratore Unico, con cadenza almeno semestrale, una relazione scritta contenente:

- una sintesi delle attività di verifica svolte, con indicazione dei relativi risultati ed eventuali criticità riscontrate;
- le violazioni del Modello riscontrate;

- i punti di miglioramento del Modello;
- le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- qualsiasi ulteriore informazione o dato ritenuto rilevante ai fini della valutazione complessiva circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello.

Fermo restando l'obbligo di trasmettere il report semestrale sopra indicato, l'OdV ha facoltà di rivolgersi all'Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

5.6. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV predispone ed approva un proprio regolamento interno, nel cui ambito sono definite le regole connesse al funzionamento ed all'operatività dell'Organismo stesso, e segnatamente:

- le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza;
- le attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- la gestione delle attività connesse alla verifica di eventuali violazioni del Modello;
- la calendarizzazione delle attività dell'OdV;
- la formalizzazione delle decisioni dell'OdV.

5.7. I principi etici e comportamentali di riferimento per l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è tenuto al rispetto del Modello, incluso il Codice Etico.

Nel corso del proprio incarico, l'OdV ha l'obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di evidenziare all'Amministratore Unico eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza;
- di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

6. Il Sistema Disciplinare

6.1. Finalità del Sistema Disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e) del Decreto, il Modello deve "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

Allo stesso modo, l'art. 7, comma 4, lett. b) che disciplina la responsabilità dell'Ente nel caso di reato commesso da soggetto subordinato, dispone che - ai fini dell'esonero da responsabilità - un Modello per dirsi efficacemente attuato deve essere dotato di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Conformemente a quanto disposto dalle predette norme, la Società adotta un Sistema Disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni del Modello.

Nel rispetto di quanto indicato anche dalle Linee Guida Confindustria, è previsto che l'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dall'instaurazione e dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni eventualmente applicabili.

Il Sistema Disciplinare opera, infatti, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

6.2. Il sistema disciplinare di ALIMATHA S.r.l.: contenuti e Destinatari

Il Sistema Disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello, a cui sono associate le sanzioni previste per il personale dipendente in conformità con le previsioni di cui allo Statuto dei Lavoratori e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili al personale di ALIMATHA.

Le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., considerandosi per ciascuna fattispecie la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari, a fronte di eventuali violazioni del Modello da parte dei dipendenti di ALIMATHA, prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Le disposizioni del sistema disciplinare si applicano ai seguenti **destinatari**:

- personale dipendente di ALIMATHA a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati a ALIMATHA da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla sua durata, dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendale riconosciuto; nell'ambito di tale categoria rientrano anche i dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- **soggetti che rivestono in seno all'organizzazione di ALIMATHA una posizione "apicale**": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 rientrano in questa categoria le persone "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", nonché i soggetti che "*esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo*" dell'Ente. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, etc.). In aggiunta ai citati soggetti, sono equiparati ai soggetti apicali, solo ai fini del sistema disciplinare, i membri dell'Organismo di Vigilanza;

- lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, fornitori e partner di ALIMATHA: si tratta di tutti i soggetti che in assenza di un vincolo di dipendenza con la Società sono comunque tenuti al rispetto del Modello in quanto operano per conto di questa in virtù di rapporti contrattuali.

Nell'ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:

a. tutti coloro che intrattengono per ALIMATHA un rapporto di lavoro di natura non subordinata tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si ricomprendono: i liberi professionisti, i consulenti, il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione - RSPP, il Medico competente, i preposti - qualora non dipendenti di ALIMATHA - e tutti gli altri lavoratori parasubordinati che operano per la Società a qualsiasi titolo;

b. i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di ALIMATHA;

c. i fornitori e i partner.

6.3. Illeciti Disciplinari e Criteri Sanzionatori

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai **Destinatari** del Modello in violazione delle regole, dei principi e degli standard generali di gestione e controllo.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare sono variabili in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri generali vigenti in Società e sanciti dai CCNL:

a. condotta del dipendente: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);

b. mansioni e grado del dipendente;

c. rilevanza degli obblighi violati;

d. potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;

e. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare in caso di sussistenza o meno di precedenti azioni disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge.

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

1. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;

2. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;

3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p.[6], all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;

4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p[7]., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Con riferimento particolare ai principi, regole, adempimenti e prescrizioni previsti dal Modello adottato da ALIMATHA nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, la gravità dei comportamenti verrà valutata anche in relazione alla possibile "rilevanza esterna" della violazione commessa (qualora, ad esempio, ne possa derivare una possibile ripercussione sanzionatoria nei confronti della Società da parte della Pubblica Amministrazione).

[6] *Ai sensi dell'art. 583 c.p., **la lesione personale è grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una capacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

[7] *Ai sensi dell'art. 583 c.p., **la lesione personale è gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

6.4. Le condotte sanzionate

Le sanzioni si applicano nei confronti dei dipendenti che pongano in essere – a titolo meramente esplicativo e non esaustivo – illeciti disciplinari derivanti dal mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ed in particolare:

a. mancato, falso, o incompleto rispetto delle regole previste dal Modello, con riferimento alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, impedendo così che le stesse risultino trasparenti, veritiere e facilmente verificabili;

b. violazione e/o elusione dei sistemi di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della relativa documentazione;

c. impedito controllo o accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

d. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare riferimento alle linee guida, norme e standard generali di comportamento;

e. inosservanza dell'obbligo di invio dei flussi informativi periodici, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

f. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in particolare, in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione con riguardo ad atti e documenti inviati alla stessa;

g. inosservanza dell'obbligo inerente la formazione e la consegna delle dichiarazioni, anche periodiche;

h. falsità nelle dichiarazioni richieste dal Modello;

i. mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi;

j. mancati controlli e informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali;

k. omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni e, comunque, lo svolgimento di attività strumentali a processi operativi previsti dal Modello;

l. la violazione, nella gestione delle "segnalazioni", delle misure predisposte a tutela del soggetto segnalante (*cfr*. paragrafo 5.5.2);

m. l'effettuazione, con dolo o con colpa grave, di segnalazioni infondate (*cfr*. paragrafo 5.5.2), ove siano accertati dall'Autorità procedente profili di responsabilità legati alla falsità della segnalazione stessa.

6.5. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Le infrazioni commesse dai dipendenti che non abbiano qualifica dirigenziale, ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300/1970, possono essere punite, a seconda della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto;
c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
e. licenziamento con preavviso;
f. licenziamento senza preavviso.

Per i dipendenti con qualifica dirigenziale, troveranno applicazione le sanzioni previste dal C.C.N.L. applicabile.

A. Rimprovero verbale

La sanzione del rimprovero verbale verrà applicata nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e di norme procedurali previste dal Modello.

B. Rimprovero scritto

La sanzione del rimprovero scritto verrà applicata nei casi di:

- recidiva nelle violazioni di cui al punto A;
- inosservanza colposa di standard di gestione e controllo previsti dal Codice Etico e dal Modello, inclusa la violazione degli eventuali obblighi dichiarativi e informativi nei confronti dell'organo amministrativo, del Datore di Lavoro, dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato e gli Enti certificatori e degli altri soggetti previsti dalle norme, dovuti a provata colpa del lavoratore.

L'inosservanza è colposa nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate dal dolo o non abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni perla Società.

C. Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, il comportamento colposo possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; a titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano:

- il mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'OdV;
- l'omessa segnalazione agli organi competenti di inosservanze colpose commesse dai propri sottoposti in relazione ad obblighi d'informazione e o di esibizione di documenti all'OdV;
- l'omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni e lo svolgimento di attività strumentali a processi operativi previsti dal Modello.

D. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Verrà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a tre giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui al precedente punto C, nei casi di violazioni di gravità tale da esporre ALIMATHA a responsabilità nei confronti della PA e/o dei soggetti privati.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- inosservanza grave[8] delle prescrizioni contenute nel Codice Etico con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed al settore salute e sicurezza sul lavoro;
- inosservanza grave delle disposizioni relative ai poteri di firma e a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in particolare con riguardo a tutti gli atti formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;
- inosservanza grave o falsità commessa nell'ambito di obblighi dichiarativi e/o informativi richiesti dal Modello nei confronti dell'Organo amministrativo, del Datore di Lavoro, dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato e degli Enti certificatori e di altri organismi;
- mancata segnalazione grave di situazioni di conflitto di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione o con fornitori, partner e concorrenti;
- omessi controlli o errate/omesse informazioni attinenti al bilancio e alle altre comunicazioni sociali di gravità tale da minare la veridicità dei dati/delle informazioni in esso contenuti;
- omessa segnalazione di gravi inosservanze commesse dai propri sottoposti nello svolgimento di attività strumentali ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

[8] Una violazione è grave quando espone anche solo potenzialmente la società a una responsabilità nei confronti della PA e/o di terzi.

E. Licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione dei comportamenti sotto indicati, compresa la violazione degli eventuali obblighi di dichiarazione e/o informazione verso gli organi di gestione, controllo e vigilanza (Organo amministrativo, Datore di Lavoro, Organismo di Vigilanza, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Enti certificatori):

- inosservanza ripetuta e grave dei divieti e obblighi previsti dal Codice Etico quando dalla stessa derivi una condotta costituente uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e riconducibile ad accertata e grave imprudenza, negligenza e/o imperizia del lavoratore;
- inosservanza ripetuta e grave delle disposizioni relative ai poteri di firma e a quanto previsto dal sistema delle deleghe, quando tale inosservanza costituisca una delle condotte illecite dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e riconducibile ad accertata e grave imprudenza, negligenza e/o imperizia del lavoratore;
- falsità ripetuta e grave commessa nell'ambito degli obblighi dichiarativi e/o informativi richiesti dal Modello nei confronti dell'Organo amministrativo, del Datore di Lavoro, dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile della Salute e Sicurezza sul Lavoro, degli Enti certificatori e di altri organismi, quando questa sia idonea a configurare una delle condotte illecite dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001 e riconducibile ad accertata e grave imprudenza, negligenza e/o imperizia del lavoratore;
- omessa segnalazione ripetuta e grave di situazioni di conflitto di interessi, quando questa sia idonea a configurare una delle condotte illecite dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e riconducibile ad accertata e grave imprudenza, negligenza e/o imperizia del lavoratore;
- omissioni volontarie ripetute e gravi di informazioni attinenti al bilancio e alle altre comunicazioni sociali che possano integrare il rischio della commissione dei reati previsti dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001 e riconducibile ad accertata e grave imprudenza, negligenza e/o imperizia del lavoratore;
- omessa, ripetuta, grave e volontaria attività di vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità, quando tale omissione abbia favorito una delle condotte illecite dei reati indicati dal D.lgs. n. 231/2001 e riconducibile ad accertata e grave imprudenza, negligenza e/o imperizia del lavoratore.

F. Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso verrà applicata per mancanze commesse con dolo per cui non è possibile consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; a titolo esemplificativo ma non esaustivo rilevano le seguenti violazioni:

- violazione dolosa delle prescrizioni, divieti ed obblighi previsti dai documenti facenti parte del Modello aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con ALIMATHA;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti;
- produzione di falsa documentazione dell'attività svolta, relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti, diretta ad impedire dolosamente il controllo e la verificabilità da parte di organi di controllo aziendali, di Enti certificatori o di autorità e Enti pubblici.

Qualora il dipendente sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto F, la Società potrà disporre la sospensione cautelare e non disciplinare del medesimo, con effetto immediato, per un periodo non superiore a 10 giorni.

Nel caso in cui ALIMATHA decida e possa procedere al licenziamento, in applicazione alla normativa in vigore, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

6.6. Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei Procuratori Speciali, dei Datori di Lavoro e dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione da parte di Procuratori Speciali e del Datore di Lavoro di quanto prescritto nel Modello adottato da ALIMATHA, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo Amministrativo, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa.

In caso di violazioni contestate all'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo assumerà le opportune deliberazioni in merito.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informerà l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;

- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di uno o più soggetti indicati nel presente paragrafo, nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e delle circostanze in essa inerenti, dovranno essere applicate le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. il richiamo scritto;
2. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
3. la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo del revisore fino al 50%;
4. la revoca dall'incarico per giusta causa.

In particolare, le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere irrogate nel caso di:

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque tale per cui sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- mancato adempimento da parte dell'Organo amministrativo e dell'Organismo di Vigilanza, ciascuno per le proprie specifiche competenze, all'obbligo loro assegnato di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello 231 adottato da ALIMATHA.

6.6.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei Procuratori speciali, del Datore di Lavoro e dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello da parte **dell'Amministratore Unico** l'OdV informerà l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri sopra indicati e conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Per l'Organo Amministrativo costituisce violazione sanzionabile del Modello o del Codice Etico anche l'inadempimento dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

L'OdV qualora ravvisi, a mezzo della documentazione e delle notizie acquisite nell'ambito della sua attività di vigilanza, la violazione del Modello adottato da ALIMATHA da parte di un Procuratore Speciale o del Datore di Lavoro, trasmette all'Organo Amministrativo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello e della gravità delle stesse che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione deve essere convocato l'Organo Amministrativo ed il soggetto individuato dall'OdV, che verrà invitato a partecipare all'adunanza, la quale dovrà tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione, a cura dell'Amministratore Unico, deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e deduzioni, sia scritte che verbali.

In occasione dell'adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'Organo Amministrativo, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di uno o più componenti dell'**Organismo di Vigilanza**, ad eccezione della trasmissione della relazione, che sarà effettuata a cura dell'Amministratore Unico. In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, di un Procuratore Speciale o del Datore di Lavoro legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, la procedura di accertamento dell'illecito sopra descritta sarà espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché dei contratti collettivi applicabili.

6.7. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi, dei lavoratori parasubordinati, dei fornitori e dei partner

Nei confronti, dei lavoratori autonomi, dei lavoratori parasubordinati e partner che pongano in essere comportamenti in contrasto con i principi, norme e standard generali di comportamento indicati nel Modello, nel Codice Etico o nelle procedure adottati da ALIMATHA, tali da comportare il rischio di

irrogazione di sanzioni a carico della stessa società, si potrà dar luogo, in applicazione di quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership, alla risoluzione del rapporto contrattuale.

ALIMATHA S.r.l., nel caso in cui dai suddetti comportamenti siano derivati danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione disposta dall'Autorità Giudiziaria, delle misure previste dal Decreto, si riserva la facoltà di richiedere anche il risarcimento dei danni subiti.

7. La nomina del difensore di fiducia dell'ente indagato o imputato *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

Nel caso in cui la Società risulti coinvolta in un procedimento penale quale indagata o imputata *ex* D.Lgs. n. 231/2001, la nomina del difensore di fiducia – ove necessaria od opportuna – sarà di regola effettuata da parte dell'Organo amministrativo.

Qualora tuttavia l'amministratore unico sia coinvolto autonomamente e personalmente quale indagato o imputato nel medesimo procedimento penale in cui risulti indagato o imputato anche l'ente, l'Organo amministrativo deve immediatamente procedere al rilascio di una procura speciale notarile in favore di un soggetto terzo, conferendogli lo specifico potere di nominare il difensore di fiducia dell'ente (incombente che il procuratore speciale dovrà espletare senza ritardo e secondo le formalità di legge).

Resta fermo che, in ogni caso, il professionista incaricato nell'interesse della Società non può comunque coincidere con quello nominato nell'interesse dell'amministratore indagato/imputato.